

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ADAMOLI: Assegnazioni provvisorie di maestri in prova. (21636)	9569	BERRY: Riscossione I. G. E. sul vino. (20329)	9584
AGOSTA: Movimento turistico in Sicilia. (21126)	9570	BETTOLI: Vertenza sindacale nei C.R.D.A. di Trieste e Monfalcone (Gorizia) (21065)	9584
ALESSANDRINI: Applicazione delle provvidenze a favore delle famiglie numerose. (21010)	9571	BIGNARDI: Revisioni catastali per variazioni colturali. (20904)	9585
ALPINO: Vertenza S. I. A. E. - F. I. P. E. (20040)	9576	BIGNARDI: Inquadramento dei « cottimisti » dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna. (21074).	9586
ALPINO: Acquisto di azioni della Lanerossi da parte dell'E. N. I. (21823)	9578	BISANTIS: Ponte sullo stretto di Messina. (22110)	9587
AMADEI GIUSEPPE: Riduzione imposta di fabbricazione sul petrolio da riscaldamento. (19526)	9578	BOZZI: Sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti ex combattenti ed assimilati. (22240)	9587
AMADEI GIUSEPPE: Riscossione I. G. E. sul vino. (20486)	9579	BUFFONE: Sdemanializzazione dell'arenile di Amantea (Cosenza). (20304)	9588
AMADEI GIUSEPPE: Trattenute per sciopero a carico di impiegati statali. (21657)	9579	BUFFONE: Imposte sui redditi agrari in Calabria. (21217)	9588
ANGELINO PAOLO: Abolizione imposta di consumo sul vino. (20565)	9580	BUSETTO: Abbassamento del Brenta nel tratto Bassano (Vincenza)-Fontaniva (Padova). (21507)	9588
ARENELLA: Promozioni del personale della pubblica istruzione. (21637)	9580	BUSETTO: Sull'operato del sindaco di Novanta Padovana (Padova). (21721)	9589
ARMANI: Aggiornamento del reddito imponibile su terreni in Cervignano del Friuli (Udine). (19458)	9580	CALABRO': Riliquidazione indennità di buonuscita a maestri. (22193)	9590
ARMATO: Imposizione dell'imposta di ricchezza mobile ai concessionari dell'Ente riforma basso Volturno. (21499)	9581	CALVARESÌ: Ventilata soppressione della linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli. (20033)	9590
ARMATO: Posizione degli operai applicati agli scavi archeologici di Castellammare di Stabia (Napoli). (21950)	9582	CALVARESÌ: Sulle dimissioni del sindaco di Comunanza (Ascoli Piceno). (22203)	9591
ARMOSINO: Compensi del personale impegnato nel censimento della agricoltura. (21081)	9582	CAPONI: Situazione dell'azienda autonoma dei Monopoli di Stato a Perugia. (21868)	9591
AUDISIO: Abolizione imposta di consumo sul vino. (20226)	9583	CAPRARA: Progettata stazione di sversamento in Somma Vesuviana (Napoli). (21481)	9592
BASILE: Trasferimento da Messina degli uffici imposte indirette. (20781)	9584	CARRA: Criteri di tassazione dei territori montani e depressi. (21315)	9592
BERLINGUER: Trasporto di vagoni-cisterna sulle navi-traghetto Civitavecchia (Roma)-Olbia (Sassari). (21836)	9584	COLASANTO: Impianti nel napoletano di industrie I. R. I. (21089).	9592
		COLITTO: Sull'operato dell'amministrazione comunale di Rotello (Campobasso). (19322)	9593

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

	PAG.		PAG.
COLITTO: Contributo compensativo dell'imposta sul bestiame in Guardialfiera (Campobasso). (22191)	9593	MAGLIETTA: Trattamento del personale lot-tista. (21924)	9604
COLITTO: Riparazione strade di Ururi (Cam-pobasso). (22222)	9593	MAGNO: Esercizio di caccia e pesca nella sa-lina di Margherita di Savoia (Foggia). (21824)	9604
CRUCIANI: Prestazione d'opera del perso-nale sussidiario del lotto. (16566) . .	9593	MALAGODI: Abolizione imposta di consumo sul vino. (21035)	9605
CUCCO: Importazioni di sale dall'estero. (21211)	9594	MANCINI: Sullo svolgimento di riti evan-gelici in provincia di Reggio Calabria. (20568)	9605
CUCCO: Trattamento dei lavoratori italiani nelle industrie di Zurigo. (21899) . . .	9595	MARIANI: Sulla nomina di un maestro in Foci di Cerro al Volturno (Campobas-so). (20993)	9605
DE LAURO MATERA ANNA: Stato dei lavori della strada statale 90-bis. (21746) . .	9595	MARZOTTO: Disservizio telefonico interur-bano. (22233)	9606
DELFINO: Premi in deroga ai dipendenti periferici del Ministero difesa. (20036)	9596	MAZZONI: Tassa di concessione governativa per i venditori ambulanti di trippa a Firenze. (20773)	9607
DE MICHELI VITTURI: Sulla nomina del presidente dell'ospedale civile di Gori-zia. (21831)	9596	MAZZONI: Ricostruzione dei comuni dan-neggiati da eventi bellici. (21573) . .	9607
DE MICHELI VITTURI: Riconoscimento di località depressa a Spilimbergo (Udine). (22050)	9597	MAZZONI: Riscossione tramite esattorie dei contributi volontari degli iscritti ad as-sociazioni sindacali. (21672)	9608
DE PASQUALE: Trasferimento da Messina degli uffici imposte indirette. (20554) .	9597	MICELI: Sgravi fiscali agli agricoltori di Pazzano (Reggio Calabria) danneggiati dal maltempo. (20470)	9608
DURAND DE LA PENNE: Parodia di un can-to alpino in una trasmissione radiofo-nica. (21801)	9597	MINASI: Miglioramenti economici al per-sonale civile di pubblica sicurezza. (22218)	9608
FAILLA: Opere pubbliche in Giarratana (Ragusa). (21805)	9597	MISASI: Tratto Salerno-Reggio Calabria dell'autostrada del sole. (21526) . . .	9609
FERIOLI: Costruzione di porcilaie presso latterie sociali o caseifici. (21276) . .	9598	MOGLIACCI: Stato delle motonavi della li-neia Trapani-Pantelleria-Porto Empe-docle (Agrigento). (21625)	9609
FOGLIAZZA: Pubblicazione regolamento per la costruzione di case per i lavoratori agricoli. (21596)	9598	NANNUZZI: Casi di applicazione della legge sulle successioni. (20824)	9610
FRANCO RAFFAELE: Vertenza sindacale nei C. R. D. A. di Trieste e Monfalcone (Go-rizia). (21182)	9599	NICOLETTO: Utilizzazione del convalescen-ziario per reduci di Bogliaco (Brescia). (20120)	9610
GAGLIARDI: Provvidenze ai circoli del ci-nema. (21988)	9599	PEDINI: Agevolazioni fiscali per la benzina ad uso agricolo. (22061)	9611
GEFTER WONDRIK: Difesa della spiaggia di Grado (Gorizia). (21606).	9599	PELLEGRINO: Riscossione I. G. E. sul vino. (21352)	9611
GRILLI GIOVANNI: Stato degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie Nord-Milano. (19674)	9600	PELLEGRINO: Traghetto diurno Napoli-Pa-lermo. (21355)	9611
LANDI: Sovvenzioni al Centro sperimentale di cinematografia nel 1959-60. (22118)	9601	PELLEGRINO: crediti al settore turistico-alberghiero in Sicilia. (21357).	9611
LANDI: Agevolazioni fiscali per il gasolio usato sulle imbarcazioni per la vigi-lanza della pesca. (22124)	9601	PELLEGRINO: Manifestazione di protesta di alcune guardie di finanza di Genova. (21418)	9612
LIZZADRI: Rinnovo del contratto di gestio-ne dell'ippodromo Capannelle di Roma ad una società privata. (22038). . . .	9602	PELLEGRINO: Comportamento di un bri-gadiere e di un maresciallo dei cara-binieri di Sciacca durante le indagini sul delitto Carnevale. (21424)	9612
LOMBARDI RICCARDO: Sciopero di dipen-denti degli enti locali contro l'« Ina-del ». (16710)	9602	PELLEGRINO: Funzionamento dell'ufficio im-poste dirette di Trapani. (21425) . . .	9612
LOMBARDI RICCARDO: Mercato azionario delle società elettrocommerciali. (22074)	9603	PELLEGRINO: Esenzioni fiscali per gli inte-ressi sui mutui contratti da enti locali. (21633)	9613
MAGLIETTA: Intervento del rappresentante dell'O. R. U. N. all'inaugurazione del-l'anno accademico a Napoli. (21571) .	9603		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

	PAG.		PAG.
PEZZINO: Sul comportamento della direttrice didattica Strano durante uno sciopero di insegnanti a Catania. (21659)	9613	TOGNONI: Sistemazione strada Impostino-Magliano in Toscana (Grosseto). (21617)	9627
PINNA: Tasso imposto dal Banco di Sardegna ai crediti speciali ottenuti dagli agricoltori. (20000)	9614	TOROS: Competenze erogate ai dipendenti comunali per i censimenti della popolazione e dell'agricoltura. (20830)	9627
PINNA: Elettrificazione in corrente alternata della rete ferroviaria sarda. (22031)	9615	TRIPODI: Sul comportamento del medico condotto di Monterosso Calabro (Catanzaro). (21609)	9627
PINTUS: Competenze erogate ai dipendenti comunali per i censimenti della popolazione e dell'agricoltura. (21118)	9615	TRIPODI: Sezione vigili del fuoco e impianti idrici in Gioia Tauro (Reggio Calabria). (22104)	9628
POLANO: Programma edilizio postelegrafonico in Sardegna. (20232)	9616	TRIPODI: Sul comportamento del sindaco di Limbadi (Catanzaro). (22106)	9628
POLANO: Abolizione imposta di consumo sul vino. (21096)	9616	TRIPODI: Completamento edificio scolastico in Dinami (Catanzaro). (22108)	9628
PUCCI ERNESTO: Sulla nomina di un segretario e due bidelli nella scuola di avviamento di Joppolo (Catanzaro). (21366)	9616	TROMBETTA: Sulla documentazione per il transito di merci estere in Italia. (21544)	9629
RAUCCI: Deliberazioni comunali in materia di appalto delle imposte di consumo. (20895)	9617	VIDALI: Assegnazione di cattedre da parte del provveditore agli studi di Trieste. (19934)	9629
RAVAGNAN: Tassa per licenza di pesca. (20886)	9618	VIDALI: Estensione di disposizioni relative all'abilitazione agli insegnanti della lingua slovena. (21884)	9630
ROMEO: Agevolazioni fiscali per il gasolio usato sulle imbarcazioni per la vigilanza della pesca. (22078)	9618	ZAPPA: Esenzioni fiscali per gli interessi sui mutui contratti da enti locali. (20881)	9630
ROMITA: Situazione della centrale del latte di Roma. (21367)	9618	ZUGNO: Riduzione dell'I. G. E. sui gas di petrolio liquefatti per uso autotrazione. (21382)	9631
SANTI: Riscossione I. G. E. sul vino. (21036)	9619		
SCALIA: Sezione dei carabinieri a Milo (Catania). (21898)	9619		
SCHIRATTI: Evasioni fiscali attuate attraverso la costituzione all'estero di società fittizie. (20354)	9619		
SERVELO: S. I. A. E. e diritti erariali sui pubblici spettacoli. (19798)	9620		
SIMONACCI: Provvedimenti in Trevignano Romano (Roma) per frana. (21757)	9622		
SINESIO: Servizio postale in Canicatti (Agrigento). (20723)	9622		
SPADAZZI: Potenziamento turistico della Lucania. (21056)	9623		
SPADAZZI: Promozioni del personale della pubblica istruzione. (21711)	9625		
SPADAZZI: Consolidamento abitato e rete fognante in San Costantino di Rivello (Potenza). (21715)	9625		
SPADAZZI: Spettanze arretrate ai dipendenti comunali di Campomaggiore (Potenza). (21848)	9625		
SPADAZZI: Parità di diritti a tutti i mutilati italiani. (22053)	9625		
SPONZIELLO: Prezzi delle sigarette estere in Italia. (21487)	9626		
SPONZIELLO: Riclassificazione terreni in agro di San Pietro Vernotico (Brindisi). (21593)	9626		

ADAMOLI E RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato del disordine verificatosi quest'anno nelle scuole elementari a causa delle assegnazioni provvisorie concesse senza norme e graduatorie, ad anno scolastico inoltrato, violando il principio della compensazione ribadito nella circolare ministeriale del 25 maggio 1961, n. 176; se sia informato, in particolare, che a Genova circa 200 maestre incaricate sono rimaste senza posto a causa delle assegnazioni provvisorie senza compensazione e quale azione abbia svolto o intenda svolgere affinché vengano rispettate la circolare ministeriale n. 172 e l'ordinanza ministeriale n. 1552.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se il ministro della pubblica istruzione intenda emanare le opportune disposizioni affinché vengano resi pubblici i nomi e il punteggio delle insegnanti che provengono da altre province. (21636).

RISPOSTA. — Il movimento delle assegnazioni provvisorie degli insegnanti elementari per il corrente anno scolastico è stato effet-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

tuato nel settembre 1961 in stretta applicazione delle norme fissate dalla apposita ordinanza ministeriale: pertanto, anche per la provincia di Genova è stato adottato il criterio della compensazione nel rispetto delle graduatorie degli aspiranti.

La concessione di qualche altra assegnazione provvisoria, disposta in tempo successivo senza compensazione, è stata determinata dalla considerazione di situazioni di comprovata particolare gravità nella quale sono venuti a trovarsi alcuni insegnanti residenti con la famiglia in Genova, ma titolari in altre province.

Il Ministro: GUI.

AGOSTA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — preoccupato dai dati statistici sull'afflusso degli stranieri in Sicilia che ne rivelano un progressivo allarmante regresso — le ragioni per le quali la Sicilia o qualsiasi suo centro turistico sono del tutto ignorati nelle spese di propaganda editoriale, come rilevasi dall'allegato al bilancio 1961-62 del Ministero del turismo e dello spettacolo, che mette in evidenza la notevole attività dell'E.N.I.T.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere quali interventi saranno approntati per fronteggiare il grave inconveniente lamentato. (21126).

RISPOSTA. — Si allega una tabella di dati statistici ufficiali, concernente il movimento turistico degli italiani e degli stranieri negli esercizi alberghieri della Sicilia nel periodo 1955-1960.

Dall'esame della tabella si rileva, in effetti, una diminuzione del movimento turistico in-

terno, sia per gli arrivi, sia per le presenze negli esercizi ricettivi.

Al riguardo, si esprime l'avviso che il fenomeno si ricolleggi alla tendenza manifestatasi in questi ultimi anni da parte dei turisti italiani di preferire, quale meta di soggiorno e di svago, località della penisola meno note.

Comunque, in relazione alle attribuzioni in materia di turismo devolute alla regione siciliana dalla vigente legislazione, è stato interessato il competente assessorato regionale perché sia svolta una adeguata azione di propaganda intesa a conseguire un incremento delle correnti turistiche interne verso l'isola.

Confortanti appaiono, per altro, dall'esame della citata tabella, i dati statistici del movimento turistico degli stranieri, ad eccezione di quelli relativi al 1958, in rapporto alla forte contrazione del movimento turistico francese verso l'Italia, determinata dalle note restrizioni di carattere contingente adottate dalla Francia in materia valutaria.

La corrente di turisti francesi rappresenta, oggi, la più alta percentuale (24,3 per cento nel 1960) di presenze, sul totale di quelle effettuate in Sicilia da cittadini di altre nazionalità.

Si fa rilevare, inoltre, che nei primi dieci mesi del 1960, l'incremento delle presenze degli stranieri in Sicilia si compendia nella cifra notevole dell'11,3 per cento, di poco inferiore all'indice del movimento turistico nazionale.

Si assicura, comunque, che questa amministrazione non mancherà di promuovere e assecondare ogni iniziativa intesa a sviluppare il movimento turistico della Sicilia, in relazione anche all'attività editoriale svolta dall'E.N.I.T.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

MOVIMENTO DEGLI ITALIANI E STRANIERI NEGLI ALBERGHI, PENSIONI E
LOCANDE DELLA SICILIA

ANNO	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	clienti	presenze	clienti	presenze	clienti	presenze
1955	1.049.094	2.336.143	132.631	357.598	1.181.725	2.693.741
1956	1.019.530	2.332.842	146.304	407.887	1.165.834	2.740.729
1957	1.039.835	3.309.719	171.746	558.685	1.211.581	3.868.404
1958	1.018.879	3.314.094	146.548	522.377	1.165.427	3.836.471
1959	1.083.288	3.303.273	157.110	580.338	1.240.398	3.883.611
1960	1.073.316	3.299.938	167.328	619.470	1.240.644	3.919.408

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

ANNO	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	clienti	presenze	clienti	presenze	clienti	presenze
incremento percentuale .						
1956 su 1955	— 2,81	— 0,14	10,30	14,06	— 1,34	1,74
1957 » 1956	1,99	41,87	17,38	36,97	3,92	41,14
1958 » 1957	— 2,01	0,13	— 14,67	— 6,49	— 3,80	— 0,82
1959 » 1958	6,32	— 0,32	7,20	11,09	6,43	1,22
1960 » 1959	— 0,92	— 0,11	6,50	6,74	0,01	0,92
gennaio-ottobre 1960 . .	909.120	2.799.625	156.450	568.814	1.065.570	3.368.439
gennaio-ottobre 1961 . .	879.113	2.451.475	173.362	633.149	1.052.475	3.084.624
percentuale	— 3,30	— 12,43	— 10,80	— 11,31	— 1,22	— 8,42

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbiano impartito disposizioni agli uffici periferici per l'applicazione della legge 27 giugno 1961, n. 551, contenente « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose ».

Al ministro delle finanze si richiede di sapere se sia a conoscenza del fatto che gli uffici delle imposte dirette rifiutano di dare ragguagli ai contribuenti, con famiglie numerose a carico, in merito all'esenzione totale o parziale dall'imposta complementare, mediante l'aumento della quota fissa ammessa in detrazione a lire 5 milioni per le famiglie con 7 o più figli a carico, e a lire 2.500.000, per le famiglie con 5 o 6 figli a carico, in relazione al disposto dell'articolo 10 della citata legge;

al ministro del tesoro, si chiede di sapere se gli sia noto che gli uffici provinciali del tesoro, come quello di Milano, continuano a trattenere sullo stipendio dei dipendenti dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste dal comma b) dell'articolo 161 del testo unico sulle imposte dirette, modificato con l'articolo 10 della legge predetta, l'imposta di ricchezza mobile, nella misura normale, su tutti gli assegni percepiti e lasciano inevase le istanze presentate dagli interessati;

al ministro della pubblica istruzione, si chiede di sapere se sia a conoscenza del fatto che le segreterie delle università, come il Politecnico di Milano non danno corso alle do-

cumentate istanze di studenti richiedenti l'applicazione dell'articolo 5 della stessa legge.

Premesso quanto sopra, l'interrogante chiede ai ministri interrogati di conoscere quello che intendano fare per una sollecita e integrale applicazione della legge 27 giugno 1961, n. 551, che eviti ai beneficiari delle disposizioni legislative più volte richiamate la corresponsione di imposte e tasse non dovute. (21010).

RISPOSTA. — Al fine di dare sollecita ed integrale applicazione alle norme contenute nella legge 27 giugno 1961, n. 551, concernente provvedimenti a favore delle famiglie numerose, questo Ministero, per la parte di propria competenza, con circolare a stampa del 3 agosto 1961, n. 500.816, diretta alle intendenze di finanza, agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e agli uffici distrettuali delle imposte dirette ha già impartito istruzioni di dettaglio con le quali sono stati, in particolare, illustrati gli adempimenti demandati agli uffici stessi, ai datori di lavoro ed agli aventi diritto all'esenzione.

Non risulta che gli uffici interessati si rifiutino di dare ragguagli sulla portata delle nuove norme.

Si allega un esemplare dell'accennata circolare n. 500.816.

Circa la parte di competenza del Ministero della pubblica istruzione, detto Dicastero ha fatto presente che la legge 9 agosto 1954, n. 645, richiamata dall'articolo 5 della legge 27 giugno 1961, n. 551, non riguarda gli studenti universitari, ma gli studenti degli isti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

tuti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

La parte che interessa l'istruzione universitaria è contenuta, invece, nell'articolo 6 della citata legge n. 551.

Detta norma stabilisce che gli studenti universitari appartenenti a famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare, sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 (maggiorazione della tassa d'iscrizione), ferme restando le altre disposizioni di quest'ultima legge che riguarda la concessione degli esoneri.

Sull'argomento il Ministero della pubblica istruzione non ha mancato di richiamare l'attenzione delle università e degli istituti superiori, con circolare del 4 agosto 1961, n. 2305, di cui pure si allega copia.

Si fa riserva di comunicare notizie in ordine alla parte di competenza del Ministero del tesoro, non appena detto Dicastero, già interessato nel merito, avrà fornito i necessari elementi.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

CIRCOLARE N. 500.816.

Nella *Gazzetta ufficiale* n. 172 del 14 luglio 1961 è stata pubblicata la legge 27 giugno 1961, n. 551, concernente provvedimenti a favore delle famiglie numerose, della quale interessano la materia delle imposte dirette gli articoli 10 e 11.

Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 20 gennaio 1958, n. 645, che riassumono le precedenti disposizioni in materia di agevolazioni tributarie in favore delle famiglie numerose, nella nuova formulazione portata dall'articolo 10 della legge in esame, presentano sostanziali modifiche, sia per il più elevato ammontare delle quote di esenzione e il diverso criterio della loro imputazione ai singoli redditi, sia per la sfera soggettiva di applicazione delle agevolazioni, essendo state introdotte nuove categorie di beneficiari.

In materia di quote di esenzione, il nuovo testo dell'articolo 161, lasciata immutata la nozione fondamentale di famiglia numerosa, stabilisce, alle lettere *a*) e *b*) del primo comma, che ai contribuenti aventi effettivamente a carico sette o più figli, competono due distinte ma identiche quote di esenzione di lire 5 milioni, l'una ai fini dell'imposta comple-

mentare progressiva sul reddito in sostituzione della normale franchigia di lire 240 mila, e l'altra, da portarsi proporzionalmente in detrazione dai redditi accertati agli effetti delle imposte: sui redditi di ricchezza mobile, al netto questi della quota esente di lire 240 mila sui redditi dominicali e agrari dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

L'articolo 32 della legge 5 gennaio, n. 1, riprodotto nel vecchio testo dell'articolo 161, aveva elevato a lire 4 milioni, a favore dei capi di famiglia numerosa, la normale franchigia di lire 240 mila prevista per i redditi mobiliari delle categorie *B*, *C-1* e *C-2* ed aveva introdotto la detrazione d'una quota fissa pure di lire 4 milioni per i redditi agrari, lasciando immutata la quota di lire 500 mila di cui all'articolo 9 del decreto legge 1° settembre 1947, n. 892, che andava proporzionalmente ripartita fra tutti i redditi del contribuente soggetti alle imposte dirette reali.

Le nuove e maggiori agevolazioni introdotte dall'articolo 32 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, poi riportate nell'articolo 161 del testo unico n. 645, avevano, in effetti, dato origine ad una disparità di trattamento tra i capi di famiglia numerosa possessori di redditi di ricchezza mobile delle categorie *B*, *C-1* e *C-2* e di redditi agrari e quelli possessori di redditi di ricchezza mobile di categoria *A* e di redditi immobiliari (terreni e fabbricati), per il fatto che, mentre i primi beneficiavano della maggior franchigia di lire 4 milioni, per i secondi l'esenzione era rimasta ferma alla sola quota di lire 500 mila.

Detto inconveniente viene ora eliminato dal nuovo testo dell'articolo 161 che, abrogando le disposizioni riguardanti l'anzidetto aumento della franchigia a lire 4 milioni e l'estensione della stessa ai redditi agrari, ha elevato da lire 500 mila a lire 5 milioni la quota di riduzione proporzionale di tutti i redditi soggetti alle imposte dirette reali, ristabilendo, così, la parità di trattamento nei confronti di tutti i capi di famiglia numerosa.

In ordine all'ampliamento della sfera soggettiva di applicazione delle agevolazioni tributarie, è da tener presente che, precedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, le agevolazioni medesime competevano, a norma degli articoli 161 e 163 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ora modificati, a coloro che avevano effettivamente a carico sette o più figli e continuavano a competere, nella misura della metà, allorché il numero dei figli a carico si riduceva da sette a non meno di cinque.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Da ciò discendeva, che, per la concessione della esenzione ridotta, era necessario che il contribuente avesse beneficiato o si fosse trovato nelle condizioni di poter beneficiare della intera esenzione, per aver avuto a carico sette o più figli.

Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 163, secondo cui le agevolazioni previste per i capi di famiglia numerosa *compe- tono nella misura della metà quando il numero dei figli effettivamente a carico non è inferiore a cinque*, l'anzidetta condizione è venuta a cadere ed i contribuenti che hanno a carico cinque o sei figli entrano immediatamente a godere del beneficio immunitario della misura ridotta.

Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 161, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge in esame, stabilisce, in analogia a quanto era stato originariamente disposto dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 1944, successivamente abrogato, che in caso di morte dei genitori le agevolazioni continuano a competere (evidentemente nella stessa misura in cui ne beneficiavano i genitori) a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia effettivamente a carico non meno di quattro fratelli.

Riassumendo, l'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, modificando nei termini sopra illustrati gli articoli 161 e 163 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ha sostanzialmente disposto nel campo delle agevolazioni tributarie per famiglie numerose:

1°) l'aumento da lire 4.100.000 a lire 5 milioni della quota esente di cui all'articolo 138 dello stesso testo unico agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia;

2°) la soppressione della maggiore franchigia di lire 4 milioni, introdotta dall'articolo 32 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in sede di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B, C-1 e C-2 e dell'imposta sui redditi agrari;

3°) l'elevazione da lire 500 mila a lire 5 milioni della quota complessiva di reddito da portarsi proporzionalmente in detrazione dai redditi imponibili accertati ai fini delle imposte di ricchezza mobile, sui redditi dominicali ed agrario dei terreni e sui redditi dei fabbricati;

4°) la continuazione delle agevolazioni di cui ai numeri 1) e 3), in caso di morte dei genitori, a favore del figlio che abbia assunto

la qualità di capo famiglia e a carico del quale siano rimasti non meno di quattro fratelli;

5°) l'estensione delle agevolazioni nella misura della metà a tutti i capi famiglia che abbiano un numero di figli a carico non inferiore a cinque.

* * *

Restano da esaminare quali adempimenti, ai fini della concreta attuazione delle nuove norme di legge, sono demandati rispettivamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette, ai datori di lavoro e agli aventi diritto alla esenzione.

È necessario, preliminarmente, distinguere i contribuenti già immessi nel godimento del beneficio immunitario da quelli che a tale beneficio accedono per la prima volta in virtù delle nuove più favorevoli norme, tenendo, inoltre, presente, per ognuna di dette categorie, che la riscossione dei tributi può effettuarsi mediante ruoli, mediante ritenuta di rivalsa e mediante ritenuta diretta.

* * *

CAPİ DI FAMIGLIA NUMEROSA GIÀ AMMESSI AL GODIMENTO DEL BENEFICIO IMMUNITARIO, NELLA MISURA INTERA O RIDOTTA, SULLA BASE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE:

A) *Iscrizione a ruolo eseguite nei ruoli ordinari di seconda serie dell'anno 1960 (o ordinari di prima serie dell'anno 1961) per l'anno 1961, a titolo provvisorio, agli effetti delle imposte sui fabbricati, di ricchezza mobile e complementare e, a titolo definitivo, agli effetti delle imposte sui redditi dominicali ed agrari dei terreni.*

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette dovranno provvedere, sulla base della dichiarazione unica 1962, ed in sede di compilazione dei ruoli ordinari di prima serie dell'anno 1962, alle necessarie operazioni di congruaggio, tenendo in calcolo fino alla data del 28 luglio 1961 le vecchie quote di esenzione e dal successivo 29 luglio la diversa misura e il diverso criterio di ripartizione delle quote esenti portate dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551.

Gli eventuali rimborsi d'imposta conseguenti alle anzidette maggiori quote di esenzione dovranno essere effettuati contemporaneamente alle eventuali iscrizioni a ruolo dei vari redditi nella misura derivante dal congruaggio effettuato.

Per la necessità di provvedere alla riduzione proporzionale dei redditi, prescritta dall'articolo 161, lettera b), appare opportuno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

rinvia all'epoca della compilazione dei ruoli di 1^a serie 1962 anche le operazioni di conguaglio per le imposte sui redditi dominicali ed agrari dei terreni, iscritte a titolo definitivo nel 1961, sempreché non si tratti di soggetti che non possiedono redditi di diversa natura.

B) *Iscrizione a ruolo da eseguirsi nei ruoli ordinari di seconda serie dell'anno 1961 per l'anno 1962, a titolo provvisorio, agli effetti delle imposte sui fabbricati, di ricchezza mobile e complementare e, a titolo definitivo, agli effetti dell'imposta sui redditi dominicale ed agrario dei terreni.*

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette prima di procedere alle anzidette iscrizioni sulla base, rispettivamente, della dichiarazione unica 1961 e delle risultanze delle scritture censuarie chiuse al 31 agosto dello stesso anno, dovranno provvedere alla detrazione della maggiore franchigia di lire 5 milioni (lire 2.500.000 per l'esenzione ridotta) dal reddito complessivo assoggettabile all'imposta complementare e alla riduzione proporzionale, fino a mandare esente la quota complessiva di lire 5 milioni (lire 2.500.000 per l'esenzione ridotta), di tutti i redditi soggetti alle imposte dirette reali (terreni, fabbricati, ricchezza mobile).

C) *Tributi riscossi mediante il sistema della ritenuta diretta e di rivalsa.*

A partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, (29 luglio 1961), i datori di lavoro in genere che effettuano, in via definitiva o provvisoria, sugli emolumenti corrisposti ai loro dipendenti la ritenuta diretta o di rivalsa per le imposte di ricchezza mobile e complementare dovranno tener conto delle nuove maggiori quote di esenzione, ragguagliate al periodo di paga da essi adottato (settimana, quindicina, mese).

* * *

CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA CON CINQUE O SEI FIGLI A CARICO AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO DELL'ESENZIONE RIDOTTA DAL 29 LUGLIO 1961 E ORFANI DI FAMIGLIA NUMEROSA CHE, PER AVER A CARICO NON MENO DI QUATTRO FRATELLI, HANNO DIRITTO, DALLA STESSA DATA DEL 29 LUGLIO 1961, ALLA PROSECUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NELLA MISURA, INTERA O RIDOTTA, GIÀ GODUTA DAI GENITORI.

È necessario premettere che, essendo rimasto immutato l'articolo 164 del testo unico

29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui le agevolazioni per famiglia numerosa decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste, coloro che hanno non meno di cinque figli a carico potranno beneficiare dell'esenzione ridotta a decorrere dal 29 luglio 1961 se abbiano avuto il quinto figlio entro il 31 dicembre 1960, chiaro essendo che chi ha raggiunto il numero legale di cinque figli nel corso dell'anno 1961 potrà essere ammesso al godimento del beneficio solo a partire dal 1° gennaio 1962.

Al contrario gli orfani di famiglia numerosa che si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 161 del testo unico, modificato dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, trattandosi nel loro caso di una continuazione nel preesistente diritto dei genitori saranno ammessi al godimento della esenzione a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 10 sopra citato (29 luglio 1961) o da quella successiva del verificarsi delle condizioni richieste dalla legge.

Anche per i nuovi beneficiari si prospettano le tre diverse situazioni sopra esaminate nei riguardi di coloro che alla data del 29 luglio 1961 già fruivano delle agevolazioni tributarie per famiglie numerose.

1°) *Iscrizioni eseguite nei ruoli ordinari di seconda serie dell'anno 1960 (o di prima serie dell'anno 1961) per l'anno 1961, a titolo provvisorio, agli effetti delle imposte sui fabbricati, di ricchezza mobile e complementare e, a titolo definitivo, agli effetti delle imposte sui redditi dominicale ed agrario dei terreni.*

In conformità a quanto dispone il primo comma dell'articolo 165 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui le agevolazioni tributarie per famiglia numerosa sono applicate d'ufficio in base alle risultanze della dichiarazione annuale presentata dal contribuente, purché completa dei dati anagrafici, gli uffici distrettuali delle imposte dirette, accertato sulla scorta delle dichiarazioni 1961 e 1962 il ricorrere alla data del 31 dicembre 1960 dei requisiti richiesti dalla legge per la esenzione ridotta (non meno di cinque figli a carico), dovranno provvedere ai dovuti rimborsi d'imposta, discriminando le tassazioni per l'anno 1961 in due distinti periodi e tenendo in calcolo fino alla data del 28 luglio 1961 i ratei delle normali quote di esenzione per i contribuenti non ammessi al beneficio immunitario e dal successivo 29 luglio i ratei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

delle maggiori quote esenti di lire 2.500.000 (o eventualmente di lire 5 milioni per gli orfani capi famiglia) stabilite dal combinato disposto degli articoli 161 e 163 del testo unico, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge n. 551.

I nuovi beneficiari non tenuti a presentare la dichiarazione unica 1962, (articolo 20 del testo unico n. 645) dovranno richiedere, a norma del secondo comma del succitato articolo 165 del testo unico, le agevolazioni loro spettanti per il periodo 29 luglio-31 dicembre 1961 entro il 31 marzo 1962.

Circa le imposte sui redditi dominicale ed agrario dei terreni per l'anno 1961, valgono le avvertenze esposte nella precedente lettera a).

2°) *Iscrizioni da eseguirsi nei ruoli ordinari di seconda serie dell'anno 1961 per l'anno 1962, a titolo provvisorio, agli effetti delle imposte sui fabbricati, di ricchezza mobile e complementare e, a titolo definitivo, agli effetti delle imposte sui redditi dominicale ed agrario dei terreni.*

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, prima di procedere alle anzidette iscrizioni sulla base, rispettivamente, della dichiarazione unica 1961 e delle risultanze delle scritture censuarie al 31 agosto dello stesso anno, dovranno provvedere alla detrazione della maggiore franchigia di lire 2.500.000 (o eventualmente di lire 5 milioni per gli orfani capi famiglia) dal reddito complessivo assoggettabile ad imposta complementare e alla riduzione proporzionale, fino a mandare esente la quota complessiva di lire 2.500.000 (o eventualmente di lire 5 milioni per gli orfani capi famiglia) di tutti i redditi soggetti alle imposte dirette reali (redditi dominicale ed agrario dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile).

I requisiti dovranno essere accertati d'ufficio sulla scorta dei dati anagrafici contenuti nella dichiarazione unica 1961.

Coloro che non hanno presentato, perché non tenutivi, la dichiarazione unica 1961 (articolo 20 del testo unico n. 645) o l'hanno presentata senza la prescritta indicazione dei dati anagrafici, e coloro nei cui confronti le condizioni per essere ammessi al beneficio dell'esenzione dal 1° gennaio 1962 si sono verificate successivamente alla data di presentazione della dichiarazione unica 1961, per evitare di essere iscritti nei ruoli di seconda serie 1961 per l'anno 1962, dovranno presentare domanda all'ufficio delle imposte dirette

entro il 31 ottobre 1961 per i redditi tassabili sulla base della dichiarazione annuale ed entro il 31 agosto 1961 per i redditi tassati mediante il sistema catastale (redditi dominicali ed agrari dei terreni), dato che le relative scritture censuarie vengono chiuse, per quest'ultimi, alla data, appunto, del 31 agosto (articolo 179 del testo unico).

3°) *Tributi riscossi mediante il sistema della ritenuta diretta o di rivalsa.*

I prestatori d'opera, soggetti, in via definitiva o provvisoria, al pagamento delle imposte di ricchezza mobile e complementare mediante ritenuta diretta o di rivalsa, che accedono al beneficio della esenzione tributaria per famiglie numerose dal 29 luglio 1961 per effetto delle nuove più favorevoli norme, per ottenere la concreta applicazione del beneficio medesimo, dovranno, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo 165 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, farne domanda entro il 31 dicembre 1961 ai soggetti e agli uffici che corrispondono i redditi, i quali provvederanno a far decorrere il beneficio immunitario dal periodo di paga in corso alla data del 29 luglio 1961, sempreché, naturalmente, le condizioni che danno diritto alla esenzione si siano verificate entro il 31 dicembre 1960.

E per altro interesse dei prestatori d'opera aventi diritto alla esenzione dalla predetta data del 29 luglio 1961 presentare subito la prescritta domanda, affinché i datori di lavoro possano immediatamente dar corso, nei loro confronti, alle nuove agevolazioni tributarie, evitando le successive laboriose operazioni di rimborso delle ritenute effettuate.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta della presente al Ministero e gli uffici distrettuali alle intendenze di finanza da cui dipendono.

CIRCOLARE N. 2305.

Nella *Gazzetta ufficiale* del 14 luglio 1961, n. 172, è stata pubblicata la legge 27 giugno 1961, n. 551, che reca provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

Tra l'altro, l'articolo 6 di detta legge stabilisce che gli studenti universitari appartenenti a famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare, sono esenti dal pagamento del contributo suppletivo previsto dal-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

l'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Com'è noto, ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 1551, gli studenti appartenenti a famiglia che disponga di un reddito complessivo annuo superiore a tre milioni di lire, possono essere sottoposti al pagamento di un contributo suppletivo di lire 5.400 (30 per cento della tassa annuale d'iscrizione), da destinarsi all'Opera universitaria.

Poiché, secondo un parere del Ministro delle finanze, per « reddito complessivo annuo » si deve intendere quello denunciato dal contribuente al lordo di ogni detrazione, si verificava — sinora — che gli studenti appartenenti a famiglia numerosa, il cui reddito avesse oltrepassato il limite di lire 3 milioni, fossero sottoposti al pagamento del suddetto contributo suppletivo in sede universitaria, mentre la famiglia stessa veniva esonerata dall'imposta complementare ai sensi dell'articolo 161 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Allo scopo di ovviare a tale difformità di trattamento, l'articolo 6 della recente legge n. 551 prevede — per l'appunto — l'esenzione dal contributo suppletivo, quando il reddito globale non sia soggetto all'imposta complementare.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga tuttora valida la motivazione addotta nel rispondere ad un'interrogazione del 21 giugno 1960 avente per oggetto gli « ulteriori, non motivati ed esosi aggravii delle percezioni effettuate dalla S. I. A. E. » In tale risposta, oltre a minimizzare l'agitazione in atto nel settore dei pubblici esercizi, si adombrava una situazione di serena cooperazione tra gli esercizi stessi e la S.I.A.E. e si escludeva la deprecata discrescenzialità impositiva, in quanto i rapporti erano regolati da convenzioni « liberamente concluse e considerate soddisfacenti per entrambe le parti ».

Accade ora invece che:

la S.I.A.E. ha proceduto a disdire le convenzioni citate, che del resto le categorie avevano stipulato in clima di sostanziale sottomissione, per evitare la piena discrescenzialità che avrebbero altrimenti dovuto subire per la determinazione e riscossione dei diritti d'autore;

la S.I.A.E., negando intanto la prosecuzione delle convenzioni delle more della

stipulazione di nuovi accordi, rifiuta ogni trattativa rivolta a tale fine e ripristina di fatto un regime di piena e onerosa discrescenzialità.

Si chiede poi di conoscere, circa la connessa riscossione dei diritti erariali, quali criteri siano ora seguiti dalla S.I.A.E. e se e quali garanzie sussistano per gli esercizi, ai fini di una imposizione equa e aderente ai gettiti reali. (20040).

RISPOSTA. — Sulla base delle notizie in possesso di questo Ministero possono ritenersi, in linea di massima, tuttora validi gli elementi forniti all'interrogante con nota del 12 dicembre 1960, n. 42684.

Può aggiungersi che, per quanto concerne il mancato rinnovo della convenzione stipulata in data 2 gennaio 1959 tra la S.I.A.E. e la F.I.P.E., per la disciplina dei diritti d'autore relativi alle esecuzioni musicali che vengono effettuate presso i locali notturni, la S.I.A.E., a suo tempo, a seguito di segnalazioni ad essa pervenute dagli uffici periferici (secondo cui i compensi stabiliti nella convenzione erano da considerarsi esigui in rapporto agli effettivi incassi conseguiti dai locali di cui trattasi e le dichiarazioni di incasso rese dai locali stessi, ai fini dell'imposizione e ai termini della convenzione, erano da ritenersi poco attendibili) rappresentò alla F.I.P.E. la necessità di addivenire alla revisione delle clausole stabilite nella convenzione stessa per adeguarle alle risultanze dei nuovi accertamenti.

La predetta federazione, però, non solo non corrispose alla richiesta, ma chiese una riduzione degli imponibili e la estensione della convenzione ai locali stagionali.

Com'è noto, questi ultimi presentano caratteristiche diverse nel corso della loro attività, ed effettuano spesso spettacoli di grande richiamo e di notevole importanza economica, per cui nei loro confronti l'incasso da sottoporre a tributo deve accertarsi caso per caso.

In tale situazione non fu possibile pervenire al rinnovo della convenzione suddetta.

Risulta, per altro, che per i locali notturni della riviera adriatica sono stati concordati, in attesa della stipulazione di nuovi accordi, imponibili forfetari per ciascun locale, accettati in via di massima dai gestori interessati e che non è esclusa l'eventualità di una nuova convenzione per diritti d'autore, data la possibilità di una ripresa delle trattative tra la S.I.A.E. e la F.I.P.E.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

La S.I.A.E., infatti, nel richiamare i motivi che hanno dato luogo al mancato rinnovo della convenzione del 28 gennaio 1959, ha fatto presente alla F.I.P.E. di essere sempre disposta a ricercare basi d'intesa per addivenire ad una nuova convenzione.

Circa l'onerosa discrezionalità con la quale agirebbe ora la S.I.A.E., si reputa opportuno accennare sommariamente e per quanto possa occorrere — dato che la materia dei diritti d'autore esula dalla competenza di questo Ministero — che la predetta società ai sensi dell'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nell'espletamento dei suoi servizi d'istituto è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e che altri controlli diretti e indiretti sulla attività della S.I.A.E. discendono da alcune norme del suo statuto approvato col regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, e modificato col decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643.

Inoltre la stessa convenzione stipulata con la F.I.P.E. il 2 gennaio 1959, e numerose altre convenzioni stipulate dalla S.I.A.E. con enti vari per la corresponsione dei diritti d'autore, fanno pensare che i criteri di determinazione di tali compensi siano stabiliti concordemente dalla S.I.A.E. con le categorie interessate, attraverso accordi bilaterali raggiunti nel pieno rispetto delle leggi che regolano la materia.

Per ciò che riguarda infine l'ultimo punto dell'interrogazione, si precisa che, a seguito del mancato rinnovo della convenzione per i diritti d'autore, sono state ripristinate per la determinazione dell'imponibile nel campo dei diritti erariali — al quale erano stati estesi, a titolo sperimentale e consenziente questo Ministero, i criteri fissati in tale convenzione — i normali sistemi di accertamento stabiliti dalla legge (distinta d'incasso e imponibile forfetario).

Si soggiunge che qualora le sopraccennate trattative per il rinnovo della convenzione vengano riprese e diano esito positivo, questo Ministero non mancherà di esaminare l'opportunità che gli accordi raggiunti in materia di diritto d'autore servano di base anche per la determinazione dell'imponibile per diritti erariali.

Si ritiene, comunque, che l'applicazione dei diritti erariali da parte della S.I.A.E. avvenga nel pieno rispetto delle vigenti norme tributarie, e che debbano considerarsi

sufficientemente tutelati sia gli interessi dell'erario sia quelli dei contribuenti, per una equa imposizione.

Invero, i diritti erariali sui pubblici spettacoli, al pari di ogni altro tributo erariale, sono disciplinati da apposite disposizioni di legge (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive disposizioni, fra cui, di recente, la legge 26 novembre 1955, n. 1109 e la legge 20 dicembre 1959, n. 1102) che la S.I.A.E., nell'esecuzione del mandato conferitole, deve scrupolosamente osservare, unitamente alle condizioni stabilite nella apposita convenzione con la quale l'amministrazione finanziaria, in virtù della facoltà prevista dalla legge — articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226 — ha ad essa affidati l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e dei tributi connessi.

Delle varie norme meritano speciale menzione quelle dell'articolo 11 della citata legge 26 novembre 1955, n. 1109. Di esse, alcune concernono la disciplina dei ricorsi in via amministrativa per le questioni relative alla applicazione dei diritti erariali, in virtù delle quali spetta alle intendenze di finanza ed al ministro delle finanze di decidere in merito, rispettivamente in primo e in secondo grado; altre regolano i ricorsi in revoca avverso le decisioni del ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza, da potersi esperire ai sensi degli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

Il successivo articolo 12 della stessa legge n. 1109 detta norme in merito ai ricorsi da proporsi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Nell'adempimento del suo incarico la S.I.A.E. è anche soggetta al continuo controllo che il Ministero delle finanze esercita per mezzo dei suoi organi periferici, tra cui l'ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E., istituito con decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, col compito specifico di un permanente controllo contabile ed amministrativo sui diritti erariali e sugli altri tributi riscossi dalla S.I.A.E. per conto dello Stato.

Si è, quindi, d'avviso che nessuna determinazione arbitraria del *quantum* d'imposta possa aver luogo da parte della S.I.A.E.

E seppure in taluni casi è ammessa la liquidazione forfetaria del tributo, tale forma di accertamento, però, è disciplinata da precise disposizioni legislative (articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, ar-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

ticolo 7 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1539, e successive disposizioni) che stabiliscono tassativamente i casi in cui essa può avvenire, le formalità da eseguire ed i controlli (approvazione dell'autorità finanziaria) atti a garantire gli interessi dell'erario e quelli dei contribuenti.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ALPINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi per cui è stato autorizzato ed effettuato l'acquisto, da parte del gruppo E.N.I., del pacchetto di maggioranza di un importante complesso del settore tessile, che non risulta essere un « settore di base » o « propulsivo » e nel quale già risultava quanto mai aperta e vivace la concorrenza, come del resto comprovano le non sempre fortunate vicende del complesso acquistato.

Si fa presente, per contro, che l'acquisto del complesso in questione e la sua inserzione in un gruppo particolarmente agevolato per i finanziamenti, grazie anche a massicce rendite di monopolio, vengono a introdurre distorsioni e discriminazioni in quel quadro di concorrenza che, almeno in via generale, tutte le forze politiche affermano di voler tutelare e incrementare. (21823).

RISPOSTA. — Con la scoperta del gas naturale a Ferrandina, il Governo, nella primavera del 1960, al fine di contribuire allo sviluppo economico di una delle zone più depresse, dava incarico all'E.N.I. di studiare *in loco* una nuova iniziativa industriale. Sotto il profilo tecnico ed economico, apparve più conveniente la costruzione di uno stabilimento per la produzione di fibre sintetiche e di materie plastiche: un'attenta valutazione delle condizioni del mercato interno ed internazionale sconsigliava difatti nuovi programmi in altri settori petrolchimici.

Nell'attuazione del programma in questione, si poneva all'E.N.I. il problema di assicurare un adeguato collocamento dei nuovi prodotti sul mercato, nelle migliori condizioni possibili: problema che, come è noto, è generale della industria chimica nazionale ed internazionale, produttrice di fibre sintetiche e implica un collegamento tecnico ed economico tra l'industria chimica di base e l'industria tessile.

La necessità di un tale collegamento è stata già ravvisata da grandi gruppi italiani (Edison e Montecatini) ed internazionali (*Imperial Chemical Industry*), i quali hanno ac-

quistato, per garantire uno sbocco sicuro dei loro prodotti, partecipazioni in imprese tessili.

Sulla base di tali considerazioni, l'A. N. I. C., società del gruppo E.N.I., cui è stato affidato il compito di costituire e gestire il nuovo stabilimento della valle del Basento, ha effettuato l'acquisto di una partecipazione di controllo nel gruppo tessile Lanerossi.

A parte le considerazioni che precedono, l'operazione come sopra condotta ha assicurato una stabilizzazione delle condizioni economiche e finanziarie della predetta società, la cui gestione negli ultimi tempi è stata caratterizzata da un non favorevole andamento, che avrebbe potuto compromettere la stabilità di lavoro dei suoi dipendenti (circa 13.500 unità).

Un altro aspetto dell'operazione si concretterà nella creazione di un ciclo produttivo integrato e nell'utilizzazione più economica dei suoi lavorati, con la loro trasformazione in una vasta gamma di prodotti, la cui domanda si va sempre più diffondendo sui mercati nazionali ed esteri.

Non si vede, pertanto, in qual modo l'operazione, che è stata condotta sulla base di criteri strettamente economici, possa alterare quelle leggi di mercato cui l'interrogante accenna.

Il Ministro: Bo.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda ridurre la tassa di fabbricazione sul petrolio da riscaldamento che oggi viene venduto al consumo al prezzo di lire 50 al litro.

Si fa notare che una prima riduzione si ebbe qualche anno fa, ma non ne seguì più alcuna, quando si ebbero i noti ripetuti ribassi sul prezzo della benzina, del gasolio e degli altri carburanti. Si fa rilevare ancora che il prezzo italiano del petrolio da riscaldamento è uno dei più elevati d'Europa e questo proprio nel momento in cui va propagandosi l'uso di un mezzo di riscaldamento estremamente pratico e diffusissimo nei paesi più civili. (19526).

RISPOSTA. — Si fa seguito alla nota del 28 settembre 1961, n. 00/43827 per comunicare che la riduzione da lire 1000 a lire 500 per quintale dell'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilita, per il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto con l'articolo 7 del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è prevista nel disegno di legge di iniziativa governativa presentato alla Camera dei deputati il 15 dicembre 1961 (atto n. 3512).

Il Ministro: TRABUCCHI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali siano gli orientamenti governativi in merito al nuovo sistema di riscossione dell'imposta generale sull'entrata sul vino, che dovrà essere stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1962, in seguito all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Attualmente, infatti, l'imposta generale sull'entrata sul vino, a norma di legge, è dovuta « per il fatto obiettivo della soggezione del prodotto all'imposta di consumo » ed è pertanto da ritenere che, se non si provvederà diversamente, l'abolizione dell'imposta di consumo comporterà anche la cessazione dell'imposta generale sull'entrata sul vino.

È quindi di fondamentale importanza per tutti gli operatori vitivinicoli conoscere sin d'ora che cosa avverrà in materia di imposta generale sull'entrata dopo il 1° gennaio 1962, per orientare tempestivamente i loro programmi e la loro organizzazione aziendale. (20486).

RISPOSTA. — La questione forma oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1961, n. 313, contenente le norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

Il Ministro: TRABUCCHI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Al fine di conoscere se ritenga opportuno revocare il provvedimento inteso ad operare la trattenuta disposta a carico degli impiegati i quali, nel corso dell'anno, hanno partecipato ad azioni di sciopero per rivendicazioni economiche, dovendosi ritenere che il provvedimento stesso sia in antitesi con il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione. Nel caso in esame, il personale che si è astenuto dal lavoro ha poi intensificato le proprie prestazioni eliminando l'arretrato prodottosi nei

giorni di sciopero; e ciò in considerazione dell'accoglimento delle proprie richieste.

Se ritenga, in ogni caso, di dover escludere dalla trattenuta le quote di aggiunta di famiglia che, ai sensi dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vengono conservate perfino agli impiegati sospesi dalla qualifica per gravi infrazioni disciplinari. (21657).

RISPOSTA. — Questo Ministero, in conformità delle disposizioni a suo tempo emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed attenendosi alla prassi costantemente seguita e riconosciuta legittima anche dal Consiglio di Stato, (adunanza plenaria 8 maggio 1951, n. 2) ha emesso i provvedimenti con i quali sono state disposte le trattenute della retribuzione, stipendio o paga, e di tutte le altre indennità accessorie, comunque denominate, in corrispondenza della durata dell'astensione dal lavoro, a carico del personale che ha aderito allo sciopero proclamato dai sindacati della amministrazione finanziaria.

La legittimità di tali provvedimenti trova il fondamento nel principio di carattere generale in base al quale deve escludersi, nei riguardi dei pubblici impiegati, che spetti la retribuzione allorché non sia volontariamente resa la prestazione che ne costituisce la base.

Non riesce, pertanto, possibile disporre la revoca dei provvedimenti stessi.

Per quanto riguarda le quote di aggiunta di famiglia, deve essere presente che la trattenuta di dette quote per i giorni di sciopero è stata disposta ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 che ne prevede la riduzione nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, in qualunque posizione di stato che ne importi la riduzione.

Ciò è suffragato anche da una recente deliberazione della Corte dei conti (del 7 luglio 1960, n. 219), la quale ha affermato che il principio sancito dalla citata norma non è stato abrogato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, giacché con quest'ultimo non è stata dettata alcuna norma di carattere generale che abbia disciplinato *ex novo* l'intera materia delle quote di aggiunta di famiglia.

Le disposizioni contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di quote di aggiunta di famiglia hanno esplicato efficacia abrogativa nei confronti delle precedenti nor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

me di carattere generale contenute al riguardo, nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, nel solo ambito delle situazioni alle quali le stesse nuove disposizioni si riferiscono, e non anche nei casi in cui non è stata dettata alcuna specifica norma per disciplinare la concessione delle quote di aggiunta di famiglia.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se la commissione nominata per la riforma delle imposte di consumo abbia ultimato i suoi lavori e se la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, per quanto si riferisce all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, avrà puntuale attuazione. (20565).

RISPOSTA. — L'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino ha avuto puntuale attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1962, così come previsto dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Le norme di attuazione dell'articolo 8 della precitata legge n. 1079 sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1961, n. 313.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ARENELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito al consiglio di amministrazione del Ministero di procedere, nella seduta del 28 dicembre 1961, alle promozioni del personale avente titolo;

se ritenga opportuno, ove la mancata nomina di quattro nuovi direttori generali abbia fatto rinviare l'esame di dette promozioni, di procedere alla nomina di direttori generali reggenti oppure dare l'*interim* ad altri direttori generali, allo scopo di non danneggiare ulteriormente il personale. (21637).

RISPOSTA. — Il Consiglio di amministrazione del Ministero si è regolarmente riunito ed in più sedute ha conferito numerose promozioni al personale interessato, utilizzando a tale scopo i posti divenuti disponibili con l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e la revisione dei ruoli organici.

Il Ministro: GUI.

ARMANI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

se sia a loro conoscenza il fatto che l'ufficio imposte di Cervignano del Friuli (Udine) ha provveduto ad iscrivere a ruolo ed a mettere in riscossione nel corrente esercizio 1961-1962, tributi per imposte terreni e redditi agrari afferenti a terreni appartenenti ai comprensori di bonifica dell'agro cervignanese ed aquileiese — per i quali era venuta già a scadere da qualche anno l'esenzione ventennale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 — esclusivamente in base alla tariffa principale di estimo, senza previa determinazione — ad opera degli organi competenti — delle deduzioni fuori tariffa e quindi senza l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e la revisione dei ruoli organici.

se consti inoltre che, con le cartelle di pagamento per l'esercizio 1961-1962 (recentemente notificate ai proprietari interessati) i produttori della zona si sono visti caricare l'imposta terreni e quella sui redditi agrari per gli anni 1957-1958 e secondo semestre 1958, che avrebbero dovuto invece essere soggette a prescrizione e decadute, ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645;

se ritengano infine che ciò sia di grave danno ai proprietari di quei terreni, in particolar modo ai piccoli coltivatori diretti e, conseguentemente, se ravvisino la necessità di adottare adeguati provvedimenti (e quali nella fattispecie) per sollevarli da tale rilevante balzello, avente efficacia impreveduta anche per anni arretrati. (19458).

RISPOSTA. — L'aggiornamento dei redditi imponibili dei terreni in dipendenza di cambiamenti a carattere permanente verificatisi (come per i comprensori di bonifica di cui trattasi) nello stato delle relative colture può operarsi, prescindendo dalla revisione generale degli estimi che può essere effettuata soltanto previa emanazione di apposita legge e che deve interessare l'intero territorio nazionale, soltanto in uno dei due modi seguenti:

1°) per variazione dei dati di classamento di singole (anche se numerose) particelle, fermi restando il quadro generale delle qualità e delle classi del comune censuario e le relative tariffe;

2°) per revisione del quadro di qualità e classi (e quindi anche del classamento) del comune censuario e conseguente determinazione delle nuove tariffe corrispondenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Nel caso dei terreni bonificati dell'agro cervignanese e di quello aquileiese, l'amministrazione del catasto ha provveduto soltanto al loro riclassamento (come al punto primo). Sono, infatti, rimasti del tutto invariati per i territori in oggetto sia il quadro delle qualità e delle classi (che è tuttora quello del catasto ex-austriaco), sia le relative tariffe di estimo, che sono tuttora quelle determinate in sede della revisione generale degli estimi del 1939.

Si è provveduto, cioè, ad un semplice aggiornamento delle colture, al fine di rispecchiare in catasto il nuovo stato dei terreni conseguente alla bonifica ed alla trasformazione fondiaria in essi effettuata, e ad adeguare a tale nuovo stato l'impostazione, essendo da tempo scaduto il periodo di esecuzione ventennale stabilito dalla legge.

Tale aggiornamento non esclude però che l'amministrazione del catasto provveda — non appena avrà portato a termine altri lavori estimali, di vasta mole, più urgenti ed indifferibili (lavori che riguardano la riquadratura dei territori di varie province, per una superficie complessiva di circa 2.368.648 ettari) — anche alla revisione dei vigenti prospetti di qualificazione e di classificazione catastale dei terreni di che trattasi (come al punto secondo) ed alla istituzione — in quella opportuna sede — dei richiesti simboli di deduzione. In altri termini, non si è alieni dal provvedere ad un nuovo e più aderente inquadramento catastale dei territori in questione, con determinazione di una nuova serie di tariffe, sia principali sia derivate, che tengano conto degli effetti prodottisi nei territori stessi a seguito dell'avvenuta bonifica e trasformazione fondiaria.

Non deve, per altro, ritenersi che a tale nuovo inquadramento consegua necessariamente una diminuzione dei redditi imponibili, in quanto potrà di fatto verificarsi per i terreni bonificati che le tariffe derivate risultino maggiori delle attuali tariffe (principali). Non è, quindi, affatto certo che dalla non ancora avvenuta istituzione delle deduzioni fuori tariffa in questione sia derivato senz'altro danno ai possessori dei terreni bonificati, potendo portare tale istituzione anche a variazione in aumento dei redditi attualmente iscritti in catasto.

Per quanto concerne, poi, le iscrizioni effettuate nei ruoli ordinari di seconda serie 1960 e ordinari di prima serie 1961 a carico dei possessori di fondi rustici dei comuni ricadenti nella circoscrizione dell'ufficio distret-

tuale delle imposte dirette di Cervignano, (iscrizioni che hanno avuto per oggetto i maggiori redditi accertati dal competente ufficio tecnico erariale, successivamente alla scadenza dell'esenzione di cui hanno beneficiato gli stessi possessori ai sensi dell'articolo 86 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215), si comunica che, poiché dall'istruttoria all'uopo disposta è risultato che tali iscrizioni, limitatamente al periodo 1° luglio 1956-51 dicembre 1958, debbono considerarsi colpite da prescrizione a norma dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, il predetto ufficio provvederà, quanto prima, allo sgravio dei carichi d'imposta relativi a dette annualità, nei confronti di coloro che abbiano prodotto tempestivo ricorso contro i ruoli.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

ARMATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima situazione in cui sono venuti a trovarsi i concessionari dell'ente riforma del bacino del Basso Volturno i quali contrariamente alle disposizioni vigenti, si sono visti applicare la tassa complementare per gli anni 1953 e successivi, in base ad una discutibile denuncia della sezione speciale della riforma agraria in Campania; ed inoltre per conoscere se ritenga opportuno disporre l'integrale accoglimento dei ricorsi presentati dagli interessati presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Capua (Caserta), il cui rigetto, anche parziale, aumenterebbe, in modo irreparabile, l'abbandono già in atto dei poderi in concessione. (21499).

RISPOSTA. — Gli accertamenti di cui trattasi non riguardano l'imposta complementare, bensì l'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle affittanze agrarie. I concessionari dell'ente riforma del bacino del Basso Volturno, infatti, sono considerati — come riconoscimento dalla stessa Opera nazionale combattenti, proprietaria dei terreni — veri e propri affittuari dei terreni avuti in assegnazione, per cui, in virtù delle norme in vigore, l'assoggettamento al tributo mobiliare dei redditi conseguiti dagli interessati con l'esercizio della impresa agraria appare del tutto legittimo.

In pratica, a partire dall'esercizio finanziario 1956-1957, per effetto dell'articolo 54 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (ora trasfuso nell'articolo 114 del testo unico delle leggi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645) — che, com'è noto, consente agli affittuari di chiedere nella dichiarazione che il reddito assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile sia determinato nella misura del reddito agrario pertinente al fondo, accertato catastalmente e rivalutato secondo coefficienti stabiliti annualmente con decreto del ministro delle finanze — tutti i concessionari domiciliati nel distretto dell'ufficio delle imposte di Capua sono risultati intasabili in quanto il reddito — come sopra determinato — non supera la quota di esenzione di lire 240 mila annue.

Per gli esercizi precedenti, invece, e cioè dal 1952-1953 al 1955-1956, gli accertamenti del reddito, eseguiti con i criteri ordinari, sono stati contestati dagli interessati nella quasi totalità (circa 500). Di questi 79 accertamenti sono già stati esaminati dalla competente commissione distrettuale che ha determinato redditi (per altro gravati di appello di parte presso la commissione provinciale) che si possono considerare moderati, essendo compresi fra un minimo di lire 250 mila ed un massimo di lire 400 mila all'anno, al lordo della quota esente di lire 240 mila. Si deve tenere, inoltre, presente che è stata concessa la classificazione del reddito nella ricchezza mobile categoria C-1, il che comporta l'applicazione di una aliquota d'imposta notevolmente più favorevole rispetto a quella della ricchezza mobile categoria B.

Allo stato delle cose, pertanto, non può essere adottato alcun provvedimento di annullamento degli accertamenti in contestazione, non essendo consentito al Ministero di interferire nel procedimento contenzioso in corso.

Si assicura, per altro, che l'ufficio delle imposte dirette di Capua, tenuto conto dello stato di disagio della categoria interessata, si atterrà a criteri di moderazione nello svolgimento della propria azione in ordine ai ricorsi prodotti dai contribuenti in questione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ARMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ulteriori possibilità di impiego esistano per i 39 operai applicati alle opere di scavi di Castellammare di Stabia (Napoli), continuativamente dal 1951, a mezzo di cantieri di lavoro gestiti direttamente dalla sovrintendenza alle antichità di Napoli e dei lavori eseguiti per conto

della Cassa per il Mezzogiorno, avendo essi raggiunto un alto grado di perfezionamento professionale nel ramo specifico; si chiede inoltre di conoscere se, in occasione dei concorsi che verranno prossimamente banditi per l'inquadramento di operai permanenti, in applicazione della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, venga riconosciuta ai sopradetti operai la qualifica di interni. (21950).

RISPOSTA. — Gli operai che partecipano da tempo alle operazioni di scavi archeologici nella zona di Castellammare di Stabia, non hanno mai avuto, né hanno alcun rapporto di lavoro con questa amministrazione, in quanto essi prestano la loro opera in cantieri di lavoro diretti dalla soprintendenza alle antichità di Napoli e organizzati per conto e con fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Di conseguenza, gli interessati non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di favore previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, né possono, ovviamente, essere considerati quali interni nei concorsi che questa amministrazione bandirà, in prosieguo di tempo per la nomina di operai permanenti, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dalla citata legge n. 90, e non dalla legge del 7 dicembre 1961, n. 1264, che non prevede alcuna disposizione per gli operai.

Il Ministro: GUI.

ARMOSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere con quali criteri l'Istituto centrale di statistica abbia utilizzato i fondi (lire 2.500 milioni, ai sensi dell'articolo 4, della legge 2 giugno 1961, n. 454) stanziati per l'esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura.

Risulta, infatti, all'interrogante, che il predetto istituto ha corrisposto compensi assolutamente inadeguati ed irrisori (da lire 13 mila a lire 26 mila complessive da suddividere tra tutti i dipendenti degli uffici comunali di censimento) al personale degli uffici provinciali di statistica, nonché ai segretari comunali e dipendenti dei comuni che hanno svolto, tra innumerevoli difficoltà, il lavoro preparatorio del censimento per l'individuazione delle aziende e che hanno istruito e assistito i rilevamenti, provvedendo infine anche alle laboriosissime operazioni di revisione dei questionari.

L'interrogante, mentre sottolinea lo stato di profondo disagio e di comprensibile malcontento della categoria interessata, alla quale va riconosciuto il merito di avere eseguito

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

la parte più delicata e difficile della complessa operazione e che attualmente è impegnata in altre due rilevazioni nazionali di grande importanza, fa presente l'urgente opportunità che l'I.S.T.A.T. adotti un trattamento più equo e comprensivo verso i collaboratori periferici e nel contempo proceda alla riduzione delle eccessive scorte di materiale costoso e di stampati, spesso giacenti inutilizzati presso gli uffici provinciali. (21081).

RISPOSTA. — In base all'articolo 91, lettera B, n. 27, della vigente legge comunale e provinciale del 1934, l'onere dei censimenti è posto a carico delle amministrazioni comunali e che, pertanto, i compensi erogati dall'Istituto centrale di statistica sono da considerarsi soltanto integrativi di quelli a carico delle amministrazioni locali. Si fa presente che con il disegno di legge contenente « Norme sulla periodicità dei censimenti generali » presentato al Senato il 16 giugno 1961, si è predisposto il trasferimento dell'onere a carico dello Stato ed è stata prevista l'iscrizione al bilancio statale anche della spesa per i censimenti da effettuare nel 1961 (vedere articoli 3 e 4 e relazione di presentazione del disegno di legge n. 1614). Ma detto disegno di legge non è stato ancora esaminato dal Parlamento.

Ciò premesso, si comunica:

a) il contributo straordinario di lire 2.500 milioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, è stato utilizzato dall'I.S.T.A.T., destinando alle spese per l'organizzazione periferica lire 1.486.300.000, così distinte:

1°) Compensi ai rilevatori (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, n. 69) . . .	L. 1.104.300.000
2°) Attività ispettiva degli uffici provinciali di censimento »	175.000.000
3°) Compensi agli uffici comunali di censimento »	176.000.000
4°) Compensi agli uffici provinciali di censimento . . »	31.000.000
Totale L.	<u><u>1.486.300.000</u></u>

b) per quanto concerne i criteri con i quali sono stati assegnati i compensi ai singoli uffici comunali e provinciali, si fa presente che essi sono stati impostati alla massima obiettività ed uniformità e si è tenuto conto, da una parte, del numero delle azien-

de censite e, dall'altra, della qualità del lavoro eseguito e dell'impegno dimostrato.

Devesi tener presente che in molti comuni agli addetti agli uffici di censimento che non hanno espletato funzioni di rilevazioni è stata corrisposta, oltre ai compensi di cui sopra e alla normale retribuzione per il lavoro straordinario e ordinario, una speciale integrazione per il particolare titolo della loro prestazione.

c) ai rilevatori del censimento sull'agricoltura, in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, n. 69, è stato corrisposto un compenso globale nella misura determinata con la circolare del 10 marzo 1961 dell'I.S.T.A.T., e cioè lire 28 mila per i rilevatori dipendenti dai comuni o da altra pubblica amministrazione, lire 36 mila per i rilevatori non legati da rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni. Il compenso è ridotto di un ventesimo per ogni giornata in meno nell'assolvimento dell'incarico rispetto all'intero periodo previsto. Il minor compenso rispetto alle cifre indicate può essersi verificato, pertanto, nei comuni di minima estensione territoriale con un numero di aziende agricole che spesso non raggiunge il centinaio, per cui le operazioni di censimento non hanno richiesto più di qualche giorno di lavoro. Nonostante ciò l'I.S.T.A.T. si è premurato di assicurare un compenso minimo di 13 mila lire ai comuni nei quali le aziende da rilevare fossero risultate inferiori a 200.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

AUDISIO E GRIFONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se — considerando che dal 1° gennaio 1962 l'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia sarà totalmente abolita — abbiano già predisposto le norme per attuare tale abolizione, secondo i criteri dettati dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. In tal caso gli interroganti chiedono di essere dettagliatamente informati sui vari aspetti della questione. (20226).

RISPOSTA. — Le norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernenti l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1961, n. 313.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

BASILE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti abbia adottato, in seguito al telegramma inviatogli dall'interrogante, per evitare il trasferimento da Messina, degli uffici tasse e imposte indirette, trasferimento che ha allarmato la cittadinanza, la quale vede continue spoliazioni, che non hanno tenuto conto del bisogno di aiuto che ha una città distrutta prima dal terremoto e poi dalla guerra, come non ne tiene conto, ora, il progettato trasferimento. (20781).

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria ha dato la propria adesione ad uno schema di decreto presidenziale recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia tributaria.

Tra l'altro, il sopracitato schema di decreto modifica la sfera di competenza territoriale degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'ambito della regione siciliana.

Il provvedimento di cui sopra rientra, comunque, nella competenza dell'ente regione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BERLINGUER, PINNA E CONCAS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali si vieta, nel percorso delle navi traghetto Civitavecchia-Olbia (Sassari), il trasporto dei vagoni cisterna — particolarmente per i fusti dell'olio d'oliva sfuso — sostenendosi che si tratti di un trasporto a vuoto, mentre tale trasporto viene effettuato su altre linee ferroviarie come quella da Milano e da Genova a Bari, creando così una disparità di trattamento per la Sardegna, che deve valersi del più costoso trasporto ordinario, danneggiando il commercio dell'isola e incidendo sul miglioramento di salario dei lavoratori sardi impiegati nei frantoi e nella raccolta delle olive. (21836).

RISPOSTA. — Il servizio di traghetto, fra Civitavecchia e Golfo Aranci, è attualmente svolto da due navi che effettuano, ciascuna, sei coppie di corse alla settimana ed offrono una potenzialità media giornaliera di traghettamento di 50 carri circa, per ogni senso.

Per altro, le necessità del traffico, nella direzione continente-Sardegna, si sono dimostrate notevolmente superiori a tale potenzialità, tanto che si è reso necessario limitare l'accettazione dei trasporti a quelli di merci ascritte ai primi punti di una graduatoria

compilata dai locali competenti organi economici, e, comprendente, appunto, le principali merci giudicate di preminente interesse per l'economia sarda.

Le limitazioni sono state, ovviamente, disposte in primo luogo per quei trasporti che non presentavano, anche agli effetti della conservazione della merce, un carattere di indilazionabilità.

In questa situazione, deve, perciò, inquadrarsi l'attuale divieto di traghettare, dal continente alla Sardegna, carri serbatoio vuoti diretti a prendere carico nell'isola. Esso è destinato, comunque, ad essere preso di nuovo in esame, in relazione alle effettive necessità che tali trasporti rappresentano per l'economia in genere della Sardegna.

Il Ministro: MATTARELLA.

BERRY. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se — in vista della situazione che si verrà a determinare a seguito della soppressione dell'imposta di consumo, con particolare riguardo al problema della riscossione dell'imposta generale sull'entrata, e tenuto presente che la bolletta di accompagnamento del vino costituisce una remora contro le sofisticazioni — ritenga opportuno che l'imposta generale sull'entrata continui ad essere riscossa *una tantum* al momento della immissione del vino al consumo, e che sia mantenuto in vigore l'attuale sistema di controllo del commercio dei vini e dei mosti, mediante la bolletta di accompagnamento, sostituendo i bollettari comunali in uso con i bollettari erariali. (20329).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20486, del deputato Amadei Giuseppe, pubblicata a pag. 9579).

BETTOLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1°) se siano a conoscenza dell'agitazione degli impiegati tecnici ed amministrativi, degli stabilimenti dei cantieri riuniti dell'Adriatico di Trieste (n. 1200) e Monfalcone (Gorizia) (n. 750), sfociata in scioperi dal 9 novembre 1961;

2°) i motivi, per i quali l'Intersind rifiuta di incontrare i lavoratori ed i loro sindacati;

3°) come intendano convincere i dirigenti degli stabilimenti C.R.D.A. e l'Intersind ad

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

abbandonare l'assurda posizione attuale, che non solo è vergognosa, ma più reazionaria di quella che potrebbe assumere una qualsiasi azienda privata. (21065).

RISPOSTA. — Le trattative, da tempo iniziate tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la direzione dei C.R.D.A. di Trieste e Monfalcone, assistita dall'Intersind, per l'esame delle controversie sorte a seguito delle rivendicazioni salariali avanzate dai tecnici, impiegati e capi d'arte dei predetti cantieri, si sono concluse in questi giorni.

Con l'accordo raggiunto, si prevede, tra l'altro, la concessione dei seguenti miglioramenti economici:

1°) l'attribuzione a circa 800 impiegati degli « aumenti di merito »;

2°) l'aumento del rimborso forfettario mensile per cancelleria di lire mille per gli amministrativi e di lire 1.200 per i tecnici;

3°) la concessione di un prestito, da rimborsarsi ratealmente per un importo oscillante da un massimo di lire 150 mila ad un minimo di lire 35 mila, in relazione alle categorie e allo stabilimento di appartenenza dei singoli impiegati;

4°) la garanzia che, nel caso di passaggio dalla categoria operai a quella speciale o impiegatizia, il nuovo trattamento economico non sia inferiore a quello precedentemente goduto;

5°) l'istituzione di un « mansionario » per gli impiegati.

Si aggiunge che l'azienda si è altresì impegnata a favorire il miglioramento tecnico dei dipendenti mediante conferenze e corsi di specializzazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla tesi della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali (espressa nella nota del 7 aprile 1961, n. 3/1131 diretta all'U.T.E. di Bologna) secondo cui le domande di verifica gratuita non siano prese in considerazione nella lustrazione ordinaria del corrente anno 1961, ma soltanto dopo l'ultimazione delle operazioni di revisione disposte con decreto ministeriale 18 marzo 1955.

In particolare si chiede come tale tesi possa conciliarsi con la facoltà riconosciuta al contribuente di poter dar corso immediatamente alle variazioni ricorrendo alla verifica straordinaria a sue spese.

L'interrogante richiama l'attenzione sul danno che verrà apportato agli interessati con l'eventuale mancato rimborso degli aggi, come previsto dall'articolo 198 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e chiede infine se, nell'ipotesi di ritardato sgravio (conseguente al rinvio delle operazioni di revisione), si renda applicabile a favore del contribuente il disposto dell'articolo 199-bis (legge 25 ottobre 1960, n. 1316). (20904).

RISPOSTA. — In ordine alla prima parte della interrogazione si premette che nella intera provincia di Bologna, come pure in altre province della pianura padana, è in avanzata fase di espletamento la sistematica revisione d'ufficio della qualificazione, della classificazione e del classamento di tutti i terreni, disposta — con decreto ministeriale 18 marzo 1955 — in applicazione dell'articolo 13 del regio decreto legge 4 aprile 1939, n. 589.

Nel corso di tale revisione straordinaria, vengono prese in considerazione, fra l'altro, anche tutte le variazioni in diminuzione, di carattere permanente, del reddito imponibile dei terreni (variazioni previste dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645); e ciò indipendentemente dalla avvenuta presentazione, o meno, della denuncia di parte, che gli interessati debbono produrre — normalmente — ai sensi e nei termini dell'articolo 57 dello stesso testo unico.

Di conseguenza — essendo in corso nell'intera provincia di Bologna una revisione d'ufficio intesa ad operare sugli atti catastali un aggiornamento, gratuito e completo dello stato di fatto delle colture — una revisione analoga, e quasi contemporanea, da effettuarsi in sede di ordinaria verifica periodica delle stesse colture, per le quali i possessori interessati avessero, nel frattempo, presentato regolare denuncia di variazione, avrebbe costituito una duplicazione di una stessa operazione catastale e avrebbe comportato per l'amministrazione un sensibile dispendio di tempo e di spesa. Avrebbe, inoltre, distolto parte di personale impiegato in altre importanti ed indifferibili operazioni, quali — ad esempio — quelle concernenti la definizione e la registrazione delle domande di colture, la verifica ed introduzione in mappa dei tipi di frazionamento, ecc.

Per impedire il verificarsi di tale dannosa duplicazione di lavoro, questo Ministero dispose — con nota del 7 aprile 1959, n. 3/1131

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

— e non del 1961, come ritenuto dall'interrogante — che l'ufficio tecnico erariale di Bologna stralciasse dal programma annuale dei lavori di conservazione del catasto terreni, da eseguirsi in sede di normale verifica periodica, i lavori di « revisione delle colture » (sia di ufficio sia su domanda di parte), atteso che a tale revisione si stava già provvedendo in altra sede. Dispose, inoltre, che l'anzidetto ufficio provvedesse a comunicare, con apposita lettera, ai possessori che avevano presentato le domande di revisione di coltura, che « atteso la revisione (straordinaria) in corso, le domande stesse verranno prese in considerazione soltanto dopo effettuata tale operazione, salvo beninteso a tener conto — agli effetti di eventuali sgravi — della data di presentazione delle domande stesse »; ed aggiungendo che, comunque, poteva essere fatta eccezione « per i casi in cui i possessori insistano per ottenere la revisione con verifica straordinaria a loro spese ».

In relazione a quanto richiesto al secondo capoverso dell'interrogazione, debesi fare presente — nel quadro delle disposizioni regolamentari sulla materia — che, mentre per le verificazioni periodiche l'articolo 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto — approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 — stabilisce che esse hanno luogo — di regola — ogni cinque anni (per cui è ammessa un'eventuale eccezione, della quale si è avvalsa l'amministrazione per evitare la suaccennata duplicazione di particolari operazioni catastali), l'articolo 120 dello stesso regolamento fa salvo agli interessati il diritto di chiedere la verifica straordinaria a proprie spese.

Appaiono, quindi, pienamente conciliabili le due tesi alle quali si riferisce l'interrogante, in quanto la facoltà lasciata agli interessati — espressamente riconfermata con la succitata ministeriale del 7 aprile 1959, n. 3/1131 — di richiedere la verifica straordinaria a proprie spese è intesa a far salvo, comunque, un loro diritto che l'amministrazione non può ovviamente disconoscere e come, di fatto, non ha disconosciuto.

In merito alla seconda parte dell'interrogazione si comunica che in caso di ritardati sgravi di imposte sui redditi dei terreni e sui redditi agrari, dipendenti dal rinvio delle operazioni di revisione, non compete ai contribuenti l'indennità di cui all'articolo 199-bis (legge 25 ottobre 1960, n. 1316) in quanto tale indennità è applicabile soltanto nell'am-

bito previsto dalla suddetta norma di legge, che espressamente richiama gli articoli 175 e 176 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BIGNARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo pensiero in merito alla tesi della direzione generale affari personale (espressa nella nota in data 28 maggio 1956, n. 158265, divisione I/B, relativa all'inquadramento del personale « cottimista », dipendente dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna, nei ruoli speciali transitori, a seguito della pubblicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376) la quale sosterebbe che la legge predetta non è estensibile ai dipendenti « cottimisti », pur non avendo l'attività dei medesimi subita alcuna interruzione dall'immediato dopoguerra in poi, con osservanza del normale orario d'ufficio, analogamente al personale di ruolo, e riscuotendo essi gli assegni mensili mediante fondi gravanti sul bilancio dello Stato.

In particolare, l'interrogante chiede come tale tesi possa conciliarsi con la decisione del Consiglio di Stato del 10 giugno 1960, n. 599, IV sezione, con la quale venne ribadito che, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, debesi considerare impiegato civile non di ruolo anche un « cottimista ».

La direzione generale delle imposte dirette con nota del 13 gennaio 1961, n. 165184 (nel confermare la determinazione della direzione generale affari personale in data 25 maggio 1956, n. 158265) ebbe a dichiarare che l'amministrazione finanziaria non è tenuta ad estendere gli effetti del giudicato del Consiglio di Stato ad atti diversi da quello per il quale il Consiglio stesso ebbe a pronunciarsi.

L'interrogante richiama l'attenzione sul grave danno che deriva al personale « cottimista » interessato, per tale mancato inquadramento; personale che, tra l'altro, non può — conseguentemente — usufruire, nell'attuale posizione, di alcuna forma di previdenza per l'invalidità e vecchiaia, mutualistica, ecc. (21074).

RISPOSTA. — Questa amministrazione, in sede di attuazione del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, che, come è noto, ha istituito i ruoli speciali transitori, ha provveduto, in riferimento al disposto dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al collocamento, nei ruoli predetti, anche del personale cotti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

mista, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) prestazione ininterrotta di servizio quanto meno dal 1° maggio 1948;

b) osservanza del normale orario d'ufficio;

c) assegno mensile fisso a carico del bilancio dello Stato.

Sono stati esclusi da detto collocamento soltanto coloro che non sono risultati in possesso dei requisiti anzicennati.

Tale è il caso della signora Fiorini Fedora che è stata esclusa dal collocamento nel ruolo speciale transitorio con determinazione 28 maggio 1956, n. 158265.

Si fa presente, per altro, che in sede di elaborazione del disegno di legge concernente la revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, tuttora all'esame del Parlamento, è stata prevista la possibilità di consentire al personale stesso una più stabile sistemazione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BISANTIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al costruendo ponte sullo stretto di Messina, destinato ad attuare il collegamento stabile fra la Sicilia ed il continente; ed in particolare si chiede di conoscere i risultati dello studio affidato all'apposita commissione di esperti, la quale, incaricata di esaminare le possibilità di attuazione della grande opera, ha concluso la prima parte del suo programma di lavoro. (22110).

RISPOSTA. — L'apposita commissione, costituita con decreto interministeriale 30 ottobre 1958, n. 18032, ha compiuto le indagini preliminari in ordine al collegamento viario e ferroviario fra il continente e la Sicilia, dopo aver esaminato tutti i vari aspetti del problema, dal punto di vista fisico, idraulico, geologico, morfologico, sismico, costruttivo, economico e sociale, non escludendo alcuna delle soluzioni principali proposte per il collegamento in parola, e cioè se esso dovrà avvenire a mezzo di un ponte, di una galleria o di un istmo.

Per altro, la commissione non si è potuta pronunciare circa la scelta del sistema da seguire, non avendo a sua disposizione i numerosi elementi che devono formare la base dell'esame e della soluzione da dare a tale collegamento.

È stato, perciò, creato in seno all'« Anas » un comitato di esperti (del quale fanno parte

anche rappresentanti della regione siciliana) che dovrà approfondire gli studi sinora intrapresi secondo i proposti orientamenti, e giungere, con la collaborazione di istituti e laboratori universitari altamente specializzati, a definitive conclusioni sulle possibilità di una pratica attuazione del collegamento di che trattasi.

Il Ministro: SULLO.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di « sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti », di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1961 (*Gazzetta ufficiale* 14 settembre 1961, n. 229), tenuto conto che la dizione poco chiara delle norme (articolo 2, ultimo comma, articolo 3, secondo comma) riguardanti in particolare gli ex combattenti ed assimilati, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto « comunque conseguita », ha determinato uno stato di incertezza tale da impedire agli aventi diritto di inoltrare la domanda in termini, frustrando così le finalità che il decreto ministeriale si riprometteva, di garantire, a beneficio di una notevole parte degli aventi diritto. (22240).

RISPOSTA. — La dizione degli articoli 2, ultimo comma, e 3, secondo comma, del decreto ministeriale 1° settembre 1961, che ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione delle domande per usufruire dei benefici concessi dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, ripete letteralmente le espressioni usate dalla legge citata agli articoli 11 e 12, senza l'aggiunta di nessun particolare chiarimento.

In effetti, la dizione della legge era di per sé già troppo chiara per dover richiedere ulteriori delucidazioni nel decreto ministeriale 1° settembre 1961.

È da tener presente poi che tale decreto fu riveduto con il successivo decreto del 26 ottobre 1961, quando si notò che qualche disposizione doveva essere meglio chiarita e specificata. Ma nemmeno in questo secondo decreto, che, tra l'altro, prorogò i termini per la presentazione delle domande, si ritenne necessario di aggiungere particolari chiarimenti circa le condizioni di favore previste dalla legge nei riguardi degli insegnanti ex-combattenti ed assimilati.

Successivamente al fine di meglio definire la portata dell'espressione usata dalla legge

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

« abilitazione comunque conseguita », il Ministero decise di richiedere al Consiglio di Stato un parere in proposito. Il parere espresso però, confermava la interpretazione già data e cioè che per « abilitazione comunque conseguita » si doveva intendere qualunque abilitazione all'insegnamento conseguita in qualsiasi tempo e in qualsiasi modo. In realtà l'espressione della legge non dava luogo a dubbi d'interpretazione.

Non si vede perciò quale giustificazione possa trovarsi oggi per riaprire i termini per la presentazione delle domande e quale diversa interpretazione debba darsi ad una espressione di legge tanto chiara.

Il Ministro: GUI.

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per cui è stato sospeso l'esame delle domande di classifica degli arenili e se ritengano di dover disporre la ripresa, al più presto, delle pratiche di che trattasi.

Ciò in considerazione del fatto che, non essendo possibile la sdemanializzazione delle aree marittime, i comuni non possono realizzare sulle aree medesime importanti opere. È il caso del comune di Amantea (Cosenza) che, d'accordo con la società Eurosped di Genova, non riesce a superare le difficoltà frapposte per l'acquisto di dette aree demaniali e per la costruzione di un grande complesso alberghiero, che arrecherebbe notevole vantaggio alla zona. (20304).

RISPOSTA. — È in corso da parte di questo Ministero una ricognizione generale degli arenili che non sono suscettibili di pubblico uso, previa delimitazione delle zone del demanio marittimo.

In attesa delle risultanze delle relative operazioni di rilevamento, sono state sospese tutte le procedure di sdemanializzazione.

Per quanto, in particolare, concerne la zona di arenile chiesta in acquisto dal comune di Amantea, si fa presente che il Ministero della marina mercantile ha comunicato di non ritenere detta zona suscettibile di essere sdemanializzata e trasferita al patrimonio dello Stato per la successiva alienazione al comune di Amantea, in quanto la stessa, che ha le caratteristiche di vera e propria spiaggia, dista dal mare soltanto una cinquantina di metri circa e viene raggiunta dalle onde durante le grosse mareggiate invernali.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BUFFONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengano di dover emanare urgenti provvedimenti tendenti ad alleggerire l'insostenibile pressione fiscale di gran parte degli agricoltori calabresi, denunciata dal comitato permanente di agitazione, espresso dall'assemblea degli agricoltori e coltivatori diretti, durante la riunione del 18 novembre 1961 in Locri (Reggio Calabria). (21217).

RISPOSTA. — Le imposte sui redditi dominicale ed agrario vengono applicate, con aliquota unica, sugli estimi determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, e rivalutati col coefficiente 12 ai sensi del decreto-legge 12 maggio 1947, n. 356, per cui è da escludere una diversa incidenza della pressione tributaria in agricoltura tra contribuente e contribuente.

Per quanto concerne, poi, l'asserita onerosità di tali tributi, è da rilevare che i predetti estimi sono stati calcolati sulla base di un periodo di anni sufficiente per tenere conto di tutte le vicende della produzione agricola e che, d'altra parte, il coefficiente di rivalutazione sopraccitato deve considerarsi inferiore all'indice della svalutazione monetaria.

Ciò premesso e considerate anche le agevolazioni concesse all'agricoltura con i recenti provvedimenti legislativi, ed in particolare, con la legge 21 luglio 1960, n. 739, spiace dovere comunicare che non riesce possibile aderire alla richiesta dell'interrogante.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BUSETTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale esito abbia avuto il ricorso presentato al Ministero dal consorzio di irrigazione Brenta (con sede in Cittadella di Padova), riguardante i gravi danni, che subisce l'irrigazione di vaste zone agricole dell'alta padovana, conseguenti al progressivo forte abbassamento del letto e del livello delle acque del fiume Brenta, nel tratto compreso tra Marchesana del Grappa (Vicenza) e il comune di Fontaniva (Padova), dovuto alla continua estrazione di ghiaia e sabbia.

Una volta accertato che tale attività: impedisce la derivazione, attraverso le varie prese, delle acque per uso agricolo, determina un richiamo della falda freatica causando l'essiccamento delle sorgenti circostanti e provoca danni agli stessi argini del fiume, l'interrogante chiede di conoscere quali prov-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

vedimenti il ministro intenda promuovere per ovviare ai detti inconvenienti, si da salvaguardare le necessità irrigue, al tempo stesso disciplinando l'estrazione del materiale dal letto del Brenta. (21507).

RISPOSTA. — Le cause del fenomeno di abbassamento del fondo dell'alveo del fiume Brenta, nel tratto Bassano-Fontaniva, sono da ricercarsi principalmente nel diminuito apporto di materiale solido proveniente dal tratto montano.

Al riguardo è da far presente che se tale fenomeno ha provocato degli inconvenienti, quali la diminuita possibilità di derivazione delle acque fluenti superficiali e l'abbassamento delle falde acquifere, ha anche prodotto dei vantaggi.

Infatti l'abbassamento nel suindicato tratto del fiume, del pelo di piena consente il contenimento delle acque entro l'alveo di magra il che assicura un migliore controllo idraulico ed evita spese per opere di difesa idraulica.

Inoltre, l'emungimento operato dal Brenta a quota più bassa procura una sicura e preziosa portata estiva per la zona a valle, che è assolutamente priva di altre risorse idriche per la irrigazione dei terreni.

Ciò non provoca danno per il territorio controllato dal consorzio di irrigazione del Brenta, che è ricco non solo di acque fluenti derivate dal fiume Brenta, ma anche di acque di abbondantissime falde artesiane, prelevate con pozzi di grande rendimento, e di copiose acque sorgive.

In merito poi alla estrazione dall'alveo del citato fiume, di materiale ghiaioso — ritenuto uno dei migliori dal punto di vista tecnologico — è da tener presente che essa alimenta una attività industriale rilevante per l'economia locale ed anche per quella delle province interessate, e, pertanto, questo Ministero non ritiene di dover procedere alla revoca delle concessioni anche in considerazione dell'onere non indifferente che tale revoca comporterebbe per l'amministrazione a titolo di risarcimento dei danni agli utenti delle concessioni in atto.

Il Ministro: **SULLO.**

BUSETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga giunto il momento di porre sotto inchiesta l'operato del sindaco di Noventa Padovana (Padova) e dell'amministrazione da lui diretta, per adottare i provve-

dimenti previsti dalla legge circa i seguenti fatti:

1°) il predetto sindaco avrebbe riscosso un rimborso per spese di viaggio e di permanenza in Roma dal 12 al 19 febbraio 1961, mentre dai verbali della commissione elettorale comunale risulta che in data 15 febbraio 1961 egli presiedeva la stessa commissione;

2°) la giunta comunale ha stabilito determinati rapporti contrattuali con l'impresa Vittadello per l'asfaltatura dei tronchi stradali siti nel territorio comunale, contenenti determinati ribassi che, in realtà, non sarebbero stati mantenuti;

3°) pur essendo prescritto che il segretario comunale deve assistere la giunta nelle sue adunanze, risulta, invece, che lo stesso segretario da molti mesi non è chiamato a partecipare alle riunioni della giunta;

4°) l'assessore comunale signor Livio Favaron si è dimesso dalla giunta, ma di questo fatto e dei motivi che l'hanno determinato nessuna comunicazione e giustificazione è stata data al consiglio comunale.

Poiché in altre occasioni e per altri fatti l'interrogante ha interessato il ministro sulla attività del sindaco di Noventa Padovana, questa volta chiede di sapere che cosa attenda a rimuovere il detto sindaco dalla carica di primo cittadino. (21721).

RISPOSTA. — La missione del sindaco di Noventa Padovana a Roma ebbe una effettiva durata di sette giorni; la stessa ebbe inizio l'8 febbraio 1961 e non già il 12 come erroneamente indicato nella tabella di liquidazione delle relative spese, firmata, per altro, dall'assessore anziano e terminò il 15.

Il rimborso spese è stato commisurato alle 7 giornate di effettiva durata della missione.

Dallo stato finale di liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta Vittadello risulta che sull'importo preventivato è stato regolarmente operato, dalla civica amministrazione, il pattuito ribasso d'asta.

L'amministrazione, tuttavia, ha ritenuto di utilizzare la somma così economizzata per estendere la bitumatura ad altri tratti stradali, alle medesime condizioni di prezzo unitario stabilite in sede di appalto.

Il segretario comunale è intervenuto a tutte le riunioni, sia del consiglio sia della giunta municipale.

Il ritardo della comunicazione al consiglio, per la presa d'atto, delle dimissioni rassegnate dall'assessore Livio Favaron, deve at-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

tribuirsi all'intendimento del sindaco di svolgere, prima, dei passi per appurare le ragioni delle dimissioni stesse e per cercare, possibilmente, di convincere l'interessato a ritirarle.

Quest'ultimo, d'altra parte, avrebbe potuto provocare, avendone interesse, l'intervento sostitutivo della giunta provinciale amministrativa, a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

CALABRO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in considerazione del fatto che ai vecchi maestri, che tanto hanno ben meritato dalla nazione e che sono stati costretti a così lunghi sacrifici di attesa in questi anni prima di ottenere la riliquidazione delle pensioni, e a cui vennero a suo tempo liquidate dall'« Enpas », come premio di buona uscita, cifre veramente irrisorie (basti pensare che in tutto vennero liquidate agli anziani insegnanti solo lire 167 mila ed in tre riprese, mentre da un paio d'anni a questa parte vengono liquidate ai loro colleghi lire 1.600.000 con una sproporzione iniqua ed avvilente) — se intenda adoperarsi perché venga concessa a questi anziani educatori del popolo la riliquidazione della buonuscita, concedendo loro almeno un altro *tantum* che avvicini — per una questione di giustizia e di dignità — l'ammontare del premio, a suo tempo da essi ricevuto, alla cifra che ricevono i loro colleghi meno anziani. (22193).

RISPOSTA. — La interrogazione sopra riportata verte su materia che non rientra nella specifica competenza di questo Ministero.

Si tratta, infatti, di un problema di rivalutazione delle indennità di buonuscita, già liquidate secondo le vecchie norme, che riguarda non soltanto i maestri elementari, ma tutti i dipendenti dello Stato cessati dal servizio.

Una iniziativa sul piano legislativo, nel senso auspicato dall'interrogante, non può essere quindi assunta da questo Ministero.

Il Ministro: GUI.

CALVARESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga opportuno in merito alla ventilata soppressione del tronco ferroviario Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli tener conto, al fine di fugare la minaccia di smantellamento, della necessità per l'economia agricola ed industriale della vallata del Tronto di tale linea ferroviaria.

L'interrogante ritiene necessario far presente che in questi ultimi anni il trasporto merci ha registrato un sensibile aumento e che ancora più notevole esso sarebbe stato se non operasse, in concorrenza sleale coi trasporti ferroviari, il *sub-appalto* concesso alla ditta Zorzi dell'Istituto nazionale trasporti. Si assiste così al fatto che l'amministrazione ferroviaria appalta servizi, non per incrementare il traffico ferroviario, ma per fare concorrenza alle stesse linee delle ferrovie dello Stato.

Inoltre l'interrogante si permette di sottolineare la costituzione del comitato regionale di sviluppo per le Marche e l'iniziativa presa dalla camera di commercio, dall'amministrazione provinciale, e dai comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto per la costituzione di un consorzio per l'area industriale della vallata del Tronto allo scopo di poter incrementare lo sviluppo economico e l'industrializzazione della suddetta vallata.

Il tronco ferroviario Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli diventa così essenziale alle industrie esistenti ed a quelle progettate e la sua eventuale smobilitazione arrecherebbe danni incalcolabili all'economia della provincia. (20033).

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli è compresa nell'elenco di quelle a scarso traffico e fortemente passive allegato allo stato di previsione della spesa e della entrata del Ministero dei trasporti ai soli fini della concessione, da parte del tesoro, della sovvenzione prevista dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155.

L'esigenza di un ridimensionamento della rete ferroviaria, sia pure limitato e graduale, è stata tuttavia, riconosciuta dalla commissione dei 3 esperti incaricata dal Governo, com'è noto, di proporre provvedimenti per il risanamento delle ferrovie dello Stato.

In relazione ai suggerimenti di detta commissione l'azienda ferroviaria ha iniziato studi per stabilire, in base ai reali costi di esercizio afferenti a ciascuna linea, l'effettivo disavanzo economico.

Per quanto riguarda in particolare i trasporti merci, gli autoservizi assentiti a titolo sperimentale all'istituto nazionale trasporti fino al 28 febbraio 1962, sono stati a tale scadenza soppressi e dal 1° marzo 1962 sono stati già ripristinati i corrispondenti servizi ferroviari.

Il Ministro: MATTARELLA.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

CALVARESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali siano stati i motivi che hanno indotto il signor Fiocchi, ex sindaco di Comunanza (Ascoli Piceno), a rassegnare le dimissioni, dopo che da parte di un gruppo di colleghi di partito (democristiano) era stata avanzata una denuncia al prefetto su irregolarità e illegalità amministrative.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere la fondatezza delle denunce formulate a carico del Fiocchi e, in caso positivo, chiede di sapere se da parte della prefettura di Ascoli Piceno si ritenga opportuno trasmettere gli atti relativi alla competente magistratura. (22203).

RISPOSTA. — Gli accertamenti disposti dalla prefettura di Ascoli Piceno in ordine agli addebiti mossi nei confronti dell'ex sindaco di Comunanza, signor Serafino Fiocchi, sono tuttora in corso.

Qualora a conclusione delle indagini emergessero positivi elementi di responsabilità penale, la prefettura stessa non mancherà di informare l'autorità giudiziaria per quanto di sua competenza.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

CAPONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per informarlo del fatto che:

1°) presso l'agenzia coltivazione tabacchi di Perugia dell'azienda autonoma dei monopoli di Stato sono state ritirate alcune migliaia di quintali di tabacco *kentucky*;

2°) il tabacco immagazzinato in ballette non è sottoposto a lavorazione, perché le operaie permanenti sono adibite alla coltivazione sperimentale in serra di tabacco *bright* australiano da seme, quindi è soggetto a rapido deperimento, tanto è vero che le massette sottoposte a rivolgimento per l'aerazione risulterebbero già ammuffite e il tabacco fortemente riscaldato;

3°) ciò avviene mentre le operaie giornaliere manifestano pubblicamente per essere riassunte, anche per un periodo limitato, tanto da riacquistare il diritto all'assistenza malattia, poiché, assistite dall'« Enpas », sono escluse dal beneficio previsto dalla legge 21 dicembre 1961;

4°) alle predette operaie giornaliere — come pubblicato anche da *Il Giornale del Mattino* di Firenze in data 21 gennaio 1962 — nel corso di una pubblica manifestazione, davanti all'ingresso dell'agenzia, il direttore gridò di

non preoccuparsi se il tabacco marciva, poiché in questo caso sarebbe stato bruciato.

L'interrogante, in riferimento a tutto ciò, chiede di conoscere se il ministro ritenga di inviare con tutta urgenza a Perugia un ispettore di fiducia, allo scopo di appurare la veridicità dei fatti, e, quindi, per adottare i provvedimenti del caso, compresa la riassunzione, sia pure per periodo limitato, delle operaie giornaliere. (21868).

RISPOSTA. — In ordine al punto primo dell'interrogazione, si precisa che presso l'agenzia coltivazioni tabacchi di Perugia sono stati ricevuti quintali 1500 circa di tabacco della varietà *kentucky* e quintali 600 circa di tabacco della varietà *bright*, coltivati per manifesto nel 1961.

Per quanto concerne il punto secondo si fa presente che è prassi normale che i tabacchi sciolti, ricevuti nel giro di pochi giorni nei magazzini dell'agenzia, siano sistemati intanto in massette per procedere, poi, al loro assortimento ed imbottamento con le cautele ed il tempo che tali delicate operazioni richiedono.

Viene, così, assicurata una perfetta conservazione del tabacco allo stato sciolto con l'adozione degli opportuni accorgimenti che la tecnica suggerisce, accorgimenti che sono stati messi in atto anche quest'anno mediante il continuo controllo delle massette e gli adeguati rivolgimenti per la loro aerazione.

Quest'anno, per altro, in relazione al limitatissimo quantitativo introdotto, la permanenza dei tabacchi in massette sarà inferiore a quella verificatasi in passato.

Circa il punto terzo si osserva che il quantitativo di tabacco introdotto è stato talmente scarso rispetto a quello delle annate normali da richiedere un lavoro di pochi mesi della sola mano d'opera permanente in servizio presso lo stabilimento.

In tale situazione, è evidente che non si può procedere ad alcuna assunzione di personale stagionale.

In ordine, infine, al punto quarto, si precisa che quanto riportato da *Il Giornale del Mattino* di Firenze del 21 gennaio 1962 non riproduce esattamente l'atteggiamento della direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia.

La procedura dell'abbruciamento, infatti, attiene al solo materiale « fuori classe » che risulta, all'atto dell'introduzione, assolutamente inutilizzabile per l'impiego nelle lavorazioni del monopolio, e non concerne affatto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

il tabacco riconosciuto idoneo a detto impiego, che invece viene sistemato in massette per la successiva cernita ed imbottimento.

Il Ministro: TRABUCCHI.

CAPRARA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Sulla necessità di impedire che venga creata nel territorio del comune di Somma Vesuviana (Napoli) la progettata stazione di sversamento, la cui realizzazione, avversata dall'intera popolazione, servirebbe soltanto gli interessi privati dei familiari del sindaco.

L'interrogante, riferendosi ai voti unanimi a suo tempo espressi dal consiglio provinciale di Napoli, chiede che la questione venga definitivamente risolta con il definitivo accantonamento del progetto, che ha già suscitato legittima resistenza e diffuse condanne, e con la realizzazione del progetto Dello Jacovo-Terracciano elaborato dal consiglio provinciale. (21481).

RISPOSTA. — Premesso che il comune di Napoli si è finora astenuto dall'utilizzare, per lo scarico dei rifiuti solidi, la località sita nel territorio di Somma Vesuviana, si fa presente che la questione è tuttora all'esame di apposita commissione che dovrà dare il definitivo parere al riguardo.

Non risulta che per la soluzione del problema sia stato elaborato presso il consiglio provinciale di Napoli un progetto dei consiglieri Dello Jacovo e Terracciano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

CARRA E GORRIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbia dato disposizioni ai competenti uffici periferici del Ministero affinché, nei territori montani e in quelli depressi in genere, soggetti a massicci trasferimenti di popolazione (come i dati del recente censimento hanno dimostrato), si tenga conto, ai fini dell'imposizione fiscale, del diminuito giro d'affari di quasi tutti gli esercizi commerciali e di alcuni tipi di attività artigiane.

Gli interroganti fanno rilevare, che quasi per un principio, gli uffici delle imposte con estrema difficoltà accedono all'idea di accertamenti inferiori a quelli concordati per gli anni precedenti; si ritiene pertanto che si rendano indispensabili precise direttive del Ministero per quanto riguarda quelle zone in cui la ca-

duta demografica non può non influire in senso negativo sul reddito degli esercizi commerciali e artigiani. (21315).

RISPOSTA. — Il sistema di tassazione a consuntivo — introdotto dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, anche nei confronti delle persone fisiche — unitamente all'obbligo della dichiarazione annuale degli utili conseguiti dai contribuenti, consentono di accertare i redditi delle imprese sulla base di criteri strettamente analitici, in maniera da adeguare i conseguenti oneri fiscali alla effettiva redditività dell'impresa.

Non si ritiene, pertanto, necessario impartire particolari disposizioni in favore delle categorie di contribuenti alle quali si riferiscono gli interroganti.

Risulta, comunque, che gli uffici distrettuali delle imposte dirette non hanno mancato di attenersi a criteri di moderazione nella determinazione dei redditi dei contribuenti in questione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COLASANTO E TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle partecipazioni statali, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se, anche in vista delle forniture industriali che deriveranno dalla legge in corso di approvazione nell'ammodernamento, rafforzamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato, credano d'invitare l'I.R.I. ad impiantare nuove industrie meccaniche nella provincia di Napoli, incominciando a dare esecuzione al precetto dell'articolo 4 della legge del 30 agosto 1951, sull'aumento del capitale dell'I.R.I. (21089).

RISPOSTA. — Nel quadro delle iniziative previste dalla legge 30 agosto 1951, n. 940 e dalle norme contenute nella legge 29 luglio 1957, n. 634, l'I.R.I., di recente, ha portato a termine a Pozzuoli la costruzione di un nuovo grande stabilimento, che costituisce la maggiore e più moderna unità del gruppo, operante nel settore del materiale rotabile ferroviario.

Il predetto istituto sta provvedendo, inoltre, all'ammodernamento ed al potenziamento dello stabilimento A.V.I.S. di Castellammare di Stabia, presso il quale sono state

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

accentrate tutte le riparazioni ferroviarie del gruppo stesso; la maggior parte delle lavorazioni di tale settore verrà, quindi svolta nella zona di Napoli a cura delle aziende sottoposte alla vigilanza dell'I.R.I.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
Bo.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le risultanze della visita ispettiva, compiuta nei primi giorni dell'aprile 1961 da un ispettore del Ministero dell'interno e da due consiglieri della prefettura di Campobasso nel comune di Rotello (Campobasso).

Corrono in proposito voci diverse e spesso contraddittorie, per cui è opportuna una precisazione. (19322).

RISPOSTA. — L'ispezione eseguita presso il comune di Rotello ha posto in luce alcune manchevolezze da parte della cessata amministrazione comunale in ordine all'impiego dell'avanzo di amministrazione dei bilanci 1957 e 1958. In conseguenza il consiglio di prefettura di Campobasso, riunitosi il 6 dicembre 1961 in sede giurisdizionale contabile, ha formulato i relativi addebiti, la cui contestazione è ora in corso di notifica agli interessati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quando sarà pagata al comune di Guardialfiera (Campobasso) la somma che lo stesso avrebbe riscosso se non fosse stata abolita la tassa sul bestiame. La situazione finanziaria di detto comune è tale da non poter ulteriormente essere sostenuta. (22191).

RISPOSTA. — Con decreto del 24 aprile 1961, n. 6/2280, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1961 — registro n. 23 finanze, foglio n. 372 — è stata accreditata a favore dell'intendenza di finanza di Campobasso, sul capitolo 273-ter dell'esercizio finanziario 1960-1961, la somma di lire 37 milioni, per l'erogazione ai comuni di quella provincia — ivi compreso il comune di Guardialfiera — della rata di maggio 1961 del contributo compensativo, previsto a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, abolitiva dell'imposta sul bestiame.

Per sopravvenuta chiusura di detto esercizio, tale somma è rimasta in gran parte inutilizzata per cui, nel corrente esercizio finanziario, con ordini di accreditamento sul capitolo 280/R numeri 138 e 213 del 1° febbraio 1962, è stata posta a disposizione della stessa intendenza di finanza la complessiva somma di lire 16.336.518. A questa è stato aggiunto l'importo di lire 37 milioni ulteriormente chiesto per l'anzidetto scopo dall'intendenza di finanza anziaccennata ed accreditato sullo stesso capitolo 280/R, con decreto del 19 febbraio 1962, n. 6/1565 in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per l'erogazione della rata di ottobre 1961 del contributo in parola, con decreto del 9 settembre 1961, n. 6/6166 registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961 — registro n. 41 finanze, foglio n. 65 — sono stati accreditati alla ripetuta intendenza, sul capitolo 280 della competenza dell'esercizio finanziario in corso, i fondi all'uopo occorrenti, pure nella misura di lire 37 milioni.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alle riparazioni delle strade interne di Ururi (Campobasso), in parte danneggiate dagli eventi bellici. (22222).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni causati dalla guerra alle strade interne del comune di Ururi, questo Ministero è già intervenuto disponendo l'esecuzione di lavori per un importo complessivo di circa 22 milioni di lire.

Nessun altro intervento si rende necessario, dato che tutte le strade danneggiate dagli eventi bellici nel citato comune risultano riparate.

Il Ministro: SULLO.

CRUCIANI, ROBERTI, SERVELLO, ANTONIO GRILLI, DE VITO E DE MICIELI VITTURI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda, viste le esigenze delle ricevitorie del lotto ed in attuazione di un principio di giustizia sociale e di equiparazione fra lavoratori della stessa categoria, elevare a sei giorni l'occupazione settimanale di tutti gli avventizi, che attualmente prestano servizio per soli quattro giorni settimanali. (16566).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

RISPOSTA. — La prestazione d'opera del personale sussidiario del lotto, già in servizio per quattro giorni, è stata elevata all'intera settimana, a decorrere dal 1° agosto 1961.

Il Ministro: TRABUCCHI.

CUCCO. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — in considerazione del fatto che le statistiche ufficiali del commercio con l'estero segnalano, per il periodo gennaio-settembre 1961, un ulteriore, considerevole aumento (31 per cento) delle importazioni di salmarino e di salgemma, passato da 91 tonellate nello stesso periodo del 1960 a 119 mila tonellate; e tenuto conto che, sulla base delle risposte a suo tempo fornite dalle competenti autorità in ordine alle importazioni di salmarino dall'estero, secondo le quali non esistevano in Italia attrezzature adatte alla raffinazione del salgemma siciliano, tali importazioni dovrebbero ritenersi pressocché interamente di salmarino,

a) quali ragioni abbiano indotto anche quest'anno a far ricorso ad importazioni di sale dall'estero, rinunciando ad impegnare prima dell'inizio della campagna produttiva adeguati quantitativi di prodotto presso le saline siciliane ad un prezzo equo, ciò che avrebbe indotto gli operatori isolani del ramo a rimettere in coltivazione molte saline inattive;

b) qualora le importazioni rilevate dalle statistiche siano di salgemma, se e quali ragioni esistono per la preferenza accordata al prodotto estero anziché al prodotto siciliano;

c) se esistano, in particolare, ragioni di commercio estero che esulano dalla pura e semplice esigenza di colmare il fabbisogno nazionale, che impongano o consiglino l'importazione di un prodotto del quale in Sicilia esistono cospicue possibilità produttive;

d) se esistano o meno, come da parte della stampa è stato denunciato, ragioni di prudenza concorrenziale delle saline dei monopoli rispetto a quelle siciliane private, in vista dell'abolizione dei monopoli che dovrà essere imposta dalla realizzazione del M.E.C., per cui le aziende di Stato preferirebbero non agevolare la rinascita di grandi complessi produttivi fuori della loro orbita;

e) se ritengano consono alla conclamata politica meridionalistica dei pubblici poteri persistere in un atteggiamento di danneggiamento di un settore produttivo di notevole importanza per l'economia siciliana;

f) se, in considerazione di tutto ciò, intendano impartire disposizioni perché nella prossima campagna produttiva, prima della messa a coltura delle saline, si impegnino, anticipatamente e ad un prezzo equo presso i produttori siciliani, i quantitativi di sali necessari alla copertura del fabbisogno nazionale. (21211).

RISPOSTA. — L'amministrazione dei monopoli di Stato ha potenziato e sta tuttora proseguendo i lavori di potenziamento delle proprie saline marittime, la cui produzione è ormai sufficiente, in annate normali, a soddisfare le esigenze del consumo.

Per altro, poiché la produzione di sale marino è strettamente legata alle vicende stagionali, solo verso la fine di ogni anno, ultimate le operazioni di raccolta e di ammassamento, è possibile conoscere il quantitativo di prodotto sul quale potere fare affidamento e decidere di conseguenza in merito alla necessità di eventuali acquisti.

Gli acquisti di sale effettuati negli anni scorsi si sono resi necessari per saldare il fabbisogno dell'amministrazione a seguito di alcune annate particolarmente sfavorevoli, che hanno costretto l'amministrazione dei monopoli ad intaccare seriamente le scorte normali. L'importazione di modesti quantitativi di sale spagnolo si è resa e si rende, invece, necessaria per soddisfare particolari esigenze degli impianti di raffinazione, in quanto trattasi di sale preventivamente lavato ed assolutamente esente da sostanze eterogenee. Tale necessità sarà, per altro, definitivamente superata quando entrerà in funzione il grosso impianto attualmente in corso di costruzione presso la salina di Volterra (Pisa).

Nel procedere agli acquisti anziaccennati l'amministrazione dei monopoli ha, per altro, tenuto sempre conto delle eventuali giacenze di prodotto italiano, e mentre non ha potuto approvvigionarsi presso le saline private della Sardegna in quanto tali saline avevano già ceduto tutta la loro produzione alle industrie nazionali, ha ritirato in Sicilia la totale disponibilità di sale rimasto invenduto. Ciò, nonostante le condizioni di acquisto fossero particolarmente onerose per l'amministrazione, in quanto il sale siciliano, alquanto impuro e molto umido, avente pertanto un titolo molto basso (non superiore al 90-92 per cento) è stato pagato lire 4.500 la tonnellata C.I.F. Castellammare di Stabia o Civitavecchia, mentre il sale spagnolo, lavato, a titolo 97 per cento circa, è costato C.I.F. Genova lire 3.375.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Questa amministrazione ha già avuto occasione di fare presente che il problema del piazzamento del sale marino è unicamente questione di costi, come è dimostrato dal fatto che anche quest'anno la totale produzione privata 1961 della Sardegna, valutata in circa 350 mila tonnellate, risulta completamente venduta.

Le saline trapanesi continuano a dibattersi in gravi difficoltà unicamente perché la loro produzione rimane scadente in quanto, non essendosi proceduto a lavori di ammodernamento e di meccanizzazione, il sale risulta prodotto a costi eccessivamente alti e tali da non sopportare assolutamente la concorrenza delle altre produzioni italiane e straniere dei bacini del Mediterraneo.

Per superare tale crisi, l'amministrazione dei monopoli ha già fatto sapere che è pronta a mettere a disposizione delle saline trapanesi propri tecnici per lo studio e la esecuzione dei lavori di ammodernamento degli stabilimenti.

È evidente, per altro, che l'amministrazione non può né ha la convenienza di impegnare comunque produttori privati a cedere sale al monopolio, prima di aver conosciuto annualmente la propria produzione.

Tra l'altro, sarebbe impossibile impegnare le sole saline siciliane e non anche quelle private della Sardegna, che potrebbero richiedere analogo trattamento specie se il monopolio impegnasse sale a prezzi superiori a quelli di mercato.

Si conferma, poi, che il monopolio non ha mai proceduto ad acquisti di salgemma, in quanto tutti gli impianti dell'amministrazione sono previsti per funzionamento con sale in grani.

Infine, per completare il quadro del movimento del sale in Italia, si comunica che il fabbisogno ha già toccato 2.200.000 tonnellate, che il consumo è in costante aumento di 40-60 mila tonnellate annue, che la Sicilia vende normalmente in nord-Europa circa metà della propria produzione e circa 30 mila tonnellate nell'isola e che gli eventuali quantitativi eccedenti — da 10 mila a 30 mila tonnellate all'anno — rappresentano un apporto pressoché trascurabile agli effetti della saldatura del fabbisogno italiano.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

CUCCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrisponda al vero la notizia secondo cui in alcune industrie di

Zurigo, ai lavoratori italiani specializzati è praticato un trattamento economico inferiore a quello usato ai lavoratori dello stesso grado, immigrati dall'Austria e dalla Germania che lavorano fianco a fianco, nello stesso luogo; se risulti che in dette industrie alle donne, che disimpegnano servizi perfettamente pari a quelli degli uomini, è corrisposta una paga notevolmente inferiore (un franco all'ora, all'uomo due franchi e 40). (21899).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i lavoratori italiani specializzati, le notizie non risultano esatte, poiché i competenti uffici del lavoro svizzeri non solo non concedono l'autorizzazione per il rilascio del permesso di lavoro da parte della polizia degli stranieri se le paghe non raggiungono i minimi previsti dai contratti collettivi di categoria, sia per i nostri operai sia per gli altri operai stranieri, ma sono molto rigorosi nel controllo delle remunerazioni stabilite al fine di evitare ogni discriminazione per quanto riguarda il trattamento economico di lavoratori di una data categoria e qualifica, sia che si tratti di lavoratori stranieri o di lavoratori svizzeri.

Per quanto riguarda il personale femminile impiegato nell'industria, è esatto che le paghe orarie da esso percepite sono inferiori dal 20 al 30 per cento rispetto a quelle percepite dal personale maschile. Va ricordato, in proposito, che la Svizzera non ha ancora ratificato la convenzione internazionale del lavoro sulla parità di remunerazione tra manodopera femminile e maschile per uguale lavoro.

D'altra parte può anche rilevarsi che in Svizzera la maggior parte della manodopera femminile è impiegata nelle industrie tessili, dell'abbigliamento, elettriche ed alimentari, e che pochissime sono le donne impiegate nelle industrie metalmeccaniche o metallurgiche con mansioni pari a quelle svolte dalle maestranze maschili.

Qualora l'interrogante volesse segnalare singoli casi specifici in cui si siano verificate discriminazioni a svantaggio della manodopera italiana presso industrie di Zurigo, sarà cura del Ministero degli affari esteri provvedere ad immediati accertamenti tramite il competente consolato generale.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

DE LAURO MATERA ANNA, LENOCI E SCARONGELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comi-*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

tato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere lo stato dei lavori per il consolidamento della strada statale n. 90-bis (Benevento-Savignano (Avellino) attraverso Buonalbergo) e la data probabile di apertura al traffico della stessa.

Detta strada risulta indispensabile ai fini di una maggiore speditezza e sicurezza del traffico sulla direttrice Bari-Foggia-Napoli-Roma, per il migliore andamento altimetrico; e il decennio trascorso dalla data dell'inizio dei lavori lascia sperare che sia prossimo il giorno del completamento dei lavori suddetti. (21746).

RISPOSTA. — Allo stato attuale la strada statale 90-bis delle Puglie, della lunghezza di chilometri 45+382, è del tutto ultimata ed è già in regolare esercizio nel tratto fra Benevento (chilometri 0+000) ed il bivio per la stazione ferroviaria di Buonalbergo-Montecalvo (chilometri 27+400).

Anche per il restante tratto di chilometri 17+982 la strada è quasi del tutto ultimata; mancano solo da completare alcuni interventi già in atto, intesi ad assicurare la stabilità della strada pregiudicata da movimenti franosi, dopodiché si potrà procedere all'apertura al traffico dell'intera strada.

Il Ministro dei lavori pubblici: **SULLO.**

DELFINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui la concessione di un « congruo compenso in deroga » è stato concesso ai soli dipendenti centrali dell'amministrazione finanziaria e se ritenga debba essere esteso anche ai dipendenti periferici. (20036).

RISPOSTA. — I compensi speciali ed i premi in genere vengono erogati da questa amministrazione al dipendente personale sia del ruolo centrale sia dei ruoli periferici in rapporto, ovviamente, alle disponibilità risultanti dagli appositi capitoli di spesa iscritti in bilancio.

Detti capitoli prevedono, oltre tutto, la precisa destinazione della spesa a favore delle diverse categorie di personale.

Ciò posto, poiché i capitoli relativi al personale dell'amministrazione centrale sono distinti da quelli relativi al personale dell'amministrazione provinciale e poiché l'erogazione di premi a quest'ultima categoria di personale richiede, data la notevole entità

numerica dei beneficiari, più complessi adempimenti amministrativi, non sempre riesce possibile disporre la concessione di premi contemporaneamente al personale centrale ed a quello periferico.

Il Ministro: **TRABUCCHI.**

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza degli sviluppi della situazione relativa alla nomina del presidente dell'ospedale civile di Gorizia: in particolare, se sia a conoscenza del fatto che con una decisione improvvisa e, contrariamente alle abitudini, rapidissima, nonché con sorprendente zelo, il prefetto ha respinto la designazione fatta dal consiglio di amministrazione dell'ospedale civile, infrangendo una prassi pluriennale, adducendo motivi di incompatibilità, che stranamente non erano stati sollevati nel lunghissimo periodo in cui il designato aveva ricoperto le funzioni di membro del consiglio di amministrazione, e nominando altra persona, senza rimettere la cosa nelle mani del consiglio di amministrazione.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il ministro sappia che la designazione fatta dal prefetto è conforme agli accordi presi tra due partiti politici della maggioranza consiliare di Gorizia, di cui il consiglio di amministrazione, come era suo diritto, non aveva tenuto conto e che per quanto appare evidente all'opinione pubblica vivamente allarmata, il prefetto abbia voluto sanare una divergenza di carattere partitocratico, che nulla ha a che vedere con le scelte democratiche e con gli interessi cittadini della comunità, se non appartenente a partiti, la convinzione sempre più radicata e sempre più giustificata che i suoi problemi e i suoi interessi non sono altro che strumenti di sottogoverno a disposizione dei partiti e di conseguenza chiede di conoscere quali notizie intenda fornire al riguardo, soprattutto in relazione a tutti i precedenti, e quali provvedimenti prenderà. (21831).

RISPOSTA. — Il prefetto di Gorizia ha proceduto alla sostituzione del presidente del locale ospedale civile, dimissionario dalla carica, con altro componente del consiglio di amministrazione dell'ente in base all'articolo 11 del vigente statuto dell'istituzione che testualmente dispone: « Il presidente è nominato dal prefetto della provincia tra i membri del consiglio di amministrazione ». Nes-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

suna designazione da parte del consiglio di amministrazione è prevista dallo statuto.

La scelta del prefetto è stata fatta sulla base di obiettive considerazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

DE MICHEL VITTURI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se ritenga di dover, urgentemente, esaminare e risolvere i problemi relativi al riconoscimento delle caratteristiche di località economicamente depressa per l'ultimo comune della provincia di Udine, quello di Spilimbergo, ormai con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti. Detto comune non è ancora classificato tale e trova la giustificazione della richiesta anche nella diminuzione di popolazione, oltre che nella depressione generale della zona che su quel centro gravita. (22050).

RISPOSTA. — La richiesta avanzata dalla prefettura di Udine, con nota del 20 settembre 1958, n. 1935, per il riconoscimento delle caratteristiche di località economicamente depressa del comune di Spilimbergo, non fu a suo tempo accolta dal Comitato dei ministri, perché riferentesi al comune con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, non ricadente in zona di riforma agraria.

Ciò, com'è noto, per le tassative disposizioni dell'articolo 8 della legge 27 luglio 1957, n. 635.

Ove, come affermato dall'interrogante, la popolazione di detto centro sia ora inferiore a 10.000 abitanti e rientri quindi nei limiti previsti dalla sopra indicata norma di legge, la richiesta di che trattasi potrebbe essere ripresa in considerazione.

A tale scopo, è stato già interessato l'Istituto centrale di statistica affinché faccia conoscere i risultati ufficiali del X censimento della popolazione nei confronti del comune di Spilimbergo.

Il Ministro: PASTORE.

DE PASQUALE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare il pericolo del trasferimento da Messina degli uffici dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette.

L'interrogante desidera sottolineare la gravità del paventato trasferimento, che ver-

rebbe a privare la città di Messina, già tanto depressa, di importanti uffici finanziari da gran tempo ubicati in quella città. (20554).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20784, del deputato Basile, pubblicata a pag. ...).

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga essere suo dovere morale intervenire presso la R.A.I.-TV, affinché non vengano parodiati quei canti che ai combattenti — che si vantano di aver partecipato a tutte le guerre senza chiedersene i motivi e senza rimpiangere quello che hanno fatto — ricordano un passato di disciplina, di sacrificio e di eroismo.

L'interrogante si riferisce alla trasmissione delle ore 20,30 sul secondo programma di domenica 10 dicembre 1961, ove il mistico canto alpino, che è il testamento del capitano che muore in battaglia fra i suoi alpini, è stato ignobilmente parodiato in « testamento del capitone natalizio ». (21801).

RISPOSTA. — La R.A.I.-TV nel far presente che nella parodia del detto canto alpino deve escludersi ogni intenzione irrispettosa, ha precisato che in realtà si è trattato di un giuoco di parole non ritenuto inopportuno né dai compilatori né dai revisori del testo, i quali per altro sono essi stessi ex combattenti ed invalidi di guerra.

Ad ogni modo gli autori si sono dichiarati sinceramente dispiaciuti che la trasmissione abbia potuto dar luogo a qualche sfavorevole giudizio.

La concessionaria ha dal canto proprio assicurato di aver dato disposizioni affinché le musiche dei canti popolari dei soldati non vengano più adoperate quali supporti a testi diversi da quelli originali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SPALLINO.

FAILLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se — in considerazione anche delle gravissime condizioni create nel comune di Giarratana (Ragusa) dalla terribile tromba d'aria che determinò oltre alla morte di nove persone, danni valutati per più di un miliardo di lire — intenda personalmente intervenire per dare rapido corso alle domande di finanziamento di lavori pubblici da tempo avanzate da quel comune, e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

precisamente per la concessione del contributo sulla spesa di lire 52 milioni per il completamento della fognatura; di lire 40 milioni per la sistemazione della rete idrica interna; di lire 145 milioni per la costruzione del campo boario; di lire 5 milioni per l'ampliamento del cimitero.

Le domande di cui sopra risultano presentate da anni, e regolarmente rinnovate, in forza della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche ed integrazioni. (21805).

RISPOSTA. — Le domande del comune di Giarratana, intese ad ottenere la concessione del contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa occorrente per la realizzazione delle opere igieniche indicate dall'interrogante, sono state incluse nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Le suindicate domande saranno tenute presente in sede di formulazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici della citata legge.

Il Ministro: SULLO.

FERIOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga che la costruzione di porcilaie presso latterie sociali o presso caseifici aziendali rientri nelle opere indicate nel n. 26 dell'articolo 30 del testo unico della finanza locale ai fini della non soggezione all'imposta di consumo sui materiali in esse impiegate.

Ciò in quanto alle opere sopradette sono applicabili le stesse norme per contributi e mutui agevolati, la concessione dei quali implica, secondo una nota della direzione generale della finanza locale, il riconoscimento per le serre della qualità di opere di bonifica e di miglioramenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale. (21276).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 42 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, l'esenzione di cui all'articolo 30, sesto comma, del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1934, n. 1175, spetta, in genere, per qualsiasi opera diretta al miglioramento stabile dei fondi ed alla sistemazione montana, ai sensi dei regi decreti 29 luglio 1927, n. 1509 e 13 febbraio 1933, n. 215.

Ora, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, rientrano nelle opere di

miglioramento fondiario, agli effetti dei menzionati regi decreti n. 1509 e n. 215, le opere edili, gli impianti e le attrezzature necessari per l'allevamento ed il ricovero del bestiame, sempreché siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbano servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa in modo da formare, con gli altri fattori produttivi, un complesso organico unitario.

Da ciò si evince, che perché possa risultare applicabile l'accennato beneficio, occorre che le costruzioni di che trattasi presentino il carattere di « ruralità », nel senso cioè che esse siano effettivamente annesse ed inserienti ad un fondo.

Pertanto, come questo Ministero ha già avuto occasione di riconoscere, nei confronti di porcilaie, annesse a latterie sociali o caseifici, può rendersi applicabile il beneficio anzidetto, sempreché, beninteso, le porcilaie stesse si inseriscano nella struttura di una azienda agricola.

Il beneficio stesso non può, invece, essere riconosciuto laddove manchi quest'ultimo requisito.

Il Ministro: TRABUCCHI.

FOGLIAZZA, Busetto, Amendola, Pietro, Scarpa, Alberganti, Leone, Francesco, Clocchiatti, Magno, Cavazzini, Conte, Borellini, Gina, Soliano, Nicoletto, Maglietta, Speciale e Montanari, Silvano. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere perché non sia ancora stato pubblicato e quando sarà provveduto alla emanazione del regolamento in applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, che detta le norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

Gli interroganti sottolineano ancora una volta l'urgenza del provvedimento per i fini sociali che esso si pone e anche in relazione agli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nella dichiarazione programmatica pronunciata alle Camere nell'agosto del 1960, al momento della presentazione dell'attuale Governo per la fiducia, impegni ribaditi anche nella replica del dibattito sulla mozione di sfiducia del luglio 1961. (21596).

RISPOSTA. — Il regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente la costruzione di abitazioni per i la-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

voratori agricoli dipendenti, è attualmente in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il Ministro dei lavori pubblici: SULLO.

FRANCO RAFFAELE, BELTRAME e VIDALI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che:

da oltre un mese la direzione aziendale del cantiere navale di Monfalcone (Gorizia) e l'Intersind regionale di Trieste rifiutano di incontrarsi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per trattare le richieste avanzate dagli impiegati tecnici e amministrativi capi d'arte e equiparati in conseguenza dell'aumentato ritmo di lavoro, che ha portato il cantiere di Monfalcone ai più bassi costi di produzione del mondo (paragonabili a quelli praticati in Giappone, Olanda e Svezia);

in conseguenza di detto rifiuto gli interessati sono costretti a continui scioperi, così come per ragioni analoghe i saldatori elettrici furono costretti a 69 giorni di sciopero ed i tubisti a tre mesi;

queste agitazioni provocate dalla direzione hanno conseguenze negative sulla produzione di quella azienda a partecipazione statale con danno all'economia e alla finanza pubblica, mentre potrebbero essere evitate con un comportamento più aperto ai diritti sindacali dei lavoratori.

Gli interroganti chiedono ai ministri interessati un urgente intervento presso l'Intersind di Trieste e la direzione aziendale dei C.R.D.A. affinché le parti si incontrino e vengano accolte le giuste e umane richieste degli impiegati, quale unica via per riportare nell'azienda quel clima di comprensione tante volte auspicato dal ministro, dal Parlamento e dai lavoratori, evitando l'exasperazione e il prolungarsi dello sciopero, che porterebbe all'arresto della produzione, cosa che verrebbe a costare certamente molto di più dell'ammontare della richiesta degli interessati. (21182).

(La risposta è indentica a quella data all'interrogazione n. 21065, del deputato Betoli, pubblicata a pag.) .

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvidenze particolari intenda disporre in favore dei circoli di cultura cinematografica (cineforum, circoli del

cinema) i quali svolgono benemerita azione culturale nel campo cinematografico, senza fruire di alcuna particolare facilitazione od esenzione fiscale sui biglietti di ingresso alle loro manifestazioni.

L'interrogante fa presente che le attività di detti organismi, in ogni paese civile, vengono aidate e sostenute, per cui è opportuno che anche l'Italia adegui in tal senso la propria legislazione. (21988).

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria, per quanto riguarda i circoli del cinema, ha ritenuto opportuno consentire che per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali e dell'imposta generale sulla entrata, quando alle manifestazioni partecipano solo ed esclusivamente gli iscritti, sia applicato il sistema a *forfait* tenendo conto dell'attività svolta dai circoli stessi nonché del numero dei soci.

All'uopo, i circoli sono stati distinti in tre categorie, a seconda che diano solo proiezioni cinematografiche oppure, oltre a queste, svolgano attività culturali nel campo specifico, in sede propria o meno.

Nel primo caso viene assoggettata a tributo l'intera quota sociale, negli altri casi il tributo colpisce solo il terzo o la metà delle quote stesse.

Inoltre, tenuto conto che i diritti erariali per spettacoli cinematografici sono progressivi, per la scelta dell'aliquota dovuta, la quota sociale imponibile viene divisa per il numero di spettacoli presumibilmente dati nell'anno.

Appare evidente che i circoli di cultura cinematografici vengono in tal modo a sopportare un onere veramente modesto, che si ritiene non possa costituire un ostacolo al sorgere ed all'affermarsi di iniziative del genere.

Per i suesposti motivi, l'amministrazione finanziaria non reputa opportuno adottare altri particolari provvedimenti a favore dei circoli di cui trattasi.

Il Ministro: TRABUCCHI.

GEFTER WONDRICH e DE MICIELI VITTURI. — *Al Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la preoccupante situazione in cui vengono a trovarsi il lido e la spiaggia di Grado (Gorizia), in conseguenza dell'indiscriminato prelevamento di sabbia per costruzione, dal banco della cosiddetta Mula di Muggia, sito a monte di Grado.

È avvenuto ed avviene di fatto che il continuo prelevamento della sabbia da quel banco

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

sta eliminando la naturale difesa della spiaggia di Grado, la quale viene gradualmente corrosa dalle correnti, che, non più trattenute o deviate dalla Mula di Muggia, ne trasportano la sabbia verso Lignano, come accurati studi di tecnici hanno accertato, tanto da far prevedere, entro il termine di qualche anno, il deperimento totale della spiaggia, se non interverranno pronte provvidenze.

Si chiede, quindi, se si ritenga di disporre studi e provvedimenti atti a salvaguardare la celebre spiaggia. (21606).

RISPOSTA. — La spiaggia di Grado, analoga-mente a quanto si verifica lungo le altre spiagge dell'alto Adriatico, va assottigliandosi in modo progressivo a causa dell'aumento del livello medio del mare e della diminuzione pressoché totale di apporto delle torbide da parte del vicino fiume Isonzo.

Per la difesa di detta spiaggia furono costruiti nel passato 13 pennelli, tuttora esistenti, la cui funzione, però, non ha conseguito a tutt'oggi i benefici voluti sia per l'orientamento dato alle ore sia per la loro limitata lunghezza. Un altro pennello è in progetto di costruzione a punta Barbacale a cura di una società privata costituitasi per la creazione di una nuova zona balneare in località Pineta Rotta Primero, a levante della spiaggia di Grado.

Ad est della spiaggia di Grado, ad una distanza media dalla battigia di metri lineari 850 circa, esiste un grande banco sabbioso denominato Mula di Muggia della lunghezza di metri lineari 5 mila, largo mediamente metri 600 circa ed in parte emergente durante le normali basse maree, il quale costituisce un avampetto di difesa ed una fonte di ripascimento per la spiaggia stessa.

Questo banco attualmente non viene più alimentato dal fiume Isonzo per l'impoverimento delle torbide e la sua consistenza si è alquanto degradata si da farne temere in tempo non lontano, la completa scomparsa. Non sembra, per altro, che la diminuzione della sua consistenza debba attribuirsi a prelevamenti di sabbia. Infatti il banco Mula di Muggia si trova internamente alla linea batimetrica dei due metri, in fondali, cioè, non praticabili con le barche adibite all'estrazione di sabbia con benna, le quali, a pieno carico, hanno un pescaggio di circa tre metri.

La zona dove l'estrazione di sabbia è stata sempre consentita è quella al largo di Punta Sdobba, alla foce dell'Isonzo, al di fuori della batimetrica dei cinque metri che passa ad un miglio al largo di detta punta.

Altra zona, per la quale la competente capitaneria ha rilasciato licenza di concessione per estrazione di sabbia è quella a due miglia al largo della foce del canale Primero, in fondali di metri sei e quindi in pieno mare.

La capitaneria di porto di Monfalcone, attese le preoccupazioni espresse dal comune di Grado, ha sospeso il rilascio di licenze per detta seconda zona ed ha interessato l'ufficio del genio civile alle opere marittime di Venezia perché compia accertamenti diretti a stabilire se l'estrazione di sabbia in fondali di metri sei possa sfavorevolmente influire sulla conservazione della spiaggia balneare di Grado. Ha inoltre disposto una rigorosa sorveglianza diretta ad impedire gli asporti abusivi.

Il comune di Grado, allo scopo di salvaguardare la spiaggia ed il banco della Mula di Muggia, presentò in data 10 gennaio 1959 il progetto di costruzione di alcune opere atte a favorire l'avvicinamento di detto banco con la spiaggia.

Il predetto comune, però, sino ad oggi, non ha dato inizio ai lavori, sebbene l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia abbia espresso parere favorevole, subordinato ad alcune condizioni.

Non è, d'altra parte, possibile un intervento diretto del Ministero dei lavori pubblici nella realizzazione delle predette opere, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 542, per la difesa degli abitati, dato che le opere stesse interessano un tratto di litorale fronteggiante una zona completamente disabitata.

Il Ministro della marina mercantile:
MACRELLI.

GRILLI GIOVANNI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia al corrente dello stato degli impianti e del materiale rotabile della ferrovia nord-Milano, dei conseguenti frequenti e gravi incidenti che si registrano lungo le linee da essa servite e del disservizio che danneggia tutti gli utenti.

In nessuna delle stazioni esistono sottopassaggi, neanche in quelle in cui il traffico è intensissimo (dalla stazione di Saronno e da tutte le altre fra Saronno e Milano transitano giornalmente circa 220 treni nei due sensi, con una media oraria di 11 treni e per talune ore — per esempio tra le 6 e le 9 del mattino — con una media di 17 treni), le stazioni sono quasi tutte in stato di abbandono e sfornite di ogni comodità e, all'infuori di quelle principali, non sono servite da funzionari ma da

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

appaltatori; un forte numero di passaggi a livello è incustodito; la vigilanza lungo le linee non è affatto quale è richiesta da linee tanto sfruttate; e infine nei mesi invernali — in molti casi — le vetture specie quelle di seconda classe, non sono riscaldate.

In rapporto con tutto questo, sulle linee gestite dalla detta società, gli incidenti sono frequenti e gravi; basti ricordare quello recentissimo che ha causato la morte di una giovane madre e della figlia di tre anni, e l'altro, non molto lontano nel tempo, consistente nel franamento di un tratto di binario che determinò il ferimento di decine di passeggeri.

L'interrogante fa presente che per mezzo delle linee delle ferrovie nord-Milano (Milano-Varese-Laveno, Milano-Como, Milano-Novara, Milano-Erba-Asso) si recano ogni giorno a Milano e in minori centri di lavoro, decine e decine di migliaia di lavoratori (forse poco meno di 100 mila), migliaia di artigiani, piccoli industriali e commercianti, migliaia di studenti e anche numerose massaie; che durante i mesi estivi quelle linee sono frequentate da intere legioni di modesti turisti e da famiglie di lavoratori che si portano da Milano nella zona dei laghi; che infine il crescente sviluppo della regione lombarda e specie delle province prealpine fa aumentare di giorno in giorno il numero dei passeggeri.

Poiché è fuori dubbio che, in tali circostanze. Le ferrovie nord-Milano adempiono un'importante funzione pubblica e che, quindi, la loro gestione deve tenere conto soprattutto di ciò; e considerato quindi che l'attuale gestione da parte di una società facente parte del complesso Edison tiene conto esclusivamente degli interessi privati di tale stesso complesso, l'interrogante chiede al ministro se egli ritenga opportuno prendere in considerazione misure atte a rendere pubblica la proprietà e la gestione delle ferrovie nord-Milano, promovendo per esempio un consorzio tra le province interessate oppure avocando allo Stato la proprietà delle linee. (19674).

RISPOSTA. — La estromissione della società delle ferrovie nord-Milano dalla concessione in atto, può aver luogo, in base alle vigenti norme, soltanto per decadenza o per riscatto.

Mentre per quanto riguarda la prima delle due possibilità, cioè la decadenza, non sussistono fondati motivi per giustificarla; per il riscatto, facoltà per altro esercitabile unicamente al fine della inclusione della linea concessa nella rete statale, si fa presente che, date le condizioni in cui esso avverrebbe, risulterebbe oltremodo oneroso.

Circa lo stato degli impianti e le disfunzioni lamentate, vi è da osservare che, in rapporto all'entità del traffico svolto e del numero di viaggiatori trasportati, l'indice degli incidenti non si discosta da quello medio.

Il Ministero, che attraverso l'opera del competente ispettore della motorizzazione civile esercita continua vigilanza sulla gestione di detta società, prosegue la sua azione di controllo, sia ai fini della sicurezza dell'esercizio, sia per il progressivo miglioramento degli impianti e del materiale rotabile.

Il Ministro: MATTARELLA.

LANDI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere l'ammontare complessivo delle sovvenzioni, dei premi e dei contributi, dati a qualsiasi titolo, nell'esercizio finanziario 1959-1960 dallo Stato al Centro sperimentale di cinematografia. (22118).

RISPOSTA. — Nel richiamare la risposta data all'interrogazione n. 11527 (allegato al resoconto della seduta del 26 aprile 1961), si conferma che il Centro sperimentale di cinematografia ha fruito, per l'esercizio finanziario 1959-1960, di una sola sovvenzione di complessive lire 215.600.000, comprensiva del contributo ordinario, erogato ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e di un contributo straordinario, concesso sul fondo istituito dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 24 della citata legge del 1956, n. 897.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

LANDI. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere se ritengano di aderire al voto espresso, nella seduta del 17 novembre 1961 dalla giunta provinciale di La Spezia, perché sia fatto luogo ad idonei provvedimenti che consentano alle amministrazioni provinciali (chiamate per legge a disimpegnare servizi analoghi a quelli della guardia di finanza e delle capitanerie di porto) di usufruire del beneficio fiscale per il gasolio usato come combustibile sulle imbarcazioni destinate alla vigilanza della pesca. (22124).

RISPOSTA. — In base alla vigente legislazione, non sussiste la possibilità di accordare l'esenzione chiesta dall'interrogante in quanto detta esenzione non è prevista dalle disposizioni in vigore.

Sarebbe, pertanto, necessario, al fine di venire incontro ai voti formulati da alcune

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

amministrazioni provinciali, predisporre un apposito disegno di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Non si ravvisa, per altro, l'opportunità di un tale provvedimento sia perché gli sforzi dell'amministrazione finanziaria sono da tempo volti a restringere piuttosto che ad allargare la già troppo vasta cerchia delle agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sui carburanti, sia perché, ove l'invocato beneficio venisse accordato, non si potrebbe poi resistere alle varie istanze per la concessione di analogo trattamento ai carburanti destinati all'azionamento dei mezzi usati per servizi di vigilanza e di controllo esercitati in numerosi altri settori.

A parte il fatto che qualsiasi contrazione nel gettito dei tributi gravanti sui prodotti petroliferi dovrebbe essere compensata da nuove entrate, la cui realizzazione non appare attualmente conseguibile.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

LIZZADRI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il commissario al comune di Roma, contro ogni interesse della pubblica amministrazione e dello sport, avrebbe deciso di rinnovare, in favore di una società privata, tre anni prima della scadenza, il contratto di gestione dell'ippodromo delle Capannelle e se ritengano opportuno assicurare che il rinnovo per la gestione di detto ippodromo venga effettuato a tempo debito mediante un regolare bando di concorso, come prescritto dalle disposizioni di legge.

L'interrogante chiede inoltre che, accertate le responsabilità, si intervenga sollecitamente per la salvaguardia degli interessi del comune di Roma. (22038).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Roma, con atto del 31 dicembre 1961, numero 3449, ha effettivamente deliberato la proroga del contratto relativo alla concessione alla società gestione Capannelle per il campo di corse di proprietà comunale denominato Capannelle a condizioni più vantaggiose di quelle della convenzione precedente.

Nel corso dell'istruttoria, però, sono emersi elementi in relazione ai quali la questione si trova in atto al riesame della stessa amministrazione comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

LOMBARDI RICCARDO. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per soddisfare le esigenze espresse dai dipendenti degli enti locali, che il 28 febbraio 1962 sono scesi in sciopero, proclamato dalle federazioni nazionali di categoria della C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., contro l'« Inadel », in tutta Italia.

Le ragioni, che stanno alla base di tale manifestazione di protesta, che ha avuto imponente seguito in tutte le città, sono le restrizioni dell'assistenza farmaceutica e la mancata estensione dell'assistenza diretta in tutti i comuni da parte dell'« Inadel ».

I sindacati in proposito hanno inteso richiedere che il Governo corrisponda il contributo straordinario all'« Inadel »; che si trovi una formula che consenta l'ottenimento di sconti adeguati sui medicinali da parte delle industrie farmaceutiche; che si proceda alla modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'« Inadel », dando una più larga rappresentanza agli enti ed agli iscritti; che venga determinata una equa distribuzione dei contributi versati dagli enti e dai dipendenti tra C.P.D.E.L. e l'« Inadel », per consentire a quest'ultimo istituto di praticare un'assistenza completa, e che venga provveduto alla immediata approvazione dell'annosa proposta di legge concernente i miglioramenti del premio indennità di fine servizio, adeguandolo nella misura a quello praticato ai dipendenti statali e per consentire il riscatto del servizio non di ruolo.

Infine i sindacati chiedono di partecipare alle trattative in atto per il rinnovo della convenzione sanitaria fra l'« Inadel » e la Federazione nazionale degli ordini dei medici.

L'interrogante chiede se i ministri interessati intendano intervenire e come, per dare soddisfazione alle legittime attese dei dipendenti degli enti locali italiani. (16710).

RISPOSTA. — I crescenti oneri dell'assistenza sanitaria hanno reso sempre più grave, in questi ultimi anni, la situazione della gestione dell'« Inadel », e, pertanto, l'ente ha dovuto necessariamente adottare opportuni provvedimenti per il contenimento delle spese relative.

Per altro i provvedimenti adottati sono ritenuti sostanzialmente più vantaggiosi per gli iscritti, in quanto, mentre sono state limitate o condizionate alcune prestazioni di scarsa importanza terapeutica — allo scopo anche di evitare il ricorso all'assistenza sanitaria in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

casi non pienamente giustificabili — sono stati contemporaneamente ammessi al rimborso nuovi farmaci o maggiori dosi di quelli già consentiti, e sono stati concessi ulteriori benefici nella terapia delle malattie più gravi.

Per quanto riguarda la modalità delle prestazioni assistenziali si fa presente che l'istituto attua, allo stato, il sistema dell'assistenza diretta in circa 7 mila comuni ed ha in programma l'estensione di essa a tutti i rimanenti comuni.

La richiesta dell'istituto di un contributo straordinario da parte dello Stato è in corso di esame. Quanto alle agevolazioni concernenti l'acquisto dei medicinali, si fa presente che gli istituti mutualistici, fra i quali anche l'« Inadel », fruiscono già dello sconto del 17 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e che ulteriori economie saranno realizzate per effetto delle riduzioni del costo dei medicinali, recentemente decise dal Comitato interministeriale prezzi.

Del comitato di amministrazione dell'ente, composto di 18 membri, fanno parte nove iscritti all'istituto, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali, ciò che assicura alla categoria interessata una larga ingerenza nell'amministrazione dell'ente.

Il problema della rivalutazione delle prestazioni previdenziali dall'« Inadel » è stato già affrontato ed il relativo provvedimento trovava all'esame di un comitato tecnico, costituito dall'istituto, per i necessari studi attuativi e le conseguenti proposte.

Frattanto l'amministrazione dell'ente ha deliberato, nei limiti della propria competenza, a decorrere dal 1° gennaio 1961, taluni miglioramenti delle prestazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Allo scopo di conoscere se ravvisi, negli annunciati massicci aumenti di capitale delle società elettrocommerciali registrate sulla stampa economica del 20 e 21 febbraio, una manovra indirizzata ad alterare la situazione del mercato azionario in previsione dei provvedimenti di nazionalizzazione annunciati come possibili a breve scadenza; e se ritenga perciò opportuno e necessario negare la prescritta autorizzazione ad ogni aumento di capitale fino a che non sia stato definitivamente precisato cosa si intenda fare in materia di nazionalizzazione.

Ciò a salvaguardia dell'interesse pubblico nonché dell'interesse dei possessori di titoli, possessori che occorre difendere da manovre allettanti quanto suscettibili di pregiudizi futuri. (22074).

RISPOSTA. — Gli aumenti di capitale gratuiti non sono soggetti all'autorizzazione di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, da rilasciarsi dal ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, in quanto la predetta legge assoggetta alla autorizzazione soltanto « le costituzioni di società con capitale superiore ai 500 milioni di lire », nonché « gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni ».

Del pari gli aumenti di capitale gratuiti di società aventi le azioni quotate in borsa, come quelli cui si riferisce l'interrogante, possono essere effettuati indipendentemente dall'autorizzazione prevista dall'articolo 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in quanto, per prassi adottata sin dal 1949, siffatti aumenti di capitale a titolo gratuito sono stati ritenuti non soggetti all'autorizzazione medesima nella considerazione che essi non assorbono pubblico risparmio. Tale prassi, del resto, è stata accettata dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione delle relative deliberazioni assembleari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
NATALI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se consideri corretto e democratico quanto è accaduto a Napoli in occasione della inaugurazione dell'anno accademico, quando è stato interrotto e privato della parola uno studente che parlava a nome della rappresentanza studentesca dell'O.R.U.N.; per conoscere se il diritto di parola, nella università di Napoli è riconosciuto soltanto agli esaltatori dell'attuale Stato accademico e politico, proibendosi a coloro che, in congressi e votazioni, hanno ottenuto il mandato di auspicare un progresso della scienza, delle tecniche, delle attrezzature universitarie, rilevando la insufficienza nell'attuale stato di cose e nei piani ufficialmente previsti. (21571).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

RISPOSTA. — Dall'esame della registrazione su nastro del discorso pronunciato dal presidente dell'organismo rappresentativo dell'università di Napoli, in occasione della inaugurazione dell'anno accademico, avvenuta l'8 gennaio 1962, non risulta che il rappresentante dell'O.R.U.N. sia stato privato della parola. Egli ebbe, anzi, la possibilità di effettuare liberamente il proprio intervento, usufruendo di tutto il tempo posto a sua disposizione dall'autorità che aveva curato l'organizzazione della cerimonia.

Il Ministro: GUI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per avere notizie:

1) sulle misure adottate, per realizzare quanto discusso con le organizzazioni sindacali dei lottisti ed in particolare lo stato giuridico e le questioni connesse con lo sgravio dell'onere dei fitti e con lo stipendio ai ricevitori, ecc.;

2) sul premio di interessamento agli aiuto-ricevitori e sulla istituzione di una speciale scala di aggio;

3) sulla mancata estensione al personale del lotto della indennità (assegno personale) graduabile sul coefficiente di stipendio, concessa al personale di ogni ordine e grado e qualificata del Ministero delle finanze. (21924).

RISPOSTA. — In ordine alle questioni di cui al punto 1) dell'interrogazione, è in corso di predisposizione da parte di questo Ministero un apposito schema di disegno di legge.

Per quanto concerne il premio d'interessamento agli aiuto-ricevitori e l'istituzione di una speciale scala d'aggio, a parte la considerazione che tali questioni non risulta siano state poste in discussione dalle organizzazioni sindacali, si osserva che non si vede la possibilità di introdurre a favore del personale sussidiario del lotto una ulteriore competenza, oltre quelle normali concesse a tutti i dipendenti statali — stipendio e competenze necessarie.

L'assegno personale di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 — sostitutivo dei cessati diritti casuali — non riguarda il personale lottista.

Tuttavia, si sta studiando la possibilità di estendere detto assegno, con opportuni criteri adeguativi, anche al personale del lotto, nonostante questo non abbia mai fruito dei diritti casuali e sia munito di retribuzione non commisurata in base a coefficienti.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MAGNO e KUNTZE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero che l'amministrazione dei monopoli dello Stato ha riservato il diritto di pesca e di caccia, su una vasta zona di oltre 2 mila ettari del comprensorio delle saline di Margherita di Savoia (Foggia), a un certo avvocato Lattanzio di Bari.

Gli interroganti chiedono di sapere in base a quale procedura l'amministrazione dei monopoli sia giunta alla concessione in questione e quale vantaggio da ciò possa trarre lo Stato. Fanno poi presente che il provvedimento ha suscitato vivissimo malcontento fra i numerosi cacciatori di Trinitapoli e di altri comuni vicini alla zona. (21824).

RISPOSTA. — Non risponde a verità la notizia secondo la quale l'amministrazione dei monopoli di Stato avrebbe riservato in esclusiva all'avvocato Lattanzio di Bari l'esercizio della pesca e della caccia su una zona di oltre 2 mila ettari nella salina di Margherita di Savoia.

È vero, invece, che il predetto avvocato si è reso aggiudicatario, in seguito a pubblica gara, dell'esercizio della pesca negli specchi d'acqua di una zona di circa mille ettari del comprensorio anziaccennato, presentando l'offerta più vantaggiosa che frutta allo Stato più di 136 milioni di lire nel novennio del contratto, oltre alla rifusione di tutti gli eventuali danni che l'esercizio della pesca dovesse arrecare alle opere della salina e per i quali lo stesso avvocato ha costituito un deposito cauzionale di 1 milione di lire.

La necessità di disciplinare mediante regolare atto di concessione l'esercizio della pesca nel comprensorio di cui trattasi è dovuta al fatto che la superficie anzidetta era divenuta convegno di pescatori abusivi, i quali provocavano notevoli danni alle arginature ed ai fondi della salina, esercitando la pesca con tutti i mezzi — bombe, solfato di rame, fosforo di zinco ecc.

Per quanto concerne la caccia, l'amministrazione dei monopoli avrebbe dovuto vietarne nel modo più assoluto l'esercizio, in tutta la salina, dato che si tratta di stabilimento a recinzione anche fiscale e dato che l'esercizio della caccia potrebbe arrecare danni alle arginature ed alle altre opere della salina. Tuttavia per venire incontro alle insistenti richieste dei cacciatori, ha consentito che venissero messe alcune postazioni di caccia in determinate zone, opportunamente prescelte dalla direzione della salina, nelle quali dovrebbe essere minima la possibilità di arrecare danni alle arginature. Dette postazioni, d'intesa tra

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

la salina e la sezione provinciale di Foggia della federazione italiana della caccia, vengono assegnate a turno ai vari cacciatori, in modo da evitare tra loro una qualsiasi disparità di trattamento.

Una di dette postazioni non poteva, ovviamente, non essere assegnata all'aggiudicatario della concessione dell'esercizio della pesca il quale è, oltre tutto tenuto a rispondere di qualunque danno arrecato alla salina ed ha all'uopo costituito, come si è detto, un deposito cauzionale di 1 milione di lire.

Queste agevolazioni di caccia, fatte dall'amministrazione dei monopoli in linea di pura compiacenza verso gli appassionati cacciatori del luogo ed a titolo del tutto gratuito, saranno ovviamente revocate *in toto* qualora abbiano a verificarsi danni ed inconvenienti per il funzionamento della salina.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MALAGODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbiano fondamento le voci, di cui si è fatta eco anche la stampa, circa l'intenzione del Governo di proporre un differimento dell'abolizione del dazio sul vino, fissata dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, per il 1° gennaio 1960.

In caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere se il ministro ritenga che differire la data di abolizione del dazio sul vino arrechi grave danno al settore vitivinicolo, che nella certezza della legge ha improntato i propri programmi di produzione e di vendita, tenendo conto che l'abolizione sarebbe avvenuta il 1° gennaio 1960.

Se le suddette notizie sono prive di fondamento l'interrogante desidera conoscere se il ministro ritenga opportuno tranquillizzare il settore interessato con una comunicazione ufficiale. (21035).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20565, del deputato Angelino Paolo, pubblicata a pag. 9580).

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali ragioni la questura di Reggio Calabria interviene per vietare riunioni religiose evangeliche regolarmente preavvisate. Si precisa che l'ultimo divieto è stato disposto in data 24 settembre 1961 con la giustificazione che il ministro di culto non era munito dell'approvazione governativa di cui all'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, numero 1159.

L'interrogante chiede di conoscere quali istruzioni si intendano dare per chiarire alla questura di Reggio Calabria che, grazie alla nostra Costituzione, i ministri di culto acatolico possono liberamente esercitare gli atti del loro ministero senza che occorra una preventiva autorizzazione governativa, e che in conseguenza non possano ripetersi gli interventi lamentati.

L'interrogante ritiene, a ogni buon fine, di ricordare la decisione adottata in data 8 luglio 1955 in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato integralmente pubblicata nella rivista *Il Diritto Ecclesiastico* 1959, parte seconda, pagina 373. (20568).

RISPOSTA. — Premesso che in provincia di Reggio Calabria si sono svolte in varie occasioni riunioni pubbliche di aderenti a confessioni religiose acatoliche promosse o presiedute da persone le quali non rivestono la qualifica di ministri di culto, si fa presente che nel caso segnalato il provvedimento della questura di Reggio Calabria fu sostanzialmente determinato da motivi di ordine pubblico tenuto conto che il servizio battesimale evangelico avrebbe dovuto aver luogo sulla spiaggia, allora molto frequentata.

Non v'è dubbio, infatti, che la modalità ed il luogo scelto nella circostanza per la cerimonia potevano essere considerate un'offesa al sentimento religioso della larghissima maggioranza dei cittadini.

Del resto la riunione di cui trattasi è stata tenuta — e più opportunamente — nello stesso giorno, in altra località.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

MARIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione, del provveditore agli studi di Campobasso, di confermare nell'incarico per la sede di Foci di Cerro al Volturno (Campobasso) l'insegnante elementare Fattore Pasquale, nonostante questi fosse venuto meno, in precedenza, all'obbligo della residenza in tale sede e nonostante fosse preceduto in graduatoria dall'insegnante Mazzocco Albino, che si è visto così deluso in una sua legittima aspettativa; per sapere quali misure intenda adottare al riguardo. (20993).

RISPOSTA. — Durante l'anno scolastico 1960-1961 il provveditorato agli studi di Campobasso ebbe modo di accertare che molti insegnanti assegnati alle scuole pluriclassi di montagna non potevano osservare l'obbligo della residen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

za, sancito dalla legge del 1° marzo 1957, n. 90, perché la scuola era sprovvista di alloggio, né gli insegnanti stessi erano riusciti a trovare una qualsiasi sistemazione in case rurali della contrada o borgata.

Per l'inosservanza, anche se causata da forza maggiore, quell'ufficio scolastico dispose che i direttori didattici e gli ispettori scolastici dovessero tener conto in sede di attribuzione di qualifica al personale insegnante.

Per l'anno scolastico 1961-1962, in considerazione del fatto che tra le sedi ci risulta vi erano quasi tutte le scuole di montagna per le quali occorreva procedere alla riconferma dell'incarico, il provveditore agli studi di Campobasso chiese ed ottenne dal Ministero il nulla osta per riconfermare nell'incarico gli insegnanti, che avevano prestato servizio nell'anno precedente presso scuole pluriclasse di montagna, riportando la qualifica non inferiore al « distinto », anche se non avevano potuto risiedere nella sede, per effettiva mancanza di alloggi nella contrada.

Poiché il maestro Fattore Pasqualino per lo scorso anno 1960-1961 aveva prestato servizio, in qualità di provvisorio, nelle scuole di Cerro al Volturno Foci San Vittorino, fu assegnato a dette scuole anche per il corrente anno scolastico.

Nel caso, non può parlarsi di violazione dell'obbligo della residenza nella sede di servizio, dato che manca in essa ogni possibilità di alloggio.

Il maestro Mazzocco Albino, che secondo l'interrogante sarebbe stato pretermesso al turno di nomina, è stato, invece, anch'egli confermato nell'incarico di insegnamento nelle scuole di Cerro al Volturno San Giovanni.

Il Ministro: GUI.

MARZOTTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza del disservizio nel traffico telefonico interurbano soprattutto nella capitale ed in altre grandi città, ove il collegamento interurbano denuncia lentezze e ritardi, causa di continue e giustificate lamentele da parte degli utenti.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno richiamare il personale ad una maggior diligenza e sollecitudine nel dare corso alle richieste di collegamento interurbano, che oggi sembra quasi discendere da magnanimità concessione di detto personale e non già da un indiscutibile diritto acquisito dall'utente che corrisponde alla società tele-

fonica un canone e paga una non lieve tariffa.

L'aumento delle tariffe, conseguente alla nazionalizzazione delle società telefoniche, stabilito in misura sensibile dal provvedimento circolare del 7 agosto 1959, n. 827 e dai decreti ministeriali 19 settembre 1959 e 22 settembre 1959, n. 770, avevano lasciato sperare che ad una gestione pubblica a prezzi dilatati potesse almeno corrispondere un migliore servizio, ma tale attesa è stata delusa dal persistere e dall'accentuarsi dei lamenti inconvenienti.

L'interrogante ritiene che l'attenzione di un Governo il quale intenda ampliare il campo delle partecipazioni statali e delle nazionalizzazioni dovrebbe rivolgersi, prima di assumere nuove iniziative, all'eliminazione dei molti disservizi in aziende il cui passaggio dalla gestione privatistica a quella statale non ha segnato certo un progresso a vantaggio dei cittadini. (22233).

RISPOSTA. — Le lentezze cui vanno soggette le comunicazioni telefoniche a lunga distanza, non possono considerarsi conseguenze di disservizi imputabili all'amministrazione, in quanto la vera causa di esse va ricercata nell'eccessivo volume del traffico rispetto alla attuale consistenza degli impianti.

Lo scrivente ha avuto modo di render noto tutto ciò al Parlamento, chiarendo come la rete telefonica statale, al presente idonea ad assicurare un servizio qualitativamente inappuntabile se utilizzata per un traffico medio annuo di circa 40 milioni di unità di conversazioni, venga invece sottoposta a un carico quasi doppio, pur di far fronte alle esigenze degli utenti.

Ed è appunto per eliminare questo rapporto deficitario tra i mezzi e le richieste del pubblico che è stato predisposto dal Governo un piano quinquennale di ammodernamento e di sviluppo degli impianti, il cui finanziamento è stato di recente approvato dal Parlamento con apposito provvedimento legislativo (legge 26 luglio 1961, n. 718).

Detto piano consentirà la realizzazione di una rete moderna ed efficiente, paragonabile a quelle dei paesi economicamente più sviluppati, e permetterà di svolgere il servizio con piena soddisfazione dell'utenza.

L'attuazione del programma avverrà, com'è ovvio, gradualmente ed i primi tangibili risultati si manifesteranno entro il secondo semestre del prossimo anno.

Quanto precede serve anche a chiarire come il problema non consista nella mag-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

giore sollecitudine e diligenza del personale, ma nei mezzi di cui il servizio dispone.

Circa gli aumenti tariffari, deve precisarsi che i provvedimenti citati riguardano solo i servizi dati in concessione all'industria privata e non quelli gestiti dallo Stato, alle cui tariffe invece sono state apportate sensibili riduzioni. Resta comunque incontestabile il fatto che le tariffe praticate in Italia sono notevolmente inferiori a quelle degli altri stati.

Si ritiene infine opportuno far presente che anche per la telefonia concessa sono in corso cospicui investimenti che tendono al potenziamento degli impianti ed al miglioramento delle prestazioni.

Come è facile desumere da quanto sopra esposto, l'attenzione del Governo è particolarmente rivolto al riordino ed al potenziamento della telefonia sia statale sia sociale, ma ovviamente il programma formulato non potrà essere realizzato che in fasi successive e gradualmente, in relazione anche al tempo occorrente all'industria privata per l'approntamento e la consegna delle apparecchiature da impiantare.

Il Ministro: SPALLINO.

MAZZONI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per conoscere se ritengano conforme alla legge la pretesa della intendenza di finanza di Firenze di far pagare ai venditori ambulanti di trippa cotta, categoria che non si riscontra in altra città essendo caratteristica della sola Firenze, la tassa di concessione governativa prevista dalla tabella A, n. 42, allegata al testo unico 20 maggio 1953, n. 112, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Infatti, i « trippai » fiorentini sono assimilabili come venditori, agli esercenti di carni cucinate, come un ristorante o uno spaccio di friggitoria, crostineria, *et similia* e non già agli esercenti di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, per i quali vige il regolamento del regio decreto dicembre 1928, n. 3298, per la vigilanza sanitaria delle carni.

L'interrogante chiede altresì al ministro delle finanze di sapere se ritenga, dato il notevole gravame annuale e comunque sproporzionato all'attività assai diversa da quella dei negozi di vendita di carne fresca o congelata, di dare le opportune disposizioni rispondenti ai voleri della legge e della giustizia. (20773).

RISPOSTA. — Il commercio ambulante delle carni, secondo quanto è stabilito dal vigente regolamento sulla vigilanza sanitaria approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, non è in nessun caso consentito.

L'articolo 29 di detto regolamento sancisce, infatti, che la vendita delle carni fresche congelate o comunque preparate deve avvenire in locali che soddisfino alle esigenze dell'igiene.

Pertanto, non essendo possibile, a norma delle vigenti leggi sulla sanità pubblica, ottenere licenza per la vendita ambulante di carni e quindi anche di trippa, viene a mancare la base per l'applicazione della tassa di concessione governativa.

S'intende che ove il commercio della trippa avvenga in locali in regola con le leggi sulla sanità, la relativa licenza di vendita deve essere assoggettata al tributo erariale.

L'attività svolta dai venditori ambulanti di trippa cotta non potendo, pertanto, essere autorizzata deve ritenersi illecita, e come tale, soggetta alle sanzioni previste dalle leggi sanitarie.

Evidentemente, essa resta esclusa dall'area di applicazione della tassa di concessione governativa prescritta dal n. 35 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intenda far fronte agli impegni ministeriali, assunti ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e successive modificazioni, per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei diversi comuni, che subirono danni ingenti durante gli ultimi eventi bellici. I molti comuni interessati — che attendono da anni i residui finanziamenti per l'esecuzione di opere, talune parzialmente iniziate, ma non terminate e che il tempo minaccia di annullare — non comprendono perché vi siano tali inadempienze di impegni volti a liquidare un vergognoso retaggio di guerra.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali sono state le ragioni che non hanno consentito al ministro di ottemperare agli impegni assunti di fronte al Parlamento, accogliendo l'ordine del giorno Mazzoni-Barbieri-Seroni, n. 50, in occasione della discussione e dell'approvazione del bilancio del dicastero per l'esercizio 1960-1961, in merito ai piani di ricostruzione. (21573).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

RISPOSTA. — Gran parte dei comuni dotati di un piano di ricostruzione richiedono, a mente dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, l'intervento dello Stato nell'attuazione del piano, non essendo in grado di provvedervi direttamente.

Esperita la rituale istruttoria, sentito il parere del Ministero dell'interno e — ove occorra — del Ministero del tesoro, viene emesso apposito decreto con il quale lo Stato stabilisce di sostituirsi al comune nell'attuazione del piano, anticipandone la spesa, che dovrà poi essere restituita dal comune con le modalità e limitazioni previste dal citato articolo di legge.

I motivi, per i quali non è stato possibile dare completa attuazione ai piani di ricostruzione, sono da ricercarsi nei limitati stanziamenti di bilancio, che hanno consentito a questo Ministero di corrispondere solo in parte alle aspettative dei comuni interessati.

Per altro, questo Ministero, a conoscenza degli inconvenienti determinati dalla suindicata situazione, ha posto allo studio un disegno di legge, nel quale, tra l'altro, sarà previsto un piano organico di stanziamenti per otto anni, al fine di assicurare un razionale ed efficace intervento dello Stato nell'attuazione dei piani di ricostruzione.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

MAZZONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, pur avendo disposto con circolare del 3 luglio 1961, n. 347, la cessazione delle autorizzazioni in vigore per la riscossione dei contributi volontari dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali, tramite gli esattori delle imposte dirette, non poche esattorie comunali, tra cui Milano, Siena, ecc., proseguono dette riscossioni, e quali misure intenda prendere per far rispettare le disposizioni citate e per ricondurre le esattorie ai compiti di istituto previsti dalla legge. (21672).

RISPOSTA. — Ai sensi della circolare del 3 luglio 1961, n. 347, la riscossione tramite le esattorie delle imposte dei contributi volontari dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali avrebbe dovuto cessare con effetto dal 1° gennaio 1962.

Per altro, a seguito delle gravi difficoltà circa la possibilità di predisporre il servizio della riscossione dei contributi nel breve periodo intercorrente dal 3 luglio (data della circolare n. 347) al 31 dicembre 1961, con circolare 6 novembre 1961, n. 355, riconosciuti

fondati i motivi rappresentati dalle associazioni, si è disposta la proroga del sistema di riscossione in parola sino al 31 dicembre 1963.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MICELI E MINASI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intenda intervenire perchè sia provveduto ad un sollecito sgravio delle imposte e sovrainposte addizionali richiesto a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, all'ufficio distrettuale delle imposte di Caulonia (Reggio Calabria) da 144 contadini del comune di Pazzano (Reggio Calabria).

I contadini richiedenti sono stati messi sul lastrico dalle ripetute alluvioni e se su di loro si dovesse abbattere la ferula delle esecuzioni fiscali, sarebbero messi nell'impossibilità non solo di provvedere alla coltivazione dei loro terreni ma altresì di continuare il misero sostentamento delle loro famiglie. (20470).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha notizia di danni in comune di Pazzano provocati da alluvioni.

La prefettura di Reggio Calabria, con telegramma del 17 ottobre 1961 ha, invece, segnalato che detto comune è uno dei comuni della provincia più gravemente danneggiati dalla persistente siccità.

In ordine a tale segnalazione, è stata già predisposta la necessaria istruttoria ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Al fine di conoscere se intenda considerare lo stato di estremo disagio in cui restano abbandonati gli impiegati della carriera esecutiva del personale civile di pubblica sicurezza, con stipendi di lire 37 mila mensili, qual è lo stipendio di un applicato aggiunto, o di lire 42 mila qual è lo stipendio di un applicato. Si chiede se, per lo meno, intenda provvedere:

1°) a ripristinare l'indennità speciale al personale amministrativo;

2°) ad estendere i diritti di segreteria anche al predetto personale;

3°) a concedere delle determinate ore di straordinario, al fine di integrare gli stipendi di fame del personale civile di pubblica sicurezza, da retribuirsi non già in forza dei fondi disponibili, ma per tariffe prestabilite;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

4°) a riconsiderare il sistema di promozione che subisce una lentezza esasperante.

Al fine di sapere se intenda rispettare il diritto, che la Costituzione garantisce, anche al personale civile di pubblica sicurezza, di organizzarsi sindacalmente. (22218).

RISPOSTA. — Lo stipendio spettante agli impiegati della carriera esecutiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza non si differenzia da quello percepito dagli impiegati esecutivi delle altre amministrazioni statali, in quanto corrisponde ai coefficienti di retribuzione previsti, per tutto il personale civile dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Agli impiegati della carriera esecutiva di pubblica sicurezza vengono in atto corrisposti compensi, per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato, nelle misure ed entro i limiti massimi consentiti per i dipendenti statali dalle disposizioni di carattere generale, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

Poiché il principio della parità del trattamento economico a parità di coefficiente di retribuzione — stabilito in via generale per i dipendenti statali dalle norme vigenti — ha subito in questi ultimi anni alterazioni in favore di categorie impiegatizie appartenenti ad altre amministrazioni, è stato già predisposto, e — com'è noto — trovasi in atto all'esame del Parlamento, apposito disegno di legge che istituisce per alcune categorie di dipendenti del Ministero dell'interno (fra cui gli impiegati esecutivi di pubblica sicurezza) una speciale indennità integrativa.

Le vigenti disposizioni di legge in materia di atti di polizia amministrativa non prevedono il pagamento da parte dei privati di « diritti di segreteria » da ripartire fra il personale di pubblica sicurezza.

Particolari agevolazioni per la progressione in carriera del personale statale delle carriere esecutive (compreso quello della amministrazione della pubblica sicurezza) sono state già concesse con la recente legge 22 ottobre 1961, n. 1143, che reca integrazioni e modifiche alle corrispondenti disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il divieto di iscrizione ad organizzazioni politiche e sindacali, imposto a tutto il personale di pubblica sicurezza dal decreto-legge 24 aprile 1945, n. 205, è da ritenere tuttora legittimo ed operante.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

MISASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, al fine di accelerare al massimo l'esecuzione dell'autostrada del sole nel tratto Salerno-Reggio Calabria, opera, questa, la cui importanza per lo sviluppo delle regioni meridionali è evidente, se ritenga opportuno intervenire affinché si dia al più presto inizio all'opera stessa non solo partendo dai punti estremi, ma anche appaltando tratti, del tracciato di mezzo, ormai definitivamente deciso. (21526).

RISPOSTA. — Il 21 gennaio 1962, ai due estremi dell'autostrada che collegherà Salerno con Reggio Calabria è stato dato inizio ai lavori per la costruzione del tratto Reggio-Cannitello di Villa San Giovanni (2 lotti) ed a quelli del tratto Salerno-Eboli (3 lotti).

Nel contempo è in corso lo studio dei progetti esecutivi per lotti funzionali del tratto centrale Bivio Montalto Uffugo-Cosenza-Piano del Lago.

È stato prescelto tale tratto intermedio con carattere di precedenza su altri per evitare che in seguito al notevole sviluppo edilizio di Cosenza, attualmente in atto, possano sorgere nuove costruzioni nella zona già prevista come sede dell'autostrada.

Il Ministro: SULLO.

MOGLIACCI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità e l'urgenza di disporre una visita generale e minuziosa da parte del R.I.N. sulle motonavi *Egadi* e *Mazara* addette al trasporto passeggeri sulle linee D-4 e D-5 (Trapani-Pantelleria-Porto Empedocle), gestite dalla società S.I.R.E.N.A., per accertarne la loro efficienza o meno.

Ciò allo scopo di fugare le legittime preoccupazioni dei passeggeri e dell'equipaggio, date le condizioni generali dell'quanto pregario delle due navi, le cui sovrastrutture e i ponti di coperta, fra l'altro, sono del tutto inesistenti. (21625).

RISPOSTA. — Le navi *Egadi* e *Mazara*, della società S.I.R.E.N.A., in servizio sulle linee D-4 (Trapani-Pantelleria e ritorno) e D-5 (Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Pantelleria e ritorno), pur essendo state costruite, la prima nel 1939 e la seconda nel 1934, non hanno fino ad ora dato luogo a rilievi in ordine alla loro efficienza.

Le due navi in questione, i cui certificati di classe sono in regolare corso di validità, sono periodicamente sottoposte ai prescritti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

controlli da parte dei funzionari del R.I.N. di Palermo e di Trapani, attraverso l'esecuzione delle visite semestrali e annuali.

Da una visita effettuata, inoltre, nel mese di febbraio 1962 dalla capitaneria di porto di Trapani, è stato constatato che la manutenzione delle due navi è molto curata ed un controllo dei servizi di bordo ha dato esito soddisfacente; non sono stati rilevati indebolimenti o lesioni alle sovrastrutture ed ai ponti.

D'altra parte non risulta siano pervenute lamentele o proteste alle competenti capitanerie né da parte dell'equipaggio, né da parte dei passeggeri.

Si desidera altresì far rilevare che, in quest'ultimo periodo, le due navi, durante le traversate fra i vari porti delle linee esercitate, sono state soggette a cattive condizioni meteo-marine e, talvolta, anche di estrema violenza, con mare e vento di forza 7-8, senza subire avarie di sorta e portando felicemente a termine, pur se con lo spiegabile ritardo, i loro viaggi.

Per le considerazioni su esposte questo Ministero non ravvisa, in atto, la necessità di sottoporre le navi stesse ad altre visite straordinarie, come richiesto dall'interrogante.

Il Ministro: MACRELLI.

NANNUZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia il caso di dare opportune istruzioni agli uffici dipendenti perché la norma racchiusa nell'articolo 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 — secondo la quale « i detentori, per qualsiasi titolo, di denari, oggetti o altri valori compresi in una successione non possono consegnarli all'erede, legatario o ad altro interessato, se questi non abbiano dato prova di aver pagato le imposte di successione, o di averne ottenuta dilazione, a mente degli articoli 65 e 67, anche se non fosse ancora scaduto il termine normale per la denuncia o per il pagamento delle imposte » — venga interpretata benevolmente, quando si tratti di piccole somme, soprattutto se necessarie per il sostentamento della famiglia del defunto, e ciò per evitare quello che normalmente si verifica in particolare nella città di Roma dove, nel caso di persone che, o perché colpite da improvviso male, o in seguito ad incidenti vengono trasportati negli ospedali romani ed ivi muoiono (spesso operai con addosso la busta paga settimanale o impiegati con lo stipendio del mese, con danaro, cioè indispensabile per la vita materiale della famiglia), l'amministrazione degli ospedali riuniti di Roma si rifiuta

di consegnare agli eredi non solo le piccole somme di denaro, ma finanche gli oggetti (chiavi, carte personali, penne stilografiche, orologi, ecc.) che o non hanno nessun valore economico e quindi non sono colpite dalla imposta di successione, o hanno un valore economico di scarsa importanza. Per cui, se anche vengono rigorosamente osservate le norme fiscali (e ciò neppure è per gli oggetti non aventi un valore economico), si violano evidentemente le norme elementari che debbono regolare una civile società. (20824).

RISPOSTA. — La norma richiamata è di natura legislativa; non è possibile ridurne la sfera di applicazione con una semplice circolare.

Si deve, per altro, osservare che laddove, come avviene in concreto nella maggior parte dei casi, si tratti di beni di modesta entità, essendo le quote di eredità ed i legati devoluti in linea retta esenti da tributo fino al valore di lire 750 mila — legge 12 maggio 1949, n. 206 — l'impedimento di cui all'articolo 81 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 risulta facilmente superabile con la semplice presentazione della prescritta denuncia dei beni in possesso dei terzi detentori — salvo ad integrare la stessa con altra da prodursi nei termini legali per i rimanenti beni appartenenti al *de cuius*. Tale formalità può essere adempiuta in breve tempo e senza pagamento di alcun tributo nei casi ipotizzati, per effetto del limite della esenzione alla quale si è fatto avanti cenno.

Devesi, poi, considerare che, mentre le situazioni cui ha alluso l'interrogante sono da considerare piuttosto rare, almeno nei termini in cui sono state descritte, potendosi il necessario certificato ottenere, come s'è detto, in tempo assai breve, una eventuale modifica alla norma in questione, che è di carattere generale, non potrebbe non comportare, a più o meno breve scadenza, facile occasione di evasione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

NICOLETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quando sia stato aperto il convalescenziario di Bogliaco (Brescia) per reduci dalla prigionia e combattenti e quando sia stato chiuso. (20120).

RISPOSTA. — L'ex albergo sito nella frazione Bogliaco del comune di Gargnano, requisito con decreto del prefetto di Brescia del 1° aprile 1946, è stato utilizzato quale conva-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

lescenziario per reduci di guerra nel periodo del 2 maggio 1946 al 19 marzo 1947, dalla quale data da ultimo è stato adibito — sino al 30 aprile 1954 — a centro raccolta profughi.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

PEDINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se essi convengano nel riconoscere che la riduzione dei prezzi per i carburanti impiegati in agricoltura ha contribuito notevolmente all'attuale sviluppo della motorizzazione agricola.

In tale ipotesi, considerando che all'integrale motorizzazione dell'agricoltura sono necessari anche motori di piccola potenza e soprattutto motori a scoppio, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministeri interessati ritengano opportuno estendere adeguate agevolazioni fiscali anche per la benzina di impiego agricolo. (22061).

RISPOSTA. — La questione prospettata forma oggetto del disegno di legge recante « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi », già approvato dal Senato della Repubblica ed ora all'esame della Camera dei deputati — atto n. 2886.

Detto disegno di legge prevede l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per la benzina destinata ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole purché la potenza dei motori non sia superiore a 25 cavalli-vapore e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

E fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 cavalli-vapore e siano adibite a lavori per conto di terzi.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le modalità di riscossione dell'I.G.E. sul vino dopo il 1° gennaio 1962, epoca in cui sarà abolita l'imposta di consumo per questa merce;

se ritenga, comunque, di eliminare l'attuale forma di riscossione, che consente manifeste evasioni, creando sperequazioni nel settore del commercio vinicolo fra operatori che spediscono vini con automezzi e coloro che invece sono costretti ad avvalersi della ferrovia o del mare. (21352).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20486, del deputato Amadei Giuseppe, pubblica a pag. 9579).

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti, del turismo e spettacolo e della marina mercantile.* — Per sapere se ritengano d'istituire un servizio traghetto diurno tra Napoli e Palermo, che costituirebbe un'ulteriore spinta al progresso turistico della regione siciliana. (21355).

RISPOSTA. — La istituzione di nuovi traghetti è, allo stato, subordinata alla soluzione che il Parlamento darà al problema del riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, materia che è l'oggetto di apposito disegno di legge in discussione al Senato.

Al fine di contribuire al maggior progresso turistico della regione siciliana sono, per altro, già diretti i cospicui investimenti impegnati e quelli in corso per il raddoppio e l'ammodernamento delle linee ferroviarie che collegano il continente alla Sicilia, nonché per il potenziamento dei servizi di traghetto e relativi impianti di attracco nello stretto.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

PELLEGRINO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali motivi abbiano impedito un adeguato ed equo intervento creditizio a favore del settore turistico alberghiero della Sicilia;

se ritenga di provvedere ad ammettere al credito agevolato gli operatori siciliani del settore in misura proporzionale alle altre regioni ed in ragione delle notevoli necessità ricettizie della regione siciliana al fine di un efficace sviluppo del suo turismo. (21357).

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, recante provvidenze in materia alberghiera, sono pervenute dalla Sicilia complessivamente 22 istanze, di cui è stato possibile accoglierne dieci, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle esigenze del patrimonio ricettivo di carattere generale.

Si deve far presente, al riguardo, che la percentuale del 45 per cento di approvazione delle domande di finanziamento pervenute dalla regione siciliana è di gran lunga superiore alla percentuale media di appena del 13 per cento dell'intero territorio nazionale. Infatti, su 8 mila domande prodotte dall'amministrazione del turismo sono stati finanziati soltanto 1059 progetti di costruzioni alberghiere.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Si aggiunge che è stato testé approvato dal Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa, con il quale si apportano modificazioni alle vigenti norme sulle provvidenze alberghiere, di cui alla citata legge del 1955, n. 691, al fine di rendere possibile più adeguati e concreti interventi sia nel settore alberghiero e pararicettivo sia in quello delle opere ed impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico.

Per la parte di competenza del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, si comunica che sin al marzo del 1961, tutte le richieste di finanziamento inoltrate alla Cassa per il Mezzogiorno per iniziative alberghiere in Sicilia, hanno avuto l'adesione per la relativa istruttoria.

Le altre domande inoltrate successivamente alla Cassa medesima — delle quali 5 relative a finanziamenti per nuove iniziative da realizzarsi in Sicilia e 6 per la integrazione di mutui concessi in precedenza nella stessa regione — saranno esaminate, per l'ulteriore corso, in relazione alle disponibilità di fondi del settore del credito alberghiero.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: ANTONIOZZI.

PELLEGRINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se sia vero che un gruppo di guardie di finanza, che l'anno scorso a Genova, secondo quanto scrisse la stampa allora, fece conoscere pubblicamente le proprie disagiate condizioni economiche, è stato perseguito e colpito con gravi sanzioni fino ad arrivare all'espulsione dal corpo;

se ritengano che quanto sopra, se vero, costituisce violazione di fondamentali diritti democratici e di libertà, come li prescrive la Costituzione repubblicana. (21418).

RISPOSTA. — I fatti di cui sopra hanno formato oggetto di un rapporto che il comando della legione di Genova della guardia di finanza ha, a suo tempo, inoltrato alla competente autorità giudiziaria.

In attesa delle decisioni della magistratura, nessun provvedimento di carattere precauzionale o disciplinare è stato adottato dal comando generale della guardia di finanza nei confronti dei militari che hanno partecipato alla manifestazione.

Detti militari sono, infatti, tuttora in servizio ad eccezione di un vicebrigadiere che è stato congedato alla scadenza del vincolo per diniego di rafferma.

Il provvedimento è stato, però, adottato per precedenti a carico del sottufficiale risalenti a data anteriore ai fatti in argomento.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'incredibile comportamento del brigadiere dei carabinieri Giacalone e del maresciallo Pierangeli durante la loro permanenza al comando della stazione dei carabinieri di Sciacca (Agrigento) e durante le indagini sul delitto Carnevale, così come emerge dal dibattito sul processo intentato contro i mafiosi presunti autori dell'assassinio, in corso a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per cui i suddetti funzionari avrebbero spalleggiato i persecutori mafiosi dell'eroico sindacalista, definendolo anche « veleno dei lavoratori »;

se ritengano di considerare attentamente il comportamento ed adottare gli opportuni provvedimenti a carico di costoro, resisi non solo succubi dell'ambiente, ma inconsci favoreggiatori dei propositi delittuosi dei nemici del coraggioso giovane sindacalista. (21424).

RISPOSTA. — La posizione disciplinare dei militari dell'arma dei carabinieri di cui trattasi sarà compiutamente esaminata dai superiori gerarchici non appena sarà noto il testo della sentenza, non ancora depositata, emessa in data 20 dicembre 1961 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere a carico degli imputati dell'omicidio del sindacalista Carnevale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: ARIOSTO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero che esiste notevole disordine nell'attribuzione delle mansioni fra il personale dell'ufficio imposte dirette di Trapani, per cui impiegati d'ordine espletterebbero mansioni di funzionari e viceversa con evidente nocimento dell'ufficio.

In particolare, se sia vero che un certo Pastorello Michele funge da vicedirettore e si trova nella sede di Trapani da ben 15 anni contro la disposizione della norma sulla permanenza quinquennale.

Comunque l'interrogante chiede di conoscere quanti siano, quali siano, che mansioni espletino attualmente gli impiegati ed i fun-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

zionari dell'ufficio imposte dirette di Trapani e se ritenga il ministro d'intervenire, disponendo un'oculata ispezione, dato che quelle effettuate normalmente non hanno portato a modificare una deprecabile situazione;

se ritenga di accertare il gettito della ricchezza mobile e delle imposte dirette a Trapani in ordine alle più grosse ditte industriali e commerciali (edilizie, mobili, conserviera e finanziaria) perché siano chiamate ad adempiere il loro dovere tributario;

se, infine, ravvisi l'opportunità di un serio esame sulla posizione di qualche impiegato dell'ufficio suddetto per un migliore suo funzionamento e rendimento. (21425).

RISPOSTA. — L'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Palermo, interessato in ordine alle questioni prospettate, ha riferito che da tempo sta rivolgendo particolare attenzione all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani per conseguire una migliore organizzazione dei servizi, un maggior rendimento del personale ed un congruo incremento nel gettito dei tributi, ed ha assicurato che tale attenzione ha già incominciato a dare i risultati sperati.

Per quanto riguarda, in particolare, il lamentato disordine nell'attribuzione delle mansioni tra il personale dell'ufficio, detto ispettorato, dopo aver precisato che l'attribuzione dei compiti al personale dipendente viene fatta, nella propria competenza, dal titolare dell'ufficio, in relazione alle attitudini di ciascun impiegato, ha comunicato che, attualmente, nove funzionari esplicano lavori di concetto (di essi, solamente il vice-direttore La Via Giuseppe — decorato ed invalido di guerra — per ragioni di salute esegue da molti anni, con suo personale gradimento, lavori a carattere meno impegnativo), e che, dei 19 impiegati della carriera esecutiva, sei sono adibiti, in periodi di emergenza, a lavori di concetto.

Circa l'azione accertatrice, lo stesso ispettorato ha riferito che l'ufficio di Trapani ha tracciato un piano programmatico esteso non semplicemente ai settori economici segnalati dall'interrogante (edilizia, mobili, conserviera, finanziaria), ma anche alle imprese (industria alberghiera, commercio elettrodomestici, commissionari auto-vetture) che hanno potuto beneficiare della favorevole congiuntura negli ultimi anni.

Il Ministro: TRABUCCHI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza dei voti espressi dalle amministrazioni provinciali e dai comuni per l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata e dalla ricchezza mobile, cui vengono assoggettati gli interessi passivi sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti e con istituti ed aziende di credito per il raggiungimento di fini istituzionali;

se ritenga di accogliere tali voti adottando gli opportuni provvedimenti. (21633).

RISPOSTA. — L'articolo 84 lettera *h*) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dichiara esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende ed istituti di credito a regioni, province, comuni, opere pie ed altri enti pubblici.

Per quanto concerne, invece, l'imposta generale sull'entrata gli interessi relativi ai mutui di cui sopra, essendo classificabili — così come stabilito dall'articolo 85 de citato testo unico, n. 645 — agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria *B*, costituiscono entrata imponibile nei riflessi dell'I.G.E., ai sensi dell'articolo 3 lettera *c*) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non riesce, d'altra parte, possibile aderire alla richiesta esenzione dal tributo sia per non snaturare i criteri di obiettività e di generalità ai quali si ispira l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, sia per ottemperare al voto espresso dal Parlamento di contenere al massimo ed, anzi, di ridurre la concessione di agevolazioni tributarie.

Il Ministro: TRABUCCHI.

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure disciplinari abbia già preso o intenda prendere nei confronti della direttrice didattica Strano, del circolo Mario Rapisardi di Catania, la quale, in occasione dello sciopero del personale magistrato del 13 e 14 dicembre, violando la Costituzione della Repubblica, si è data a una forsennata attività antis-ciopero concretizzatasi, tra l'altro:

1°) in una inamissibile lettera circolare intimidatoria indirizzata in data 14 dicembre 1961 al personale insegnante in sciopero;

2°) in una serie di telefonate intimidatorie fatte, nei giorni dello sciopero, a molti degli insegnanti per costringerli a spezzare lo sciopero e a ritornare a scuola;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

3°) nella risibile proposta, fatta a suo nome, da parte della segreteria del circolo a tutte le maestre, in data 12 dicembre 1961, di « fare finta » di partecipare allo sciopero del 13 e del 14 non firmando i fogli di presenza, ma tenendo ugualmente tutte le lezioni in programma. (21659).

RISPOSTA. — La direttrice didattica Felicia Strano, titolare del circolo Mario Rapisardi di Catania, in occasione dello sciopero effettuato dagli insegnanti elementari nei giorni 12 e 13 dicembre 1961, giusta quanto afferma l'interrogante, ha realmente inviato una lettera circolare agli insegnanti dipendenti; tuttavia, dall'esame obiettivo del contenuto della lettera, non sembra che la direttrice in parola abbia violato le norme costituzionali del diritto di sciopero o altro diritto dei maestri in servizio in detto circolo didattico, i quali, per altro, non hanno fatto alcun atto formale di opposizione.

La cennata lettera è stata ispirata soltanto dalla preoccupazione della direttrice di prevenire eventuali dannose conseguenze agli alunni più piccoli i quali, aderendo agli insegnanti allo sciopero, sarebbero stati privati dalla necessaria vigilanza.

Non è stato possibile, d'altra parte, accertare se la direttrice Strano si sia servita del telefono per indurre gli insegnanti a desistere dallo sciopero. Eventuali telefonate private, senza cioè alcun carattere di ufficialità, non avrebbero potuto, comunque, influire sulle libere determinazioni dei maestri.

Per quanto concerne, infine, la proposta che la direttrice Strano avrebbe fatta ai maestri di aderire allo sciopero, tenendo ugualmente le lezioni, nulla può dirsi in merito, trattandosi di fatti difficilmente accertabili e che, per altro, la stessa direttrice ha recisamente smentiti.

Il Ministro: GUI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia vero — secondo le doglianze espresse da alcuni consiglieri regionali al presidente della giunta regionale della Sardegna — che qualche istituto bancario, mentre si attende il parere che gli ispettori provinciali dell'agricoltura devono esprimere circa la possibile applicazione della legge regionale per l'assestamento delle aziende agricole (cosiddetta legge Costa) ai singoli casi, sta convertendo in crediti ordinari i crediti ottenuti dagli agricoltori con leggi speciali, facendo pagare interessi di

gran lunga superiori a quelli fissati nelle leggi stesse; e se ritenga, nel caso che gli accertamenti abbiano esito positivo, di intervenire con la necessaria energia per reprimere l'abuso che inasprisce enormemente gli oneri già fin troppo gravi degli agricoltori sardi e ricondurre la funzione e l'esercizio del credito alla consapevolezza e attuazione dei fini e dei metodi stabiliti nelle leggi generali e speciali. (20000).

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, cui questo Ministero si è rivolto per la sua specifica competenza in materia, ha comunicato che il Banco di Sardegna, interessato alla quasi totalità delle operazioni di che trattasi, fin dal dicembre dell'anno 1961, in vista dei progettati interventi della regione per l'assestamento delle passività agrarie, aveva autorizzato le proprie dipendenze a concedere — a chiunque ne avesse fatto richiesta — l'integrale rinnovazione delle obbligazioni scadute, o di prossima scadenza, applicando a tali straordinarie operazioni il normale tasso di sconto del credito agrario (6,75 per cento) e un termine piuttosto ravvicinato, nell'attesa del previsto rifinanziamento del carico debitorio dei singoli prestatori.

A simile procedura, furono ammessi anche i crediti concessi in virtù di leggi speciali, nell'intento di non pregiudicare la loro eventuale ammissione ai benefici dell'allora imminente legge regionale che non escludeva tali crediti dalla propria sfera di applicabilità.

Il Banco ritenne così di dover rinnovare integralmente le rate scadute, o che andavano man mano scadendo, relative ai prestiti concessi in forza: della legge 25 luglio 1952, n. 949 (per acquisto macchine agricole e per opere irrigue); della legge 8 agosto 1957, n. 777 (per acquisto di bestiame da ingrasso); della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, modificata ed integrata dalla legge 12 maggio 1959, n. 277 (prestiti di esercizio e di miglioramento per danni della siccità).

La particolare struttura di tali crediti, assistiti da tassi speciali, ma assoggettati a un rigido sistema di scadenze, non ha consentito al Banco di Sardegna di accogliere i previsti eccezionali rinnovi, conservando ai medesimi il tasso dell'obbligazione originaria.

Infatti, i prestiti e mutui di cui alla legge n. 949, per acquisto di macchine agricole e per l'esecuzione di opere irrigue ed i prestiti per lo sviluppo della zootecnica di cui alla legge n. 777, sono erogati con fondi dello Stato e le relative rate debbono essere tassativamente riservate al tesoro da parte degli isti-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

tuti anche nel caso in cui i pagamenti non siano stati effettuati dai mutuatari.

Ovviamente, il ripristino della rata insoluita, accordato al tasso originario di favore, avrebbe comportato, o un nuovo onere per lo Stato non consentito dalle suindicate leggi od un'incidenza dell'onere stesso sul conto economico dell'istituto.

Analoga situazione si è presentata per i prestiti di conduzione e di miglioramento, concessi rispettivamente ai sensi delle leggi n. 1309 e n. 277, coi fondi del Banco, al tasso del 6,50 per cento ma col concorso statale del 4,50 per cento, ammortizzabili i primi in quattro e i secondi in cinque annualità.

Conseguentemente, il Banco non avrebbe potuto offrire al titolare di crediti speciali, impossibilitato a pagare, altra possibilità che quella di fornirgli i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento della rata scaduta; e, dovendo tali mezzi attingersi alla massa degli impieghi ordinari, non potevano che essere somministrati al normale tasso dei crediti di esercizio.

Né il predetto Banco poteva operare altrimenti, ripiegando, in ipotesi, sul regime di tolleranza che esso usa accordare, in casi particolari, ai propri debitori agricoli; e ciò, sia perché abnorme sarebbe stata, in tal caso, la quantità dei crediti in sofferenza, con sensibile disagio della gestione (ad esempio, il solo settore dei finanziamenti per danni derivati da siccità interessava circa 10 mila operazioni, variamente frazionate, per più di otto miliardi di lire); sia anche perché tali sofferenze si sarebbero trascinate piuttosto a lungo nelle more degli accertamenti e degli adempimenti prescritti dalla legge regionale per l'ammissione all'assestamento.

Inoltre, la tolleranza eventualmente accordata non avrebbe agevolato in nulla i prestatori, ma li avrebbe anzi posti in situazione di maggior disagio, stante che la legge regionale non accoglie, tra i debiti da assestare, quelli per interessi maturati sulle obbligazioni scadute; talché, l'agricoltura avrebbe dovuto, all'atto del rifinanziamento, assolvere sempre tali interessi, con maggior carico della moratoria.

La Banca d'Italia ha assicurato, comunque, che le operazioni di rinnovo sono state poste in essere dal Banco di Sardegna su richiesta degli interessati i quali hanno avuto modo, prima di fornire il proprio assenso, di valutare la convenienza o meno delle nuove condizioni proposte.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

PINNA, ANDERLINI, BERLINGUER e CONCAS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia vero che, in vista del cospicuo aumento di produzione di energia elettrica per la costruzione della supercentrale del Sulcis e la prossima entrata in esercizio di altri impianti, è stata posta allo studio la possibilità di attuare sulla rete ferroviaria della Sardegna il sistema di trazione con corrente alternata. (22031).

RISPOSTA. — Lo studio dell'elettificazione in corrente alternata monofase della rete ferroviaria della Sardegna è stato già effettuato in maniera approfondita, ma è risultato che, sia per l'elevato costo delle opere fisse, sia per le maggiori spese di esercizio che la trazione elettrica comporterebbe rispetto alla trazione con mezzi *diesel*, l'opera non sarebbe giustificata.

È, invece, in programma la dieselizzazione della rete in argomento, provvedimento che, con minore impegno di capitali, comporterà un ammodernamento e un miglioramento delle comunicazioni ferroviarie, dal punto di vista sia delle velocità sia del conforto dei viaggiatori, e un potenziamento del tutto confrontabili con quelli ottenibili con la trazione elettrica.

Il Ministro: MATTARELLA.

PINTUS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali criteri siano stati adottati per la liquidazione, così esigua da apparire insignificante, dei compensi dovuti ai segretari comunali e al personale locale per il lavoro svolto in occasione del recente censimento sull'agricoltura e perché non sia stata, a tutt'oggi, comunicata la misura — che è auspicabile sia meno inadeguata della predetta — del compenso previsto per gli stessi segretari ed il personale locale in riferimento al censimento della popolazione. (21118).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che in base all'articolo 91 lettera B, n. 27, della vigente legge comunale e provinciale del 1934, l'onere dei censimenti è posto a carico delle amministrazioni comunali e che, pertanto, i compensi erogati dall'Istituto centrale di statistica sono da considerarsi soltanto integrativi di quelli a carico delle amministrazioni locali. Si fa presente che con il disegno di legge contenente « Norme sulla periodicità dei censimenti generali » presentato al Senato il 16 giugno 1961, si è predisposto il trasferimento dell'onere a carico dello Stato ed è stato previsto l'iscrizione al bilancio statale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

anche delle spese per i censimenti da effettuare nel 1961 (vedi articoli 3 e 4 e relazione di presentazione del disegno di legge n. 1614). Ma detto disegno di legge non è stato ancora esaminato dal Parlamento.

Per quanto concerne i criteri con i quali sono stati assegnati i compensi ai singoli uffici comunali e provinciali, si fa presente che essi sono stati impostati alla massima obiettività ed uniformità e si è tenuto conto, da una parte, del numero delle aziende censite e, dall'altra, della qualità del lavoro eseguito e dell'impegno dimostrato.

Devesi tener presente che in molti comuni agli addetti agli uffici di censimento che non hanno espletato funzioni di rilevazione è stata corrisposta, oltre ai compensi di cui sopra e alla normale retribuzione per il lavoro straordinario e ordinario, una speciale integrazione per il particolare titolo della loro prestazione.

Ai rilevatori del censimento sull'agricoltura, in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1961, n. 69, è stato corrisposto un compenso globale nella misura determinata con la circolare del 10 marzo 1961 dell'« Istat », e cioè lire 28 mila per i rilevatori dipendenti dai comuni o da altra pubblica amministrazione, lire 36 mila per i rilevatori non legati da rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni. Il compenso è ridotto di un ventesimo per ogni giornata in meno nell'assolvimento dell'incarico rispetto all'intero periodo previsto. Il minor compenso rispetto alle cifre indicate può essersi verificato, pertanto, nei comuni di minima estensione territoriale con un numero di aziende agricole che spesso non raggiunge il centinaio, per cui le operazioni di censimento non hanno richiesto più di qualche giorno di lavoro. Nonostante ciò l'« Istat » si è premurato di assicurare un compenso minimo di 13 mila lire ai comuni nei quali le aziende da rilevare fossero risultate inferiori a 200.

Per il decimo censimento della popolazione e per il quarto censimento dell'industria e commercio i compensi globali ai rilevatori per l'intero periodo dal 5 al 31 ottobre 1961 sono stati fissati dall'« Istat » e resi noti con circolare dell'11 settembre 1961, nella misura di lire 37.800 nei riguardi dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e di lire 48.600 per gli estranei. Il compenso è ridotto di un ventesimo per ogni giornata in meno nell'assolvimento dell'incarico rispetto all'intero periodo previsto.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

POLANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale parte di stanziamenti abbia avuto la Sardegna per ciascuna delle tre province, per la voce: « Costruzioni edifici postali e telegrafici » negli esercizi 1959-60 e 1960-61, e quale la parte prevista, sempre per le tre province sarde, negli esercizi seguenti: dal 1961-62 all'ultimo del quinquennio 1963-64, e dove sono stati e saranno costruiti tali edifici. (20232).

RISPOSTA. — Nel programma di opere edilizie relative ai cinque esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, figurano, per ciascuna delle tre province della Sardegna, rilevanti stanziamenti per costruzioni, acquisti, miglioramenti di edifici postali ed impianti tecnologici.

Negli esercizi scorsi sono state realizzate opere considerevoli nelle località ove più urgente si era appalesata la necessità di sistemazione degli uffici.

Durante l'esercizio corrente e nei due successivi si provvederà con adeguate assegnazioni di fondi a dotare di sedi moderne, decorose e funzionalmente idonee altri stabilimenti postali, affinché i servizi possano risultare sempre più rispondenti alle esigenze delle popolazioni interessate.

Assicura, comunque, che l'attenzione di questo Ministero è costantemente rivolta alla soluzione di tutti i problemi riguardanti i servizi postali della Sardegna, per potere con appropriate provvidenze corrispondere alle legittime aspettative degli utenti dell'isola.

Il Ministro: SPALLINO.

POLANO E BERLINGUER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere gli effettivi interventi del Governo circa l'abolizione del dazio sul vino che, come disposto dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, dovrebbe attuarsi dal 1° gennaio 1962, in relazione alle notizie di stampa secondo le quali da parte del Governo vi sarebbe l'intenzione di differirne invece l'attuazione, il che arrecherebbe gravi danni al settore vitivinicolo nazionale, ed in particolare a quello della Sardegna. (21096).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20565, del deputato Angelino Paolo, pubblicata a pag. 9580).

PUCCI ERNESTO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per essere informato se sia a conoscenza degli organi di controllo che nel comune di Joppolo (Catanzaro) l'amministrazione comunale ha as-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

sunto un segretario e due bidelli per la scuola statale di avviamento a tipo agrario e media unificata in dispregio degli articoli 13, 83 e 93 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e delle circolari del ministro dell'interno, in data 25 gennaio 1960, n. 15700 e del prefetto di Catanzaro, in data 26 aprile 1961, n. 28963, divisione II, secondo cui l'assunzione del personale di segreteria e di servizio, fornito alle scuole dagli enti locali, deve avvenire in accordo (articolo 13 predetto) con il direttore della scuola e con il consenso preventivo (articoli 83 e 93 predetti) dello stesso.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se nel disporre le assunzioni in parola siano stati applicati la legge 3 giugno 1950, n. 375, ed il decreto presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, in virtù dei quali, secondo anche i pareri espressi dal Consiglio di Stato nelle adunanze generali del 14 aprile 1960 e 28 agosto 1958, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rispettare le riserve a favore degli invalidi di guerra anche nell'assunzione del personale non di ruolo per posti di impiego di durata temporanea.

L'interrogante chiede infine di conoscere se risponda a verità che le deliberazioni di assunzione del predetto personale siano state impugnate nei termini da privati, dal direttore della scuola, il quale avrebbe espresso parere negativo per l'assunzione anzidetta, e dalla delegazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra di Catanzaro, la quale avrebbe fatto presente agli organi di controllo che il comune di Joppolo essendo scoperto nella categoria dei salariati della percentuale degli invalidi di guerra stabilita dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella misura del 35 per cento per gli invalidi militari di guerra e del 15 per cento per gli invalidi civili di guerra, deve destinare ai posti di bidello due invalidi per chiamata diretta.

Premesso quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i ministri intendano adottare a salvaguardia delle disposizioni suddette e per recuperare, eventualmente, qualora le deliberazioni di assunzione risultassero illegittime, le somme indebitamente percepite dal personale attualmente in servizio, sotto forma di stipendi, che deve essere imputato non al bilancio del comune, ma in proprio ed in solido a chi ha illegittimamente deliberato. (21366).

RISPOSTA. — A seguito di intervento della prefettura di Catanzaro, il comune di Joppolo ha revocato le deliberazioni concernenti la

nomina di due bidelli presso la scuola di avviamento professionale a tipo agrario, ed ha provveduto, con il gradimento dell'autorità scolastica, al conferimento dei posti suddetti a due persone diverse, delle quali una è invalido di guerra.

L'incarico di segretario della scuola medesima è stato affidato ad un dipendente comunale di ruolo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

RAUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda al vero che con circolare ministeriale si sono sollecitate le prefetture a restituire senza provvedimento le deliberazioni dei consigli comunali relative agli appalti delle imposte di consumo significando ai comuni che è imminente la emanazione di un provvedimento legislativo con il quale gli appalti scaduti vengono prorogati a tutto il 31 dicembre 1962 alle medesime condizioni;

se ritenga illegittima una tale motivazione che, oltre a costituire aperta violazione delle autonomie comunali, anticipa arbitrariamente la decisione del Parlamento al quale spetta il potere di dettare norme legislative;

se creda che l'illecita disposizione si traduca in un danno per i comuni. A titolo di esempio l'interrogante segnala che con nota del 26 settembre 1961 la prefettura di Caserta restituiva la delibera consiliare n. 19 del comune di Cesa con la quale si confermava l'appalto dell'imposta di consumo con un aumento del canone annuo di lire 500 mila;

se intenda revocare la disposizione restituendo ai comuni l'autonomo potere di deliberare in materia di imposte di consumo. (20895).

RISPOSTA. — La proroga fino al 31 dicembre 1962 dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 1° luglio 1961 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1962 risulta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1961, n. 313, contenente le norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

RAVAGNAN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga ingiustificato il provvedimento di cui al n. 54, allegato A, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1961, n. 73. In base a tale provvedimento, è aumentata da lire 3 mila a lire 4 mila la tassa per la licenza di pesca di categoria A, la quale concerne la pesca di mestiere, mentre è rimasta inalterata in lire 1.500 la licenza di categoria B, concernente la pesca sportiva.

L'interrogante chiede, quindi, al ministro se ritenga giusto mantenere inalterata, in lire 3 mila, la tassa di licenza per la categoria A, poiché, se si è ritenuto opportuno non aggravare il peso fiscale su coloro che pescano soltanto per svago, a maggior ragione tale criterio dovrebbe valere verso chi trae unicamente dalla pesca i mezzi di vita, tanto più se si considerano gli irrisori redditi ricavati da tale professione. (20886).

RISPOSTA. — Il numero 54 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 124, commisura le tasse sulle licenze da pesca, non in base alla condizione del titolare delle stesse (pescatore di mestiere e pescatore sportivo), ma in base alla quantità ed alla natura degli attrezzi il cui uso viene autorizzato, nel presupposto che al maggior numero di attrezzi corrisponde una maggiore possibilità di cattura di pesci.

Si soggiunge che in occasione dell'emanazione del suddetto testo unico, pur ritoccando, per altro in misura lieve, le tasse per le licenze di cui ai sottonumeri 1 e 3 della voce di tabella n. 54, si è lasciato invariato il sottonumero 2 che riguarda il tipo di pesca in genere più in uso tra i pescatori di mestiere.

Né può affermarsi che l'aumento di cui sopra sia eccessivo, essendo stato contenuto entro un terzo della misura della tassa già vigente, mentre come è noto l'articolo 2, numero 5, della legge delega 14 agosto 1960, n. 824, aveva concesso al Governo il potere di aumentare le tasse sulle concessioni governative fino al massimo di cinque volte.

Per quanto riguarda la richiesta dell'interrogante di mantenere inalterata la precedente tassa di lire 3 mila già prevista per le licenze di pesca con tutti gli attrezzi, si fa presente che i poteri concessi al Governo con la predetta legge di delega sono scaduti fin dal 3 marzo 1961.

Non vi è, quindi, ormai la giuridica possibilità di apportare, se non con l'emanazione di apposito provvedimento legislativo, alcuna modifica al n. 54 della citata tabella allegato A.

Il Ministro: TRABUCCHI.

ROMEO E ANGELINI LUDOVICO. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per sapere se ritengano necessario accogliere i voti formulati da varie amministrazioni provinciali tendenti ad ottenere, analogamente a quanto già praticato nei riguardi delle capitanerie di porto e della guardia di finanza, l'esonero dal pagamento dell'imposta di fabbricazione sul gasolio impiegato dai mezzi navali, che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, vengono destinati al servizio di vigilanza e di repressione della pesca di frodo. (22078).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 22124, del deputato Landi, pubblicata a pag. 9601).

ROMITA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere, di fronte alla grave situazione del personale della centrale del latte di Roma e al conseguente grave stato di disagio e di disappunto dei cittadini e consumatori della capitale, perché le autorità competenti non abbiano inteso intervenire, fino ad oggi, per sanare definitivamente la situazione ibrida in cui si trova attualmente la centrale del latte romana (con figura giuridica municipalizzata, per i servizi di salubrità e distribuzione alle vendite, e con gestione affidata in esclusiva a privati, per decreto prefettizio, per i servizi di raccolta), in quanto, detto stato di cose genera un grave disservizio per la cittadinanza, sia per la incompleta garanzia di igienicità del prodotto, sia per il deludente prezzo di remunerazione ai piccoli produttori, mentre il consorzio laziale latte trae ingenti guadagni sul semplice servizio di raccolta e trasporto all'azienda comunale;

e per sapere se siano a conoscenza del fatto che la commissione amministratrice, d'accordo con le organizzazioni sindacali, ha approntato un piano tecnico finanziario per organizzare più funzionalmente e con garanzia di maggiore genuinità del prodotto il servizio di reperimento del latte tramite centri di raccolta dislocati nell'agro romano, piano tecnico finanziario della cui bontà è stato dato un ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

conoscimento generale, ma di cui sia il comune sia la prefettura di Roma non hanno tenuto affatto conto, mentre poteva rappresentare la soluzione migliore anche per completare la municipalizzazione della azienda, tuttora in situazione giuridica assurda;

e, per conoscere, infine, se ritengano che una ulteriore dilazione della soluzione del problema non farebbe che aggravare l'attuale agitazione e disagio della popolazione, mentre è urgente sia la completa municipalizzazione del servizio sia una sua completa riorganizzazione, provvedimenti che soli possono sanare definitivamente la gestione ed il servizio della centrale del latte di Roma. (21367).

RISPOSTA. — Tutti i problemi relativi all'approvvigionamento del latte per la città di Roma si trovano all'esame di apposita commissione di recente nominata dal prefetto, e per quanto riguarda in particolare il servizio di raccolta di una commissione di tecnici istituita dal commissario prefettizio della centrale del latte.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se abbia provveduto a presentare al Parlamento i provvedimenti previsti dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, (Abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino). (21036).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20486, del deputato Amadei Giuseppe, pubblica a pag. 9579).

SCALIA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se ritengano opportuno venire incontro alle aspettative dell'amministrazione comunale di Milo (Catanania) che ha chiesto ripetutamente, e ultimamente con regolare delibera adottata in data 16 ottobre 1961 al comando generale dell'arma dei carabinieri, la istituzione a carattere definitivo della sezione temporanea dei carabinieri in Milo.

Sarà a conoscenza dei ministri che il predetto comune presenta notevole interesse sotto il profilo turistico, ed è distante circa sei chilometri dal vicino comune di Sant'Alfio e dal comando della sezione dei carabinieri colà esistente. (21898).

RISPOSTA. — Secondo il parere degli organi tecnici competenti non si ravvisa la necessità di istituire a Milo una stazione dell'arma. Per le normali esigenze di quel comune si ritiene, infatti, che possa idoneamente provvedersi a mezzo della stazione carabinieri del vicino comune di Sant'Alfio; per le particolari necessità del periodo estivo la stessa viene affiancata da un posto di pernottamento dei carabinieri a Milo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

a) quali provvedimenti siano stati emanati e siano per essere emanati dal Dicastero delle finanze e quali disegni di legge siano allo studio al fine « di evitare che la costituzione all'estero di società, diventi un comodo mezzo per eludere la nostra legge » (come è dichiarato nella relazione, n. 216, al codice civile, articolo 2505 e seguenti, quale obiettivo fondamentale della vigente disciplina sulle società estere operanti in Italia);

b) per conoscere, in particolare, quale pregiudizio economico globale ed annuale si sia già verificato e continui a verificarsi ai danni del pubblico erario e della collettività dalle suddette fittizie società estere, costituite nel principato di Liechtenstein con finalità estranee al detto paese ed al solo obiettivo di evasioni fiscali e valutarie da parte di operatori economici italiani;

c) per sapere se, in attesa delle annunciate providenze, specie nei confronti delle già note ed individuate società di Vaduz non iscritte nel registro delle imprese in Italia, non siano da provocarsi atti amministrativi da parte dei dicasteri competenti, dell'industria e commercio (diniego di licenza di commercio) e dell'interno (diniego di licenza di polizia) e interventi in sede politica per evidente interesse pubblico compromesso presso il giudice del registro per la prevista loro iscrizione coatta (articolo 2190 del codice civile) e la applicazione delle previste penalità per omessa registrazione (articolo 2194), emesso anche dai notai roganti in sede di stipula notarile per l'acquisto di complessi immobiliari di dette società in Italia.

d) per sapere, infine, se con l'iscrizione coatta di dette società e conseguente obbligo (sotto il controllo del giudice del registro sulla regolarità degli atti e delle condizioni reali di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

fatto) della pubblicità dei bilanci, dell'atto costitutivo, statuti, ecc. non sia raggiungibile *pro tempore*, salvo più rigorose emanande disposizioni legislative, lo scopo di arginare il dilagante fenomeno di questi strumenti di finzioni legali e di conseguenti frodi fiscali e valutarie rimaste a tutt'oggi coperte dal complesso di esterofilia che, in buona fede, prospera anche presso le nostre pubbliche amministrazioni. (20354).

RISPOSTA. — L'attuale legislazione tutela sufficientemente l'interesse del pubblico erario nei riguardi di tentativi di evasione realizzabili attraverso la costituzione all'estero di società fittizie.

Infatti, ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si considerano prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, scontano l'imposta di ricchezza mobile i redditi prodotti dalle imprese commerciali operanti in Italia ed all'estero per la parte derivante dall'attività esercitata nel territorio dello Stato per mezzo della sede centrale, di succursali o di altre stabili organizzazioni. Nel caso di società costituite all'estero che hanno in Italia la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'impresa si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche i redditi derivanti da attività esercitate all'estero, senza una stabile organizzazione avente gestione e contabilità separate.

Inoltre, in forza dell'articolo 113 del citato testo unico, nel reddito dei soggetti che esplicano la loro attività nel territorio dello Stato per conto di società, ditte ed associazioni estere, mediante la vendita e il collocamento di materie prime o di merci o mediante la fabbricazione di prodotti, sono computate anche le somme corrisposte alla società, ditta ed associazione estera, sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, dei prodotti e delle merci o sotto forma di provvigioni, di compartecipazioni agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

Sulla base di tali disposizioni e delle altre norme a carattere particolare riguardanti operazioni nelle quali è interessato un soggetto estero è possibile ritenere che, relativamente al tributo mobiliare, la costituzione di società fittizie all'estero non consenta facili evasioni.

Per quanto concerne l'imposta complementare il ricorso alle società estere può costituire un mezzo per eludere la tassazione a

carico degli operatori economici italiani che ricorrono a tale espediente. Occorre, però, rilevare che nei confronti delle società ed associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione è prevista l'applicazione dell'imposta sulle società anche se trattasi di soggetti non tassabili in base al bilancio. In proposito sono state impartite direttive ai dipendenti uffici perché si proceda all'applicazione dell'imposta suddetta anche nei confronti di società in nome collettivo od in accomandita semplice costituite in Italia con l'apporto prevalente di capitali da parte di società estere.

Questo Ministero non ha posto, perciò, allo studio particolari provvedimenti in materia, anche se considera con particolare attenzione la posizione dei soggetti esteri al fine di porre tempestivi rimedi agli eventuali tentativi d'evasione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SERVELLO. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere:

1°) in base a quale principio si sia delegata alla S.I.A.E. la determinazione dei diritti erariali e, cioè, dei diritti inscindibilmente connaturati alle prerogative dello Stato;

2°) in base a quale criterio si sia ritenuta delegabile la suddetta determinazione ad una società cui la legge attribuisce una attività intermediaria fra il diritto di proprietà dell'autore e l'interesse pubblico al godimento dell'opera protetta;

3°) in base a quale valutazione si è ritenuto sussistere un'attività mediatrice della S.I.A.E. anche nella determinazione dei diritti erariali mentre fra lo Stato e contribuente detta mediazione né sussiste né può sussistere;

4°) in base a quale indirizzo si è ritenuto che la S.I.A.E. sia legittimamente facoltizzata ad imporre i «piccoli diritti musicali» e, cioè, un «minimo garantito» non determinato secondo il numero, la qualità e le repliche dei brani musicali ma imposto d'imperio. Il che contraddice con l'attività mediatrice della S.I.A.E. fra diritto dell'autore ed interesse pubblico perché il danno dell'esercente insorge proprio nel caso che manchi, soprattutto, la «qualità» e, cioè, allorché, non sussistendo il pubblico interesse, la S.I.A.E. non può «mediare» ma solo rappresentare interessi privati;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

5°) in base a quale norma interpretativa la S.I.A.E. possa imporre il suddetto minimo garantito fino al punto da essere facoltizzata a far chiudere gli esercizi i cui titolari, pur facendo opposizione al *quantum*, lo depositano presso pubblico ufficiale (notaio) fino all'esito del ricorso.

L'interrogante assume che in tale caso, oltre a non sussistere l'attività mediatrice per le ragioni esposte nel paragrafo 4), la S.I.A.E., in difesa di interessi di natura privata adotti criteri più drastici del *solve et repete* applicato dallo Stato nell'esercizio dei suoi diritti fiscali. (19798).

RISPOSTA. — Lo Stato nell'affidare alla S.I.A.E. il servizio dei diritti erariali sui pubblici spettacoli non si è spogliato della potestà impositiva di cui esso solo è istituzionalmente detentore, e non ha nemmeno attribuito alla predetta società alcun potere discrezionale nello svolgimento della mansione che essa deve espletare per l'amministrazione del tributo erariale.

La S.I.A.E., infatti, nell'esecuzione del mandato ad essa conferito, oltre alle disposizioni di legge che disciplinano il tributo (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e successive modificazioni, fra cui, di recente la legge 26 novembre 1955, n. 1109, e la legge 20 dicembre 1959, n. 1102) deve osservare scrupolosamente anche le condizioni stabilite in apposite convenzioni, con le quali l'amministrazione finanziaria ha ad essa affidato l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo.

Nessuna determinazione arbitraria del *quantum* d'imposta può quindi aver luogo da parte della S.I.A.E.

È vero che in taluni casi è ammessa la liquidazione forfettaria del tributo; ma tale forma di accertamento è disciplinata da apposite disposizioni legislative (articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; articolo 7 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589), che stabiliscono tassativamente i casi in cui essa può avvenire e le formalità ed i controlli atti a garantire gli interessi dell'erario.

Inoltre, nell'espletamento del servizio erariale la S.I.A.E. è anche soggetta al continuo controllo che questo Ministero esercita per mezzo dei suoi organi, fra cui l'ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. istituito con il decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69.

Per quanto concerne in particolare le convenzioni anzicennate devesi precisare che,

con l'articolo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, venne affidato alla S.I.A.E., per il periodo fino al 30 giugno 1927 e con facoltà di rinnovo, il servizio dei diritti erariali di cui trattasi, alle condizioni fissate nella convenzione del 21 ottobre 1922, riportata in allegato allo stesso decreto n. 3276 e stipulata in base all'autorizzazione contenuta nell'articolo 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254.

Le successive convenzioni sono state sempre approvate con provvedimenti legislativi o con atti di pari valore.

La vigente convenzione, stipulata in data 28 dicembre 1957, trae vigore dall'articolo 6 della legge 2 aprile 1951, n. 226, secondo cui « Il ministro delle finanze ha la facoltà di affidare l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi tipo e sulle scommesse, nonché dei tributi annessi, alla S.I.A.E. per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto ».

Con le predette convenzioni l'amministrazione finanziaria, lungi dallo spogliarsi del suo potere impositivo, ha soltanto ritenuto opportuno, nell'ambito della facoltà concessale dalla legge, di avvalersi dell'opera della S.I.A.E., considerato, fra l'altro, che tale società dispone di una vasta organizzazione capillare atta a garantire l'accertamento del diritto erariale anche in zone ove l'attività degli uffici finanziari potrebbe non esplicarsi con sufficiente efficienza, a causa del limitato numero degli uffici stessi, per lo più preposti a vaste circoscrizioni.

In ordine al punto 4 dell'interrogazione la Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica — premesso che la S.I.A.E. esercita la sua funzione di intermediazione nell'interesse e su mandato dell'autore o suo avente causa e non svolge attività mediatrice fra l'autore e il pubblico, ha comunicato che la determinazione dei compensi per l'utilizzazione economica dell'opera costituisce una delle essenziali manifestazioni dell'esercizio del diritto dell'autore, diritto avente carattere esclusivo ed assoluto come è sancito nella legge nazionale e nelle convenzioni internazionali.

Quanto al sistema del minimo garantito esso non contrasta, in linea di principio, con l'istituto del diritto di autore, che è un diritto soggettivo privato. Né esiste alcuna disposizione intesa a vietare agli autori (e per essi alla società mandataria) in regime di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

piena libertà contrattuale, la tutela dei propri diritti e interessi patrimoniali anche attraverso il sistema del minimo garantito. Del resto, com'è noto, tale sistema è stato accolto, contrattualmente, in alcuni accordi con associazioni professionali di pubblici utilizzatori di opere dell'ingegno.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto dell'interrogazione la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fatto presente che la S.I.A.E. esercita per conto degli autori iscritti un diritto analogo a quello di proprietà e non riscuote pertanto proventi di carattere fiscale, la cui determinazione è stabilita dalla legge, ma compensi che costituiscono il corrispettivo dell'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno affidate alla tutela della società.

In pratica, poi, la S.I.A.E. determina l'ammontare dei compensi per i diritti di autore non arbitrariamente, ma in base a criteri generali fissati dagli stessi iscritti e soci attraverso gli organi sociali della società e tenendo conto delle condizioni di mercato.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

SIMONACCI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia l'entità del danno alle persone ed alle cose derivato dallo sfaldamento della zona la Rocca nel comune di Trevignano Romano (Roma) e quali urgenti provvedimenti intendano prendere per provvedere alle 25 famiglie evacuate, momentaneamente alloggiate nelle scuole elementari. (21757).

RISPOSTA. — La prefettura di Roma, appena avuta notizia del franamento verificatosi il 23 gennaio 1962 nella collina sovrastante l'abitato di Trevignano Romano, interessò immediatamente l'ufficio del genio civile per l'adozione di urgenti misure di competenza.

In effetti sono stati iniziati i lavori per la protezione della parte del comune minacciato dal distacco di massi rocciosi ed adottati i provvedimenti per la salvaguardia della pubblica incolumità. Il Ministero dei lavori pubblici si è inoltre riservato di adottare ogni possibile provvedimento per il consolidamento dell'intera massa rocciosa al fine di eliminare definitivamente ogni pericolo per l'abitato.

Per quanto concerne gli interventi assistenziali, il giorno successivo a quello in cui si verificò l'evento, la prefettura dispose, tra-

mite l'E.C.A. l'elargizione di un contributo straordinario di lire 400 mila in favore delle famiglie bisognose costrette a sgombrare le loro abitazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
ARIOSTO.

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'enorme disservizio che si è venuto a creare nell'ufficio postale di Canicattì (Agrigento) dopo il trasferimento dei migliori portalettere che disimpegnavano un ottimo e celere servizio, verso altre sedi.

Montagne di lettere e di stampe, da quel giorno, giacciono sui tavoli dell'ufficio stesso in attesa dell'interessamento del personale supplente, per la distribuzione agli uffici ed ai privati.

Tale inopportuno provvedimento è stato promosso dal servizio primo del Ministero delle poste.

Dopo il trasferimento di detto personale da Canicattì, non si riesce in questa città a smaltire il lavoro giornaliero della corrispondenza, tanto che un giornale locale è pervenuto agli indirizzi degli abbonati con ben 12 giorni di ritardo.

Per ovviare a tali gravi inconvenienti che affliggono un importante centro di ben 40 mila abitanti, urge il rientro dei portalettere trasferiti o un aumento del personale attualmente adibito a tali mansioni. (20723).

RISPOSTA. — Premesso che dell'opportunità o meno di determinato provvedimento è giudice in sede ministeriale il Ministero stesso, che decide sulla scorta degli atti di ufficio e tenute ben presenti le segnalazioni delle competenti direzioni provinciali, si comunica che, per sopperire ad urgenti ed indifferibili necessità di servizio sorte a Trapani, nel mese di agosto dello scorso anno venne disposto il trasferimento colà di tre portalettere dell'ufficio di Canicattì.

Senonché le restanti unità in questa ultima sede non si dimostrano adeguate al fabbisogno dell'ufficio, tanto che, nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre 1961, in coincidenza con un maggiore afflusso di corrispondenza si determinarono delle giacenze di stampe periodiche.

La competente direzione provinciale provvede sollecitamente ad inviare da Agrigento a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Canicatti il personale necessario per fronteggiare la situazione e smaltire le giacenze di cui sopra.

Successivamente sono stati fatti rientrare a Canicatti i tre portalettere, prima trasferiti a Trapani, cosicché l'ufficio è stato riportato allo *statu quo ante*.

Il Ministro: SPALLINO.

SPADAZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se rispondano a verità, come fino a prova contraria è legittimo ritenere, i dati statistici testè riportati dalla stampa nazionale e in particolare dal n. 12 della rivista *Successo*, circa il flusso dei turisti stranieri in Italia verificatosi nel 1960.

Risulterebbe, infatti, che su vari milioni di turisti d'oltre frontiera affluiti in Italia nel prefato anno solo 4.600 si sono spinti a visitare le meraviglie storiche, artistiche e paesistiche della Lucania. Risulterebbe inoltre che in tale regione si sono avute, nel 1960, appena 9.200 presenze complessive di turisti stranieri, pari a quante ne hanno avute in un sol giorno regioni turisticamente più attrezzate e propagandate, ma non più ricche della Lucania di gloriose memorie e di singolari bellezze naturali.

L'interrogazione rileva, facendosi portavoce della ben giustificata delusione ed amarezza della gente lucana, come anche nelle regioni turisticamente più neglette il flusso dei turisti stranieri, per un complesso ordine di ragioni certo non imputabile ai diretti interessati, sia stato di varie volte superiore a quello verificatosi nelle province di Potenza e Matera. Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia stato formulato, o sia per essere formulato, un concreto ed organico piano per un doveroso lancio turistico della Lucania;

b) quali provvidenze siano state, o saranno sollecitamente disposte, per la valorizzazione delle magnificenze paesistiche e del patrimonio storico-monumentale della Lucania, che (basti citare il caso di Melfi, ove fu varata la prima Costituzione italiana) non è certo meno insigne di quello di più fortunate regioni;

c) quali provvidenze siano state, o saranno sollecitamente disposte, per lo sviluppo alberghiero delle località lucane di preminente interesse turistico; come ad esempio,

Venosa, la Conca d'Oro di Maratea, il Meta-pontino, Vaglio di Lucania, Grumento Nova, i magnifici colli del Vulture, il bosco del Pollino, ecc.;

d) quali manifestazioni ad alto livello spettacolare o turistico siano programmate per il 1962, come necessario e opportuno sussidio doxologico atto a richiamare in quella regione masse di turisti italiani e stranieri, nel duplice intento di rendere produttive le ricchezze turistiche lucane e di consentire una vita più serena ai lucani sottoccupati o disoccupati, che potrebbero trovare nuove fonti di lavoro nell'area turistica. (21056).

RISPOSTA. — Si comunicano i seguenti dati statistici ufficiali sul movimento dei turisti stranieri registrato nel 1960 in Basilicata: prov. di Potenza: arrivi 2750; presenze 6648; prov. di Matera: arrivi 1547; presenze 5634.

Ai dati indicati vanno aggiunti quelli relativi al movimento di stranieri negli esercizi extralberghieri che, per le due province, si concretano, complessivamente sempre per l'anno 1960, in 1.100 arrivi e 3427 presenze. Tali cifre non tengono conto del movimento registrato negli esercizi di affittacamere, in alloggi privati, ecc.

Comunque, dal raffronto dei dati di cui sopra con quelli degli anni precedenti si rileva che il movimento degli stranieri negli esercizi alberghieri delle due province è in progressivo aumento.

Infatti, nella provincia di Potenza sono state registrate nel 1957, n. 4197 presenze di stranieri; nel 1958, n. 5.231; nel 1959, n. 5.166 e nel 1960, n. 6.648. Nella provincia di Matera sono state registrate nel 1957, n. 988 presenze di stranieri; nel 1958, n. 1.304; nel 1959, n. 2.906 e nel 1960, n. 5.634.

Al riguardo si fa notare che solo di recente la Basilicata ha potuto inserirsi nel settore del movimento turistico internazionale.

Le attrezzature ricettive della Basilicata, sono ancora in genere, insufficienti, sebbene, in alcune zone, si sia verificato un buon incremento qualitativo e quantitativo.

Nella provincia di Potenza, da 142 esercizi ricettivi (di cui solo 5 alberghi) con 502 camere, 1.012 letti e 11 bagni, esistenti nel 1949, si è passati, nel 1960, a 211 esercizi (di cui 22 alberghi) con 1.071 camere, 1.877 letti e 231 bagni. Nella provincia di Matera, da 44 esercizi ricettivi (di cui solo 4 alberghi) con 175

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

camere, 323 letti e 4 bagni, esistenti nel 1949, si è passati, nel 1960, a 56 esercizi (di cui 12 alberghi), con 402 camere, 688 letti e 71 bagni.

Da parte della commissione interministeriale, prevista dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 691, in relazione alle disponi-

bilità di bilancio, invero assai esigue rispetto al numero delle domande pervenute da tutte le regioni, è stato disposto in favore della Basilicata il finanziamento dei seguenti progetti alberghieri per un importo complessivo di mutui di lire 115 milioni:

località	esercizio	ditta	natura lavori	mutuo assegnato	note
Potenza . .	Lucia	Rizzo	non classificato	16.000.000	provvisorio
Potenza . .	Monticchio	Groia	Ampliamento	5.500.000	definitivo
Potenza . .	grande albergo	società Lucana	Ammodernamento arredamento	15.000.000	"
Potenza . .	turistico	Anastasio	Ammodernamento arredamento	10.000.000	"
San Gervasio	Cautela	Cautela	non classificato	18.000.000	"
Monticchio .	Prezioso	Prezioso	non classificato	35.000.000	provvisorio
Stigliano . .	turistico	Salomone	non classificato	15.500.000	definitivo
				115.000.000	

Inoltre, in base all'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, la predetta commissione interministeriale ha concesso all'ente di sviluppo turistico di Matera un contributo di lire 1.500.000 per la costruzione di uno stabilimento balneare in detta località.

Si soggiunge che è stato testè approvato dal Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa, con il quale si apportano modificazioni alle vigenti norme sulle provvidenze alberghiere, di cui alla citata legge n. 691 del 1955, al fine di rendere possibile più adeguati e concreti interventi sia nel settore alberghiero e pararicettivo sia in quello delle opere ed impianti in genere che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico.

Per quanto si riferisce alla valorizzazione del patrimonio monumentale ed archeologico della provincia di Potenza, si comunica che sono in corso di esecuzione e di imminente realizzazione opere di restauro e campagne archeologiche a Veglia e Venosa, per un importo di oltre 600 milioni di lire, in base a finanziamenti disposti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Inoltre, circa la valorizzazione del patrimonio turistico della provincia di Matera, si segnala l'opera svolta per la creazione e la valorizzazione della zona balneare ed archeologica di Metaponto e del Lido, moderna città giardino con alberghi, stabilimento balneare, *camping* internazionale, oltre 70 villette con tutti i servizi di acqua, luce, fogne, ecc.

Sono state, altresì finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno opere di carattere turistico, in corso di esecuzione, per un ammontare di circa 1 miliardo di lire (viabilità turistica lire 345 milioni, opere archeologiche lire 270 milioni; opere artistiche lire 260 milioni; acquedotti lire 60 milioni).

Per quanto riguarda, infine, le manifestazioni di carattere turistico, si fa presente che le modeste disponibilità di bilancio degli enti citati non consentono, in effetti, di disporre più concreti interventi in tale settore.

Si assicura comunque, che non si mancherà in sede di ripartizione degli stanziamenti di cui alla legge recentemente approvata dal Parlamento sull'aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche (legge 31 dicembre 1961, n. 1444),

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

di esaminare con ogni migliore disposizione le istanze della Basilicata, in relazione alla entità di tali stanziamenti ed alle esigenze di carattere generale del movimento dei forestieri.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrisponda a realtà la notizia, aspramente commentata dal quotidiano *Il Tempo*, circa la inammissibile procrastinazione della nomina dei direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, nomina che è di inderogabile urgenza, e che, forse a torto, si dice da quel quotidiano differito per esigenze politiche del partito di maggioranza in epoca successiva al congresso della democrazia cristiana di Napoli.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se corrisponda a verità la notizia che 1.200 funzionari di quel dicastero attendono la promozione che loro compete per tassative disposizioni di legge, ma che, data l'attuale carenza di direttori generali, il consiglio di amministrazione di quel dicastero è impossibilitato a riunirsi per decretare in proposito. (21711).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21637, del deputato Arenella, pubblicata a pag. 9580).

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno erogati, in misura adeguata, i fondi necessari per il consolidamento geotecnico, nonché per le inesistenti fognature, dell'abitato di San Costantino di Rivello (Potenza). Infatti mentre da una parte la soluzione di sì scottante problema è stata riconosciuta come indilazionabile, appare del tutto inadeguata la somma di due milioni testè stanziata in palese diafonia con le accertate esigenze e con la mole delle ormai indifferibili opere pubbliche. (21715).

RISPOSTA. — Per il consolidamento dell'abitato della frazione San Costantino del comune di Rivello, incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, e in corso di appalto un primo lotto di lavori per l'importo di lire 2 milioni, con i quali si farà fronte alle più urgenti necessità derivanti dal movimento franoso che minaccia detto abitato.

Questo Ministero si riserva, non appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno,

di disporre ulteriori finanziamenti per il consolidamento del suindicato abitato.

Si informa, infine, che le domande presentate dal suindicato comune in data 27 dicembre 1961, intese ad ottenere la concessione del contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa occorrente per la costruzione della fognatura e della rete idrica nella frazione San Costantino, potranno essere eventualmente tenute presenti in sede di compilazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici della citata legge.

Il Ministro: SULLO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia riportata dalla stampa nazionale, e in particolare dal settimanale *Epoca*, a proposito degli impiegati dell'amministrazione comunale di Campomaggiore (Potenza), i quali sarebbero rimasti per ben sei mesi consecutivi privi di stipendio. L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se e quali provvedimenti saranno adottati per garantire al personale dipendente dai comuni siti in zone depresse (e particolarmente in Lucania) il regolare e tempestivo pagamento dello stipendio indipendentemente dalle crisi che, purtroppo non di rado travagliano quelle casse comunali. (21848).

RISPOSTA. — Il comune di Campomaggiore non ha potuto pagare tempestivamente gli stipendi al proprio personale per deficienza di cassa.

In seguito all'intervento del prefetto sono state corrisposte al detto personale le competenze spettanti fino a tutto il mese di novembre, oltre ad un acconto sulla tredicesima mensilità.

Il comune ha in corso di stipulazione con la cassa depositi e prestiti appositi mutui per il pareggio dei bilanci e si confida, pertanto, che potrà provvedere al più presto al pagamento delle rimanenti mensilità arretrate.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, dopo ormai 17 anni dalla restaurata pace, sia ritenuta doverosa la rimozione di ogni assurda discriminazione, eticamente e socialmente inammissibile, tra mutilati ed invalidi di guerra, continuando ingiustamente a distinguere tra coloro che, in nome dell'Italia, si batterono dall'una o dall'altra parte della barricata.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Sulla via della pacificazione nazionale, sembra infatti indifferibile istanza il pieno riconoscimento (con l'incondizionata ammissione nella grande famiglia mutilatizia in piena parità di diritti e di doveri) dei mutilati della repubblica sociale italiana. (22053).

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ha deliberato nel corso del congresso nazionale tenuto a Trieste nel novembre 1961 alcune modifiche al vigente statuto, tra cui quella riguardante la ammissione all'Associazione, ai fini assistenziali, dei mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Sulle proposte modifiche statutarie, è stato richiesto, come prescritto, il parere del Consiglio di Stato.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda al vero quanto pubblicato dalla stampa e cioè che, a decorrenza 1° gennaio 1962, i prezzi delle sigarette importate in Italia dalla Francia hanno subito una diminuzione, così come quelle importate dagli altri paesi aderenti al M.E.C.

In particolare, se sia vero che le sigarette francesi *Gauloise* siano diminuite, come costo a pacchetto, da lire 300 a lire 290; le *Gitanes*, da lire 320 a lire 310 e le *Celtique* da lire 330 a lire 320;

se sia, altresì vero che tali sigarette, a partire dal 1° gennaio 1961 costavano rispettivamente lire 255, 280 e 295 a pacchetto, e con decorrenza 6 novembre 1961, e cioè poco più di un mese prima della prevista nuova riduzione, già venivano aumentate rispettivamente a lire 300, 320 e 330 al pacchetto; dopo che sin dall'agosto 1961 il monopolio non le forniva ai rivenditori dichiarandosi sprovvisto.

L'interrogante chiede di conoscere, in sostanza, perché si avvalora la convinzione di diminuzione dei costi, quando invece, sostanzialmente, i prezzi sono in aumento; e chiede di conoscere ancora se tale sistema di aumentare i costi prima dell'entrata in vigore del successivo ribasso M.E.C. sia stato escogitato dal nostro monopolio oppure dal paese di produzione. (21487).

RISPOSTA. — Per i tabacchi esteri è la casa produttrice che stabilisce il prezzo al quale è disposta a cedere i suoi prodotti.

Il prezzo di vendita al pubblico in Italia di detti tabacchi si ottiene automaticamente,

aggiungendo alla quota chiesta dalla casa produttrice l'importo delle spese di distribuzione, dell'aggio spettante ai rivenditori e dell'imposta desunti da apposite tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica, nonché il dazio doganale.

È evidente, quindi, che, per i tabacchi esteri, l'amministrazione dei monopoli si limita a svolgere il ruolo di semplice distributore.

Per quanto, in particolare, concerne l'aumento dei prezzi delle sigarette francesi verificatosi in Italia nell'ottobre 1961, si comunica che detto aumento venne determinato dalla richiesta avanzata qualche tempo prima dalla regia francese di un aumento della quota ad essa spettante.

La rarefazione, nell'estate scorsa, del prodotto francese sul mercato italiano fu, poi, dovuta al fatto che la regia francese, in attesa della attuazione dell'accenato aumento, sospese la fornitura delle sue sigarette.

La riduzione di 10 lire a pacchetto, verificatasi, a decorrere dal 1° gennaio 1962, sia per le sigarette francesi sia per le altre marche di prodotti provenienti da paesi del M.E.C. corrisponde, invece, alla riduzione del 10 per cento del dazio doganale effettuata, con provvedimento di carattere generale, in attuazione degli impegni assunti col trattato di Roma.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se ritengano — ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 22 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, quali la fillosera agli ulivi, peronospora alla vite, gommosi agli agrumi, nonché agenti e calamità atmosferiche — di disporre per una nuova qualificazione e classificazione dei terreni in agro di San Pietro Vernotico (Brindisi) e procedere in conseguenza alla revisione delle tariffe d'estimo, in modo da eliminare le sperequazioni esistenti in atto. (21593).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, confermato dall'articolo 56 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la revisione chiesta dall'interrogante può essere eseguita d'ufficio, per sopravvenute diffuse variazioni di carattere permanente nello stato delle colture di un territorio comunale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

Nel caso in esame, per altro, sulla base di quanto recentemente riferito dal competente ufficio tecnico erariale di Brindisi a seguito di apposito sopralluogo, è emersa, di massima, la rispondenza fra lo stato di fatto attuale delle colture del comune di San Pietro Vernotico e le relative scritture censuarie.

Non ricorrono, quindi, le condizioni previste dai succitati articoli 3 del decreto-legge del 1939, n. 589 e 56 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 per promuovere la chiesta revisione catastale.

Tale circostanza è confermata dal fatto che ai fini della verifica quinquennale — gratuita — del territorio del comune di San Pietro Vernotico, che è ricaduta nel decorso anno 1961, all'anzidetto ufficio sono pervenute da parte di privati possessori n. 215 denunce di variazione nello stato e nei redditi dei terreni; denunce che hanno comportato variazioni di qualità e di classe di solo 347 particelle, su oltre 8 mila dell'intero comune.

Nel periodo dal 1° gennaio 1961 al 12 febbraio 1962, poi, le denunce di variazione del genere, presentate allo stesso ufficio e per l'anzidetto comune, sono state appena 6.

Si fa presente, inoltre, che non può neppure procedersi ad una revisione a sè stante delle tariffe d'estimo vigenti, in quanto una tale operazione non può essere effettuata per singoli comuni, ma soltanto su base nazionale e previa emanazione di apposito provvedimento di legge.

Si soggiunge, infine, che è sempre in facoltà dei singoli possessori richiedere la revisione del classamento in diminuzione dei propri fondi, ogni qualvolta siano in questi intervenute variazioni a carattere permanente nello stato e nei redditi delle colture. A tal fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale di Brindisi, oppure all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, apposite domande, ai sensi dell'articolo 57 del ripetuto testo unico del 1958, n. 645.

Tali domande verranno esaminate gratuitamente in sede di verifica ordinaria quinquennale; a meno che gli interessati non richiedano la verifica straordinaria, a loro spese, che può aver luogo in qualunque tempo.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

TOGNONI, BARDINI E BECCASTRINI.
— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento esistente tra i cittadini del comune di Magliano

in Toscana (Grosseto) per la mancata sistemazione della strada Impostino-Magliano in Toscana che ha una importanza notevole per le popolazioni di quella zona; e per sapere come intenda intervenire, anche in accoglimento della unanime richiesta dei cittadini di quel comune che hanno sottoscritto una petizione, perché la strada suddetta venga al più presto sistemata. (21617).

RISPOSTA. — La strada comunale che collega il capoluogo di Magliano in Toscana con la località Impostino, dove la strada stessa si innesta con quella provinciale Montianostatale Aurelia n. 1, in località Fontebranda, è compresa tra quelle da provincializzare ai sensi della legge 12 febbraio 1956, n. 126.

Il progetto redatto dall'amministrazione provinciale di Grosseto è stato approvato con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1962, ed è stata autorizzata la predetta amministrazione provinciale a procedere alla gara per l'appalto dei relativi lavori.

Il Ministro: SULLO.

TOROS. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere — tenuto conto delle lagnanze espresse dagli uffici comunali di censimento per gli irrisori compensi erogati agli stessi dall'« Istat » per le operazioni del primo censimento dell'agricoltura — se per i lavori del censimento generale della popolazione, industria e commercio, l'Istituto centrale di statistica non reputi di fissare una adeguata assegnazione di fondi per i compensi da corrispondere agli uffici medesimi per la mole di lavoro a cui essi devono sottostare.

Il trattamento subito dagli uffici comunali in occasione del primo censimento generale dell'agricoltura, con la corresponsione, in genere, di un compenso molto inferiore a quello corrisposto ai rilevatori, ha messo in grave stato di disagio le categorie interessate che, legittimamente, dubitano che analogo trattamento sarà loro corrisposto a conclusione del censimento della popolazione in corso di svolgimento. (20830).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21118, del deputato Pintus, pubblicata a pag. 9615).

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intendono prendere al fine di evitare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

il persistente abuso, e le pericolose conseguenze, dell'abbandono della propria condotta medica in Monterosso (Catanzaro) da parte del dottor Nicola Liotta, che, per attendere al mandato politico di assessore alla provincia, almeno due volte la settimana si allontana dal comune per portarsi nel distante capoluogo. Una popolazione di quasi 4 mila abitanti resta allora affidata all'occasionale designazione di altri sanitari, che il dottor Liotta sollecita dai paesi vicini, disponibili solo per qualche ora, e non graditi alla popolazione, che, pagando il proprio medico, non desidera precari ed estranei interventi e soprattutto non intende affrontare il probabile rischio di non avere a disposizione, in caso di delicate urgenze, né l'uno né gli altri. (21609).

RISPOSTA. — Il medico condotto del comune di Monterosso Calabro si allontana effettivamente, due volte la settimana, dalla sede, per assolvere ai compiti inerenti alla sua carica di assessore all'igiene, presso la provincia di Catanzaro.

Durante la sua assenza, il suddetto si fa sostituire da altro medico residente nel vicino comune di Copestrano.

La questione, comunque, è allo studio, da parte del comune di Monterosso, per una soluzione che consenta al titolare della condotta di disporre del tempo necessario all'esercizio della sua funzione di assessore provinciale come prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione, e assicuri pure alla popolazione di Monterosso un'assistenza sanitaria soddisfacente sotto ogni aspetto.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per l'istituzione di una sezione dei vigili del fuoco e per la costruzione di impianti idrici di emergenza in Gioia Tauro (Reggio Calabria), dato il ripetersi di gravi incendi nell'ambito del comune e il conseguente allarme drammatico della popolazione, data l'assenza di adeguati servizi.

In tre anni si sono verificati ben 43 incendi, oltre a ripetute richieste dei vigili del fuoco per disastri alluvionali. L'urgenza del provvedimento istitutivo di una sezione di vigili del fuoco è sottolineata nelle ultime settimane da un comitato di agitazione costituito nel comune e da uno sciopero di tutte le categorie produttive. (22104).

RISPOSTA. — Atteso che la distanza tra il comune di Gioia Tauro e la sede di alcuni distaccamenti di vigili del fuoco è breve e che i 31 interventi — di cui solo 24 per incendi — effettuati nel triennio 1959-1961 nel territorio di quel comune non possono considerarsi rilevanti per numero ed entità, questo Ministero non ritiene che possa, allo stato, farsi luogo all'istituzione in detto comune del chiesto distaccamento dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne la costruzione di impianti idrici di emergenza, si ritiene necessario, data la scarsa portata del locale acquedotto, che venga anzitutto attuata la disposta unificazione degli attacchi delle bocche d'incendio, mentre successivamente si potrebbero reperire altre sorgenti.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui il prefetto di Catanzaro, benché richiesto, non abbia ancora provveduto a sospendere dalle funzioni di ufficiale di Governo il sindaco di Limbadi (Catanzaro) a carico del quale sono in corso numerosi procedimenti penali per reati di azione pubblica, oltre a denunce varie per distrazione di fondi, con grave malcontento della popolazione e aperto scandalo nell'intero comune (22106).

RISPOSTA. — Nessuna segnalazione in ordine alle denunce sporte, direttamente all'autorità giudiziaria, nei confronti del sindaco di Limbadi, né alcuna richiesta di sospensione del medesimo dalle funzioni di ufficiale del Governo risultano mai pervenute al prefetto di Catanzaro. Questi per altro, in attesa delle determinazioni di competenza dell'autorità giudiziaria, non mancherà di effettuare le necessarie indagini per accertare se ricorrano eventualmente gli estremi di legge per l'adozione di provvedimenti in via amministrativa a carico del predetto sindaco.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

TRIPODI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la grave situazione scolastica di Dinami (Catanzaro). Il locale edificio per le scuole elementari è stato appaltato nel marzo 1958 e dovrebbe essere compiuto in un biennio; a tutt'oggi, però, i lavori sono ben lungi dall'essere ultimati. Nel frattempo l'insegnamento elementare si svolge in aule di fortuna, distri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

buite nei punti più diversi del comune, superaffollate, non igieniche, con grave pericolo per la salute dei bambini, insormontabili difficoltà didattiche e sconforto per le famiglie e per il corpo insegnante. (22108).

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione dell'edificio scolastico per le scuole elementari del comune di Dinami, appaltati nel marzo 1958, furono iniziati il 30 giugno 1958. Attualmente le strutture e buona parte delle opere di rifinitura sono completate.

Il ritardo nella esecuzione dell'opera è dovuto al fatto che il progetto originario subì — su richiesta del comune di Dinami — una prima variante al fine di ricavare altri ambienti, a quota inferiore al livello stradale, da adibire a refettori, cucine, ecc.

Successivamente, lo stesso comune incaricò il direttore dei lavori di formulare una seconda variante tecnica, per realizzare l'impianto di riscaldamento e la sistemazione del piazzale antistante.

Comunque, si ritiene, che, con l'inizio del prossimo anno scolastico, l'edificio possa entrare in funzione.

Il Ministro: GUI.

TROMBETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in considerazione della indiscutibile importanza e della sempre maggiore estensione delle telescriventi nel campo delle comunicazioni commerciali, ritenga disporre affinché, in deroga alle disposizioni esistenti — che non consentono alle dogane di prendere in considerazione documentazioni diverse dai telegrammi e dalle lettere in carta intestata — le dogane medesime vengano autorizzate a ritenere probanti in genere e particolarmente agli effetti della documentazione per la destinazione al transito delle merci estere giunte in porti italiani senza l'originaria indicazione di transito, anche le copie dei telescritti intercorsi fra le ditte nazionali e gli operatori esteri, stabilendo eventualmente che i telescritti vengano controfirmati dalle ditte interessate. (21544).

RISPOSTA. — Si ritiene che l'interrogante abbia voluto riferirsi alla posizione di quelle partite di merci estere spedite in Italia in transito diretto, ma per le quali non risulti inserita sui relativi documenti di trasporto, sin dall'origine, tale destinazione.

Infatti, allo scopo di evitare che, per difetto di appropriata indicazione, siffatte merci vengano assoggettate, all'atto della loro rispedi-

zione all'estero, alla disciplina valutaria prevista per le operazioni di transito indiretto, è stato consentito che l'indicazione dell'originaria destinazione possa essere apposta sui documenti di trasporto, per conto dello speditore estero, dal vettore o dall'operatore italiano, purché sia presentata alla dogana una documentazione valida per provare che lo speditore originario non intendeva destinare la merce in Italia ma in altro paese.

Ora, tenuto conto in particolare che, ovviamente, per essere considerata probante, la documentazione deve fra l'altro risultare proveniente dallo speditore originario, questo Ministero non ritiene che dispaacci trasmessi per mezzo di apparati telescriventi privati possano essere accettati ai fini suddetti.

Di conseguenza, non ravvisa l'opportunità di aderire alla proposta formulata dall'interrogante.

Il Ministro: TRABUCCHI.

VIDALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali il provveditore agli studi di Trieste non ha ancora emanato le nomine « permanenti » a norma dell'articolo 14 della legge del 13 marzo 1958, n. 248. (19934).

RISPOSTA. — L'articolo 14 della legge 13 marzo 1958, n. 248, stabilisce al primo comma che « gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo 13, sono inclusi, ai fini del loro impiego nell'insegnamento, in apposite graduatorie per materie o gruppi di materie, in relazione ai loro titoli di studio e di servizio, compilate dalla commissione funzionante presso il provveditorato agli studi di Trieste ai sensi dell'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160 »: inoltre, al secondo comma specifica che « gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai posti d'insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre al personale iscritto nei ruoli speciali transitori (di cui agli articoli 5 e seguenti della stessa legge n. 248); infine, al terzo comma, aggiunge che « detta assegnazione ha carattere permanente per gli insegnamenti che comportano orario di cattedra ».

Dal contesto e dalla interpretazione letterale delle disposizioni, si evince che l'ufficio scolastico di Trieste era tenuto ad assegnare gli insegnanti secondari iscritti all'albo speciale ed al quadro speciale, e compresi nelle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

graduatorie appositamente compilate, ai posti d'insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre agli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori e quindi a procedere a tale assegnazione secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Non appare fondata l'asserzione secondo la quale quell'ufficio era tenuto a procedere a nomine permanenti: infatti lo stesso terzo comma dell'articolo 14 sancisce che il « carattere permanente » dall'assegnazione si ha *ope legis* ogni volta che l'assegnazione sia fatta per posti di insegnamento che comportino orario di cattedra. Di conseguenza quel provveditorato ha curato di indicare nella comunicazione formale di assegnazione, diretta a ciascuno degli insegnanti interessati, che l'assegnazione è stata disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 13 marzo 1958, n. 248, ed ha specificato l'esistenza o meno, nel caso specifico, dell'orario di cattedra.

L'ufficio scolastico di Trieste ha pertanto ottemperato a quanto prescritto dal già citato articolo 14 della legge del 1958, n. 248, e nessun esposto o reclamo risulta che sia stato sinora prodotto a tale specifico titolo.

Il Ministro: GUI.

VIDALI E FRANCO RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario estendere anche agli insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, le disposizioni riguardanti i concorsi per l'abilitazione didattica in vigore nelle scuole italiane.

Finora gli insegnanti medi sloveni hanno avuto facoltà di partecipare unicamente ai concorsi per le scuole medie italiane e perciò le scuole con lingua d'insegnamento slovena non hanno potuto usufruire di questa garanzia di qualità dell'insegnamento.

In considerazione di quanto esposto, gli interroganti si rivolgono al ministro interrogato per chiedere se ritenga opportuno avviare a questo inconveniente, introducendo concorsi in lingua slovena per l'abilitazione degli insegnanti sloveni all'insegnamento delle varie materie nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena ed, allo stesso tempo, completare con un altro eventuale esame l'abilitazione degli insegnanti sloveni che hanno già partecipato ai concorsi di abilitazione per le scuole italiane, per renderli idonei all'insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena. (21884).

RISPOSTA. — Le norme relative al conseguimento dell'abilitazione didattica di cui alla legge 15 dicembre 1956, n. 1440, hanno perduto ogni efficacia essendo state da tempo espletate tutte le relative operazioni.

Pertanto, non è possibile provvedere all'estensione agli insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di disposizioni che non sono più in vigore.

Circa la proposta di bandire concorsi per il conferimento agli insegnanti sloveni dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie di lingua slovena, si fa presente che solo dopo l'emanazione dei decreti istitutivi delle scuole in lingua slovena di Trieste e di Gorizia, previsti dall'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, decreti in corso di perfezionamento, sarà possibile passare alla predisposizione e alla emanazione di altro decreto presidenziale recante orari e programmi di insegnamento e di esame per ciascun tipo di scuola (articolo 4 della legge anzidetta).

Il Ministro: GUI.

ZAPPA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali ragioni ostino all'esenzione dalla imposta generale sull'entrata e da quella di ricchezza mobile degli interessi passivi sui mutui contratti dai comuni con istituti ed aziende di credito per il raggiungimento dei fini istituzionali;

e per conoscere quali iniziative intendano adottare per pervenire a tale esenzione, auspicata da più comuni capoluoghi di provincia. (20881).

RISPOSTA. — Con circolare 18 settembre 1941, n. 64876, in applicazione dell'articolo 1 lettera f) della legge 19 giugno 1940, n. 762, veniva riconosciuta l'esenzione dall'I.G.E. degli interessi percetti dagli istituti esercenti il credito in dipendenza di mutui accordati alle province, ai comuni e ad altri enti pubblici, in quanto — ai sensi dell'articolo 61 dell'abrogato testo unico 24 agosto 1877 — tali somme erano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A.

Ora con l'entrata in vigore del nuovo testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1959, n. 645, gli interessi per i mutui di cui sopra sono classificati — così come stabilito dall'articolo 85 del citato testo unico — agli effetti del tributo mobiliare fra i redditi di ricchezza mobile categoria B, e di conseguenza costituiscono entrata imponibile, nei riflessi dell'I.G.E. Pertanto ai sensi del-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 MARZO 1962

l'articolo 3 lettera c) della legge 19 giugno 1940, n. 762, debbono essere assoggettati al tributo nel loro intero ammontare.

Né la norma di cui all'articolo 84 del citato testo unico che, fra l'altro dispone l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per gli interessi in argomento, può far pervenire a diversa conclusione per la considerazione che i proventi stessi, pur fruendo del beneficio tributario, sono sempre classificabili agli effetti del tributo mobiliare, in categoria B. Tale requisito è sufficiente per far rientrare gli interessi, derivanti da mutui concessi da aziende e da istituti di credito a regioni, province, comuni e ad altri enti pubblici, nella sfera di applicazione dell'articolo 3 lettera c) della richiamata legge n. 762.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

ZUGNO, BUZZI E COLLEONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in occasione della rinnovazione del decreto ministeriale con cui ogni anno viene determinata l'aliquota condensata dell'imposta generale sull'entrata sui gas di petrolio liquefatti per l'autotrazione, ritenga di ridurre con decorrenza 1° gennaio 1962 l'aliquota stessa al 6 per cento in considerazione:

1°) del fatto che i gas di petrolio liquefatti ad uso autotrazione debbono (per l'articolo 4 della legge 11 giugno 1959, n. 405) venire trasferiti direttamente dagli stabilimenti di produzione agli impianti di distribuzione stradale;

2°) che il rifornimento può solo avvenire attraverso le colonnine stradali essendo vie-

tato per legge il rifornimento di serbatoi mobili;

3°) che i gas di petrolio liquefatti ad uso autotrazione non possono pertanto subire più di due trasferimenti tassabili ai fini dell'imposta generale sull'entrata stanti le succitate disposizioni di legge ed il divieto, dettato anche da ragioni di sicurezza, di costituire depositi di gas di petrolio liquefatti ad uso autotrazione. (21382).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 19 dicembre 1961, l'aliquota condensata per i gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1962, nella misura dell'11 per cento.

Detta aliquota è stata fissata nella misura anziaccennata, tenendo conto del tributo che sarebbe dovuto in regime normale — 3,30 per cento — sul prodotto petrolifero che costituisce la materia prima dalla quale i gas liquidi vengono ricavati, nonché sugli scambi dei gas liquidi come tali in relazione ai relativi prezzi praticati nel settore.

Ciò posto, deve ritenersi che la predetta aliquota corrisponda all'incidenza dell'imposta per il settore in questione oltre che per i suddetti motivi anche perché il tributo si liquida, in base al particolare sistema d'imposizione *una tantum* su lire 30 per chilogrammo — maggiorato dell'imposta di fabbricazione — che è il prezzo medio di vendita del prodotto da parte delle raffinerie.

Il Ministro: TRABUCCHI.